SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 giugno 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni"*, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 2020, n. **69**.

Regolamento recante modifiche all'Appendice II - Articolo 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di idoneità psicofisica dei soggetti che hanno subito il trapianto di organo per il conseguimento e la conferma di validità della patente di guida.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante la delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada e, in particolare, gli articoli 116, 119 e 126 concernenti, rispettivamente, la patente di guida e i requisiti fisici e psichici richiesti per il conseguimento e la conferma di validità della patente stessa;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida e, in particolare, l'allegato III concernente i requisiti minimi di idoneità fisica e mentale per la guida di un veicolo a motore;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada e, in particolare, l'articolo 319, concernente i requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validità della patente di guida, nonché l'articolo 320, relativo alle malattie ed affezioni invalidanti riportate nell'Appendice II, per le quali si esclude la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida;

Considerata la necessità di apportare modifiche alla citata Appendice II dell'articolo 320, in considerazione del progresso scientifico intervenuto sulle nuove terapie per i soggetti che hanno subito trapianto di organo;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità espresso in data 19 febbraio 2018;

Sentito il Ministero della salute che ha espresso il proprio parere in data 11 gennaio 2019;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 ottobre 2019;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 gennaio 2020;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 20 aprile 2020;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazioni all'Appendice II - Articolo 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

1. All'Appendice II – Articolo 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera H, secondo capoverso, primo periodo, sopprimere le parole «o di trapianto»;

b) dopo la lettera H è aggiunta la seguente:

«H-*bis*. Trapianti di organo. — Il rilascio della patente di guida a soggetti trapiantati di organo, ovvero la prima conferma di validità della patente di guida successiva al trapianto di organo, sono subordinati ad accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica svolto dalla commissione medica locale. Se, all'esito della visita, la commissione medica locale certifica che il conducente trapiantato presenta una condizione non suscettibile di aggravamento, la patente di guida può essere rilasciata per il periodo ordinariamente previsto dall'articolo 126 del codice e i successivi rinnovi sono subordinati ad accertamento delle condizioni di idoneità psicofisica svolta da uno dei sanitari di cui all'articolo 119 del codice, salvo che questi ritenga necessaria una nuova visita collegiale qualora l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere dubbi circa l'idoneità alla guida».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 2020

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DE MICHELI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2020
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 2787

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 Cost. conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri):

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

(*Omissis*)».

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 13 giugno 1991, n. 190 (Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale):

«Art. 3 — 1. Entro il termine di cui all'art. 1 il Governo, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni del codice della strada, con contestuale abrogazione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420 , e delle altre norme regolamentari incompatibili, e adeguando le disposizioni regolamentari concernenti la segnalazione stradale alle norme contenute nelle direttive comunitarie e agli accordi internazionali in materia, fissando altresì i criteri dell'uniforme pianificazione cui debbono attenersi gli enti cui spetta l'apposizione della segnaletica stradale e tenendo comunque conto di quanto già disposto in attuazione dell'art. 19-*bis* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , introdotto dall'art. 18 della legge 18 marzo 1988, n. 111.

(*Omissis*)».

— Si riporta il testo degli articoli 116, 119 e 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada):

«Art. 116 *(Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore)*. — 1. Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida e, ove richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dell'art. 118-*bis*.

2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'art. 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all'art. 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

3. La patente di guida, conforme al modello UE, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati:

a) AM:

1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici;

3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

b) A1:

1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;

2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW;

c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima;

d) A:

1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;

2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto previsto dall'art. 115, comma 1, lettera *e)*, numero 1);

e) B1: quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera *a)*, numero 3), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;

f) B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli;

g) BE: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg;

h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg;

i) C1E:

1) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;

2) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;

l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

m) CE: complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;

n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

o) D1E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg;

p) D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

q) DE: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.

4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. Ai titolari di patente B speciale è vietata la guida di autoambulanze.

5. La patente di guida conseguita sostenendo la prova pratica su veicolo munito di cambio di velocità automatico consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si intende un veicolo nel quale non è presente il pedale della frizione o la leva manuale per la frizione, per le categorie A, A2 o A1.

6. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame, a categorie di patente diversa da quella posseduta.

7. Si può essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, di cui all'art. 85, comma 2, lettere *a)*, *b) c)* e *d)*, e di servizio di piazza con autovetture con conducente, di cui all'art. 86, i conducenti, di età non inferiore a ventuno anni, conseguono un certificato di abilitazione professionale di tipo KA, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di tipo KB, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria B1 o B.

9. I certificati di abilitazione professionale di cui al comma 8 sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esame stabiliti nel regolamento. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA è necessario che il conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A; ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB è necessario che il conducente abbia almeno la patente di categoria B1.

10. I mutilati ed i minorati fisici, qualora in possesso almeno delle patenti speciali corrispondenti a quelle richieste dal comma 9, possono conseguire i certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità fisica e psichica da parte della commissione medica locale, di cui all'art. 119, comma 4, sulla base delle indicazioni alla stessa fornite dal comitato tecnico, ai sensi dell'art. 119, comma 10.

11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie, come recepite nell'ordinamento interno, i conducenti titolari di patente di guida di categoria C1 o C, anche speciale, ovvero C1E o CE, conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i conducenti titolari di patente di guida di categoria D1, D1E, D e DE conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Quest'ultima è sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari.

12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.

13. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici che aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. A tale fine, i comuni trasmettono al suddetto ufficio, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica.

14. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 ad euro 1.559.

15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.

15-*bis*. Il titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 4.000 euro. Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

16. Fermo restando quando previsto da specifiche disposizioni, chiunque guida veicoli essendo munito della patente di guida ma non di altra abilitazione di cui ai commi 8, 10, 11 e 12, quando prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1.600.

17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI.

18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.».

«Art. 119 *(Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida)*. — 1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.

2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della

salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'accertamento può essere effettuato dai medici di cui al periodo precedente, anche dopo aver cessato di appartenere alle amministrazioni e ai corpi ivi indicati, purché abbiano svolto l'attività di accertamento negli ultimi dieci anni o abbiano fatto parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.

2-*bis*. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie del ricambio dell'unità sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida.

2-*ter*. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all'art. 186-*bis*, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nonché da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente.

3. L'accertamento di cui ai commi 2 e 2-*ter* deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda per sostenere l'esame di guida. La certificazione deve tener conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato da un medico di fiducia.

4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici è effettuato da commissioni mediche locali, costituite dai competenti organi regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono altresì alla nomina dei rispettivi presidenti, nei riguardi:

a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze. Qualora, all'esito della visita di cui al precedente periodo, la commissione medica locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento né di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all'art. 126, commi 2, 3 e 4;

b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;

b-*bis*);

c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri;

d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida;

d-*bis*) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale.

5. Le commissioni di cui al comma 4 comunicano il giudizio di temporanea o permanente inidoneità alla guida al competente ufficio della motorizzazione civile che adotta il provvedimento di sospensione o revoca della patente di guida ai sensi degli articoli 129 e 130 del presente codice. Le commissioni comunicano altresì all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni della validità della patente, anche con riferimento ai veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validità ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali. I provvedimenti di sospensione o di revoca ovvero la riduzione del termine di validità della patente o i diversi provvedimenti, che incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono eventuali adattamenti, possono essere modificati dai suddetti uffici della motorizzazione civile in autotutela, qualora l'interessato produca, a sua richiesta e a sue spese, una nuova certificazione medica rilasciata dagli organi sanitari periferici della società Rete Ferroviaria Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. È onere dell'interessato produrre la nuova certificazione medica entro i termini utili alla eventuale proposizione del ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente ovvero del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. La produzione del certificato oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilità di esperire tali ricorsi.

6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell'art. 129, comma 2, e dell'art. 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi.

7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera *a)*, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.

8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:

a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;

b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;

c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera *a)* del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento per i trasporti terrestri (705). Qualora siano sottoposti a visita aspiranti conducenti che manifestano comportamenti o sintomi associabili a patologie alcolcorrelate, le commissioni mediche sono integrate con la presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle attività di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati. Può intervenire, ove richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia;

d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C e D.

9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo professionale.

10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, è istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.».

«Art. 126 *(Durata e conferma della validità della patente di guida)*. — 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 119, la durata della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'art. 116, commi 8 e 10, è regolata dalle disposizioni del presente articolo. La conferma della validità delle patenti di guida e dei certificati di abilitazione professionale di cui all'art. 116, commi 8 e 10, è subordinata alla permanenza dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida.

2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e BE sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo anno di età sono valide per cinque anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni.

3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide per cinque anni fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età e, oltre tale limite di età, per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in commissione medica locale. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 115, comma 2, lettera *a)*, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, le patenti di categoria C e CE abilitano alla guida di autotreni ed autoarticolati di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t.

4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono valide per cinque anni e per tre anni a partire dal settantesimo anno di età. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 115, comma 2, lettera *b)*, al compimento del sessantesimo anno di età, le patenti di guida di categoria D1 o D, ovvero di categoria D1E o DE abilitano alla guida solo di veicoli per i quali è richiesto rispettivamente il possesso delle patenti di categoria B o BE. È fatta salva la possibilità per il titolare di richiedere la riclassificazione della patente D1 o D, ovvero, D1E o DE rispettivamente in patente di categoria B o BE.

5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati e minorati fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1 e B sono valide per cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il settantesimo anno di età sono valide per tre anni. Alle patenti di guida speciali delle categorie C1, C, D1 e D si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.

6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, al compimento dell'ottantesimo anno di età, rinnovano la validità della patente posseduta ogni due anni.

7. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo di validità dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB è effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione del rinnovo di validità della patente di guida.

8. La validità della patente è confermata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, che trasmette per posta al titolare della patente di guida un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità. A tal fine i sanitari indicati nell'art. 119, comma 2, sono tenuti a trasmettere al suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, nel termine di cinque giorni decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati e ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente di cui al primo periodo. Analogamente procedono le commissioni di cui all'art. 119, comma 4. Non possono essere sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in conto corrente postale degli importi dovuti per la conferma di validità della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita è responsabile in solido dell'omesso pagamento. Il titolare della patente, dopo aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità.

9. Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in un altro Stato per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti nell'art. 119, commi 2-*bis* e 4, dalle autorità diplomatico-consolari italiane presenti negli Stati medesimi, che rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, una specifica attestazione che per il periodo di permanenza all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneità psichica e fisica. Riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino, che ha provveduto secondo quanto previsto nel periodo precedente, dovrà confermare la patente ai sensi del comma 8.

10. L'autorità sanitaria, nel caso che dagli accertamenti di cui al comma 8 rilevi che siano venute a mancare le condizioni per la conferma della validità della patente, comunica al competente ufficio della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti di cui agli articoli 129, comma 2, e 130.

11. Chiunque guida con patente o con altra abilitazione professionale di cui all'art. 116, commi 8, 10, 11 e 12, scaduti di validità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 158 ad euro 639. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, del certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB o della carta di qualificazione del conducente rilasciata ad un conducente titolare di patente di guida emessa da altro Stato, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Al conducente titolare di patente di guida italiana che, nell'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto per la quale è richiesta l'abilitazione di cui all'art. 116, comma 11, guida con tale abilitazione scaduta, si applicano le sanzioni di cui all'art. 216, comma 6.

12. Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo periodo, è punito con le sanzioni di cui all'art. 116, comma 15-*bis*. Le medesime sanzioni si applicano a chiunque viola le disposizioni del comma 4, secondo periodo.».

— Si riporta l'Allegato III del decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 (Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida):

«Allegato III

(previsto dall'art. 23)

Requisiti minimi di idoneità fisica e mentale
per la guida di un veicolo a motore

L'art. 119 del Codice della strada prevede la presentazione di una certificazione medica, rilasciata dai medici di cui allo stesso articolo, ai fini del rilascio della patente di guida, per il rinnovo di validità di quest'ultima, nonché nelle ipotesi in cui è emesso uno specifico provvedimento di revisione della patente, ai sensi dell'art. 128 del Codice della strada.

Tale certificazione deve conformarsi ai requisiti di idoneità fisica e psichica stabiliti dagli articoli da 319, 320, 321, 323, 324, 326, 327, 328 e 329 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Per quanto concerne le seguenti patologie:

vista,

affezioni cardiovascolari,

diabete mellito,

epilessia,

dipendenza da alcool o guida dipendente da alcool,

uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e abuso e consumo abituale di medicinali,

turbe psichiche,

malattie neurologiche,

si fa riferimento a quanto di seguito stabilito.

Conseguentemente, all'appendice II - Art. 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le voci relative alle seguenti patologie: affezioni cardiovascolari, diabete, epilessia, malattie del sistema nervoso, malattie psichiche, sostanze psicoattive, sono soppresse.

Ai fini del presente allegato, i conducenti sono classificati in due gruppi:

Gruppo 1: conducenti di veicoli delle categorie AM, A, A1,A2, B1, B, e BE.

Gruppo 2: conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E nonché i titolari di certificato di abilitazione professionale di tipo KA e KB, giusta il disposto di cui all'art. 311, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

A. REQUISITI VISIVI

A.1. Il candidato al conseguimento della patente di guida (ovvero chi deve rinnovarla o ha l'obbligo di revisione ai sensi dell'art. 128 del codice della strada) deve sottoporsi a esami appropriati per accertare la compatibilità delle sue condizioni visive con la guida di veicoli a motore. Dovranno essere valutati con particolare attenzione: acutezza visiva, campo visivo, visione crepuscolare, sensibilità all'abbagliamento e al contrasto, diplopia e altre funzioni visive che possono compromettere la guida sicura. Se c'è motivo di dubitare che la sua vista non sia adeguata, il candidato deve essere esaminato dalla Commissione medica locale.

A.2. Per i conducenti appartenenti al gruppo 1 che non soddisfano le norme riguardanti il campo visivo e l'acutezza visiva, il rilascio della patente può essere autorizzato da parte della Commissione medica locale in "casi eccezionali", correlati alla situazione visiva del conducente, ponendo limitazioni riguardo alla guida. In questi casi il conducente deve essere sottoposto a visita dalla Commissione che verifica, avvalendosi di accertamenti da parte di medico specialista oculista anche l'assenza di altre patologie che possono pregiudicare la funzione visiva, fra cui la sensibilità all'abbagliamento, al contrasto, la visione crepuscolare, eventualmente avvalendosi anche di prova pratica di guida. La documentazione sanitaria inerente agli accertamenti posti a base del giudizio espresso dovrà restare agli atti per almeno cinque anni.

A.3. Gruppo 1

A.3.1. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere un'acutezza visiva binoculare complessiva, anche con correzione ottica, se ben tollerata, di almeno 0,7, raggiungibile sommando l'acutezza visiva posseduta da entrambi gli occhi, purché il visus nell'occhio che vede peggio non sia inferiore a 0,2.

A.3.2. Il campo visivo binoculare posseduto deve consentire una visione in orizzontale di almeno 120 gradi, con estensione di non meno di 50 gradi verso destra o verso sinistra e di 20 gradi verso l'alto e verso il basso. Non devono essere presenti difetti in un raggio di 20 gradi rispetto all'asse centrale, inoltre deve essere posseduta una visione sufficiente in relazione all'illuminazione crepuscolare, un idoneo tempo di recupero dopo abbagliamento e un'idonea sensibilità al contrasto, in caso di insufficienza di tali due ultime funzioni la Commissione medica locale può autorizzare la guida solo alla luce diurna.

A.3.3. Qualora sia rilevata o dichiarata una malattia degli occhi progressiva, la patente di guida può essere rilasciata o rinnovata dalla Commissione con validità limitata nella durata e se del caso con limitazione per la guida notturna, avvalendosi di consulenza da parte di medico specialista oculista.

A.3.4. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida monocolo, organico o funzionale, deve possedere un'acutezza visiva di non meno 0,8, raggiungibile anche con lente correttiva se ben tollerata. Il medico monocratico deve certificare che tale condizione di vista monoculare esiste da un periodo di tempo sufficientemente lungo (almeno sei mesi) da consentire l'adattamento del soggetto e che il campo visivo consenta una visione in orizzontale di almeno 120 gradi e di non meno di 60 gradi verso destra o verso sinistra e di 25 gradi verso l'alto e 30 gradi verso il basso.

Non devono essere presenti difetti in un raggio di 30 gradi rispetto all'asse centrale, inoltre deve essere posseduta una visione sufficiente in relazione all'illuminazione crepuscolare e dopo abbagliamento con idoneo tempo di recupero e idonea sensibilità al contrasto, tali condizioni devono essere opportunamente verificate.

Nel caso in cui uno o più requisiti non sono presenti il giudizio viene demandato alla Commissione medica locale che, avvalendosi di consulenza da parte di medico specialista oculista, valuta con estrema cautela se la patente di guida può essere rilasciata o rinnovata, eventualmente con validità limitata nella durata e se del caso con limitazione per la guida notturna.

A.3.5. A seguito di diplopia sviluppata recentemente o della perdita improvvisa della visione in un occhio, ai fini del raggiungimento di un adattamento adeguato non è consentito guidare per un congruo periodo di tempo,da valutare da parte di medico specialista oculista; trascorso tale periodo, la guida può essere autorizzata dalla Commissione medica locale, acquisito il parere di un medico specialista oculista, eventualmente con prescrizione di validità limitata nella durata e se del caso con limitazione per la guida notturna.

A.4. Gruppo 2

A.4.1. Il candidato al rilascio o al rinnovo della patente di guida deve possedere una visione binoculare con un'acutezza visiva, se del caso raggiungibile con lenti correttive, di almeno 0,8 per l'occhio più valido e di almeno 0,4 per l'occhio meno valido. Se per ottenere i valori di 0,8 e 0,4 sono utilizzate lenti correttive, l'acutezza visiva minima (0,8 e 0,4) deve essere ottenuta o mediante correzione per mezzo di lenti a tempiale con potenza non superiore alle otto diottrie come equivalente sferico o mediante lenti a contatto anche con potere diottrico superiore. La correzione deve risultare ben tollerata.

A.4.2. Il campo visivo orizzontale binoculare posseduto deve essere di almeno 160 gradi, con estensione di 80 gradi verso sinistra e verso destra e di 30 gradi verso l'alto e 30 verso il basso. Non devono essere presenti binocularmente difetti in un raggio di 30 gradi rispetto all'asse centrale.

A.4.3. La patente di guida non deve essere rilasciata o rinnovata al candidato o al conducente che presenta significative alterazioni della visione crepuscolare e della sensibilità al contrasto e una visione non sufficiente dopo abbagliamento, con tempo di recupero non idoneo anche nell'occhio con risultato migliore o diplopia.

A seguito della perdita della visione da un occhio o di gravi alterazioni delle altre funzioni visive che permettevano l'idoneità alla guida o di insorgenza di diplopia deve essere prescritto un periodo di adattamento adeguato, non inferiore a sei mesi, in cui non è consentito guidare. Trascorso tale periodo la Commissione medica locale, acquisito il parere di un medico specialista oculista può consentire la guida con eventuali prescrizioni e limitazioni.

B. AFFEZIONI CARDIOVASCOLARI

Le affezioni che possono esporre il conducente o il candidato al rilascio o al rinnovo di una patente di guida a una improvvisa menomazione del suo sistema cardiovascolare, tale da provocare una repentina alterazione delle funzioni cerebrali, costituiscono un pericolo per la sicurezza stradale.

B.1. Gruppo 1

B.1.1. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato colpito da gravi disturbi del ritmo cardiaco.

B.1.2. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente portatore di uno stimolatore cardiaco, previo parere di un medico autorizzato e controllo medico regolare.

B.1.3. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente colpito da anomalie della tensione arteriosa deve essere valutato in funzione degli altri dati dell'esame, delle eventuali complicazioni associate e del pericolo che esse possono costituire per la sicurezza della circolazione.

B.1.4. In generale, la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente colpito da angina pectoris che si manifesti in stato di riposo o di emozione. Il rilascio o il rinnovo della patente di guida al candidato o conducente che sia stato colpito da infarto del miocardio è subordinato al parere di un medico autorizzato e, se necessario, a un controllo medico regolare.

B.2. Gruppo 2

B.2.5. L'autorità medica competente tiene in debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo.

C. DIABETE MELLITO

Nelle disposizioni per "ipoglicemia grave" si intende la condizione in cui è necessaria l'assistenza di un'altra persona, mentre per "ipoglicemia ricorrente" si intende la manifestazione in un periodo di 12 mesi di una seconda ipoglicemia grave. Tale condizione è riconducibile esclusivamente a patologia diabetica in trattamento con farmaci che possono indurre ipoglicemie gravi, come l'insulina o farmaci orali "insulinostimolanti" come sulfaniluree e glinidi.

C.1. Gruppo 1

C.1.1. L'accertamento dei requisiti per il rilascio o il rinnovo della patente di guida del candidato o del conducente affetto da diabete mellito è effettuato dal medico monocratico di cui al comma 2 dell'art. 119 del codice della strada, previa acquisizione del parere di un medico specialista in diabetologia o con specializzazione equipollente (ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni) operante presso le strutture pubbliche o private accreditate e convenzionate.

C.1.2. In caso di presenza di comorbilità o di gravi complicanze che possono pregiudicare la sicurezza alla guida il giudizio di idoneità è demandato alla Commissione medica locale.

In caso di trattamento farmacologico con farmaci che possono indurre una ipoglicemia grave il candidato o il conducente può essere dichiarato idoneo alla guida di veicoli del gruppo 1 fino a un periodo massimo di 5 anni, nel rispetto dei limiti previsti in relazione all'età.

C.1.3. La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o al conducente affetto da diabete mellito che soffre di ipoglicemia grave e ricorrente o di un'alterazione dello stato di coscienza per ipoglicemia. Il candidato o conducente affetto da diabete mellito deve dimostrare di comprendere il rischio di ipoglicemia e di controllare in modo adeguato la sua condizione.

C.1.4. Per i candidati o conducenti affetti da diabete mellito in trattamento solo dietetico, o con farmaci che non inducono ipoglicemie gravi, come metformina, inibitori dell'alfa-glicosidasi, glitazoni, analoghi o mimetici del GLP-1, inibitori del DPP-IV in monoterapia o in associazione tra loro, il limite massimo di durata di validità della patente di guida, in assenza di complicanze che interferiscano con la sicurezza alla guida, può essere fissato secondo i normali limiti di legge previsti in relazione all'età.

C.2. Gruppo 2

C.2.1. In caso di trattamento con farmaci che possano indurre ipoglicemie gravi, (come insulina, e farmaci orali come sulfaniluree e glinidi) l'accertamento dei requisiti per il rilascio o il rinnovo della patente di guida del gruppo 2 da parte della Commissione medica locale, a candidati o conducenti affetti da diabete mellito è effettuato avvalendosi di consulenza da parte di un medico specialista in diabetologia o specializzazione equipollente (ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni) operante presso le strutture pubbliche o private accreditate e convenzionate, che possa attestare le seguenti condizioni:

a) assenza di crisi di ipoglicemia grave nei dodici mesi precedenti;

b) il conducente risulta pienamente cosciente dei rischi connessi all'ipoglicemia;

c) il conducente ha dimostrato di controllare in modo adeguato la sua condizione, monitorando il livello di glucosio nel sangue, secondo il piano di cura;

d) il conducente ha dimostrato di comprendere i rischi connessi all'ipoglicemia;

e) assenza di gravi complicanze connesse al diabete che possano compromettere la sicurezza alla guida.

In questi casi, la patente di guida può essere rilasciata o confermata di validità per un periodo massimo di tre anni o per un periodo inferiore in relazione all'età.

C.2.2. Per i candidati o conducenti affetti da diabete mellito in trattamento solo dietetico, o con farmaci che non inducono ipoglicemie gravi, come metformina, inibitori dell'alfa-glicosidasi, glitazoni, analoghi o mimetici del GLP-1, inibitori del DPP-IV in monoterapia o in associazione tra loro, il limite massimo di durata della patente di guida, in assenza di complicanze che interferiscano con la sicurezza alla guida, può essere fissato secondo i normali limiti di legge previsti in relazione all'età.

C.2.3. In caso di crisi di ipoglicemia grave nelle ore di veglia, anche al di fuori delle ore di guida, ricorre l'obbligo di segnalazione all'Ufficio Motorizzazione civile, per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 128 del codice della strada.

C.2.4. In caso di modifiche della terapia farmacologica durante il periodo di validità della patente di guida di veicoli sia di Gruppo 1 che di Gruppo 2, con aggiunta di farmaci che possono indurre ipoglicemia grave (insulina o farmaci orali "insulino-stimolanti" come sulfaniluree o glinidi); ricorre l'obbligo di segnalazione all'Ufficio Motorizzazione civile per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 128 del Codice della strada.

D. EPILESSIA

D.1. Le crisi epilettiche o le altre alterazioni improvvise dello stato di coscienza costituiscono un pericolo grave per la sicurezza stradale allorché sopravvengono al momento della guida di un veicolo a motore. La valutazione pertanto dovrà essere fatta con particolare attenzione da parte della Commissione medica locale.

Per "epilessia" si intende il manifestarsi di due o più crisi epilettiche non provocate, a distanza di meno di cinque anni l'una dall'altra.

Per "crisi epilettica provocata" si intende una crisi scatenata da una causa identificabile e potenzialmente evitabile.

D.2. Una persona che ha una crisi epilettica iniziale o isolata o perde conoscenza deve essere dissuasa dalla guida. È richiesto il parere di uno specialista in neurologia o in disciplina equipollente, (ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni) che deve specificare il periodo di interdizione alla guida.

D.3. È estremamente importante identificare la sindrome epilettica specifica per valutare correttamente il livello di sicurezza rappresentato dal soggetto durante la guida (compreso il rischio di ulteriori crisi) e definire la terapia più adeguata. La valutazione deve essere effettuata da uno specialista in neurologia o in disciplina equipollente (ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modifiche e integrazioni).

D.4. Le persone che sono considerate clinicamente guarite su certificazione rilasciata da uno specialista in neurologia (o disciplina equipollente) e non hanno presentato crisi epilettiche da almeno 10 anni in assenza di trattamento farmacologico non sono più soggette a restrizioni o limitazioni.

D.5. I soggetti liberi da crisi da almeno 5 anni ma che risultino tuttora in trattamento saranno ancora sottoposti a controlli periodici da parte della Commissione medica locale che stabilirà la durata del periodo di idoneità dopo aver acquisito la certificazione emessa dallo specialista in neurologia o disciplina equipollente. Per i soggetti liberi da crisi da almeno 10 anni ma ancora in trattamento non è previsto il conseguimento/rinnovo della patente del gruppo 2.

D.6. Tutta la documentazione sanitaria dovrà restare agli atti della Commissione medica locale per almeno dieci anni.

D.7. Gruppo 1

D.7.1. La patente di guida di un conducente con epilessia del gruppo 1 deve essere oggetto di attenta valutazione da parte della Commissione medica locale finché l'interessato non abbia trascorso un periodo di cinque anni senza crisi epilettiche in assenza di terapia.

I soggetti affetti da epilessia non soddisfano i criteri per una patente di guida senza restrizioni. Vi è obbligo di segnalazione, ai fini delle limitazioni al rilascio o della revisione di validità della patente di guida, all'Ufficio della Motorizzazione civile dei soggetti affetti da epilessia da parte di Enti o Amministrazioni che per motivi istituzionali di ordine amministrativo previdenziale, assistenziale o assicurativo abbiano accertato l'esistenza di tale condizione (per esenzione dalla spesa sanitaria, riconoscimento di invalidità civile, accertamenti dei servizi medico legali, ecc.).

D.7.2. Crisi epilettica provocata: il candidato che ha avuto una crisi epilettica provocata a causa di un fattore scatenante identificabile, con scarsa probabilità che si ripeta al volante, può essere dichiarato idoneo alla guida su base individuale, subordinatamente a un parere neurologico (se del caso, l'idoneità deve essere certificata tenendo conto degli altri requisiti psicofisici richiesti dalle norme vigenti, con riferimento, ad esempio, all'uso di alcol o ad altri fattori di morbilità).

D.7.3. Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di sei mesi senza crisi, a condizione che sia stata effettuata una valutazione medica specialistica appropriata. Il periodo di osservazione dovrà essere protratto finché l'interessato non abbia trascorso un periodo di cinque anni senza crisi epilettiche.

D.7.4. Altra perdita di conoscenza: la perdita di conoscenza deve essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida.

D.7.5. Epilessia: il conducente o il candidato può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo, documentato e certificato da parte dello specialista neurologo, di un anno senza ulteriori crisi.

D.7.6. Crisi esclusivamente durante il sonno: il candidato o il conducente che soffre di crisi esclusivamente durante il sonno può essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al periodo senza crisi previsto per l'epilessia (un anno). In caso di attacchi/crisi durante la veglia, è richiesto un periodo di un anno senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di guida (*cfr.* "Epilessia").

D.7.7. Crisi senza effetti sullo stato di coscienza o sulla capacità di azione: il candidato o il conducente che soffre esclusivamente di crisi a proposito delle quali è dimostrato che non incidono sullo stato di coscienza e che non causano incapacità funzionale, può essere dichiarato idoneo alla guida a condizione che il manifestarsi delle crisi sia stato osservato per un periodo non inferiore al periodo senza crisi previsto per l'epilessia (un anno). In caso di attacchi/crisi di natura diversa, è richiesto un periodo di un anno senza ulteriori manifestazioni prima del rilascio della patente di guida (*cfr.* "Epilessia").

D.7.8. Crisi dovute a modificazioni o a riduzioni della terapia antiepilettica per decisione del medico: al paziente può essere raccomandato di non guidare per un periodo di sei mesi dall'inizio del periodo di sospensione del trattamento. In caso di crisi che si manifestano nel periodo in cui il trattamento medico è stato modificato o sospeso per decisione del medico, il paziente deve essere sospeso dalla guida per tre mesi se il trattamento efficace precedentemente applicato viene nuovamente applicato.

D.7.9. Dopo un intervento chirurgico per curare l'epilessia: il conducente o il candidato può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo, documentato e certificato da parte dello specialista, di un anno senza ulteriori crisi.

D.8. Gruppo 2

D.8.1. Il candidato non deve assumere farmaci antiepilettici per tutto il prescritto periodo di dieci anni senza crisi. Deve essere stato effettuato un controllo medico appropriato con un approfondito esame neurologico che non ha rilevato alcuna patologia cerebrale e alcuna attività epilettiforme all'elettroencefalogramma (EEG).

D.8.2. Crisi epilettica provocata: Il candidato che ha avuto una crisi epilettica provocata a causa di un fattore scatenante identificabile con scarsa probabilità di ripetizione durante la guida può essere dichiarato idoneo alla guida su base individuale per veicoli ad uso privato e non per trasporto terzi, subordinatamente a un parere neurologico. Dopo l'episodio acuto è opportuno eseguire un EEG e un esame neurologico adeguato.

Un soggetto con una lesione strutturale intracerebrale che presenta un rischio accresciuto di crisi non deve guidare veicoli appartenenti al gruppo 2 (se del caso, l'idoneità deve essere certificata tenendo conto degli altri requisiti psicofisici richiesti dalle norme vigenti, con riferimento, ad esempio, all'uso di alcol o ad altri fattori di morbilità).

D.8.3. Prima o unica crisi epilettica non provocata: il candidato che ha avuto una prima crisi epilettica non provocata può essere dichiarato idoneo alla guida dopo un periodo di dieci anni senza ulteriori crisi senza il ricorso a farmaci antiepilettici, a condizione che sia stata effettuata una valutazione medica specialistica appropriata.

D.8.4. Altra perdita di conoscenza: la perdita di conoscenza deve essere valutata in base al rischio di ricorrenza durante la guida (se del caso, l'idoneità deve essere certificata tenendo conto degli altri requisiti psicofisici richiesti dalle norme vigenti, con riferimento, ad esempio, all'uso di alcol o ad altri fattori di morbilità).

D.8.5. Epilessia: devono trascorrere dieci anni senza crisi epilettiche, senza l'assunzione di farmaci antiepilettici e senza alcuna attività epilettiforme all'elettroencefalogramma (EEG). La stessa regola si applica anche in caso di epilessia dell'età pediatrica. In questi casi la Commissione dovrà stabilire una validità limitata che non potrà essere superiore a due anni.

Determinati disturbi (per esempio malformazione arterio-venosa o emorragia intracerebrale) comportano un aumento del rischio di crisi, anche se le crisi non si sono ancora verificate. In una siffatta situazione ai fini del rilascio della patente di guida la Commissione medica locale dovrà attentamente valutare tale rischio, stabilendo un opportuno periodo di verifica, con validità della possibilità di guidare non superiore a 2 anni ove non diversamente disposto.

E. ALCOOL

Il consumo di alcool costituisce un pericolo importante per la sicurezza stradale. Tenuto conto della gravità del problema, si impone una grande vigilanza sul piano medico.

E.1. Gruppo 1

La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che si trovi in stato di dipendenza dall'alcool o che non possa dissociare la guida dal consumo di alcool. La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente che si sia trovato in stato di dipendenza dall'alcool, al termine di un periodo constatato di astinenza, previa valutazione della Commissione medica locale.

E.2. Gruppo 2

La Commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema severità i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. La validità della patente, in questi casi non può essere superiore a due anni.

F. SOSTANZE PSICOTROPE, STUPEFACENTI E MEDICINALI

F.1. Uso di sostanze psicotrope o stupefacenti.

La patente di guida non deve essere rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che faccia uso di sostanze psicotrope o stupefacenti, qualunque sia la categoria di patente richiesta.

F.2. Abuso o consumo abituale di medicinali.

F.2.1. Gruppo 1

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente che abusi o faccia uso abituale di qualsiasi medicinale o associazione di medicinali nel caso in cui la quantità assunta sia tale da avere influenza sull'abilità alla guida. La relativa valutazione della sussistenza dei requisiti di idoneità psicofisica per la guida di veicoli a motore è demandata alla Commissione medica locale.

F.2.2. Gruppo 2

La Commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema severità i rischi e pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. La validità della patente, in questi casi non può essere superiore a due anni.

G. TURBE PSICHICHE

G.1. Gruppo 1

La patente di guida non è né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente:

colpito da turbe psichiche gravi congenite o acquisite in seguito a malattie, traumi o interventi neurochirurgici;

colpito da ritardo mentale grave;

colpito da turbe del comportamento gravi della senescenza o da turbe gravi della capacità di giudizio, di comportamento e di adattamento connessi con la personalità salvo nel caso in cui la domanda sia sostenuta dal parere di un medico autorizzato ed eventualmente sottoposta a un controllo medico regolare salvo i casi che la commissione medica locale può valutare in modo diverso avvalendosi, se del caso della consulenza specialistica presso strutture pubbliche.

G.2. Gruppo 2

La Commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema severità i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli che rientrano nella definizione di tale gruppo. La validità della patente, in questi casi non può essere superiore a due anni.

H. MALATTIE NEUROLOGICHE E SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE NEL SONNO

H.1. Malattie neurologiche

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata a candidati o conducenti colpiti da gravi affezioni neurologiche di grado tale da risultare incompatibili con la sicurezza della guida.

La commissione medica locale, anche avvalendosi dell'esito di visita specialistica presso strutture pubbliche, può autorizzare la guida in relazione allo stato evolutivo ed alle capacità funzionali possedute, previa valutazione della compatibilità della sintomatologia sensitiva, sensoriale, motoria e del trofismo muscolare, dovuta a malattie neurologiche od a postumi invalidanti di interventi chirurgici o traumatici del sistema nervoso centrale o periferico, con la sussistenza di condizioni che possano far escludere pregiudizi per la sicurezza della circolazione. In tali casi, gli interessati devono dimostrare di essere in grado di azionare, in condizioni di sicurezza, i comandi del veicolo della categoria per la quale si richiede il rilascio o il rinnovo di validità della patente. La validità della patente, in questi casi, non può essere superiore a due anni.

H2. DISTURBI DEL SONNO DA APNEE OSTRUTTIVE NOTTURNE (22)

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata a candidati o conducenti affetti da disturbi del sonno causati da apnee ostruttive notturne che determinano una grave ed incoercibile sonnolenza diurna, con accentuata riduzione delle capacità dell'attenzione non adeguatamente controllate con le cure prescritte.

Il medico, di cui all'art. 119, comma 2, del codice della strada, sottopone a particolare valutazione i soggetti per i quali sussistono sintomi riconducibili alla sindrome da apnea ostruttiva notturna. Nei casi in cui si possa concludere per l'assenza o lieve entità di sonnolenza diurna, il medico di cui all'art. 119, comma 2, del codice della strada, certifica l'idoneità alla guida del conducente. Nel caso sussistano dubbi circa l'idoneità e la sicurezza di guida, l'accertamento dei requisiti di idoneità psichici e fisici è demandato alla commissione medica locale.

La commissione medica locale può autorizzare alla guida i soggetti affetti da sindrome da apnee ostruttive notturne moderate o gravi che dimostrino un adeguato controllo della sintomatologia presentata con relativo miglioramento della sonnolenza diurna, se del caso confermato da parere specialistico di strutture pubbliche.

La validità della patente rilasciata o rinnovata, eventualmente anche con prescrizioni da parte della Commissione Medica Locale, non può superare i tre anni per i conducenti del gruppo 1 ed un anno per i conducenti del gruppo 2.».

— Si riporta il testo dell'art. 319, dell'art. 320 e della relativa Appendice II del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada), come modificata dal presente decreto:

«Art. 319 *(Art. 119 Cod. Str. - Requisiti fisici e psichici per il conseguimento, la revisione e la conferma di validità della patente di guida)*. — 1. Per il conseguimento, la revisione o la conferma di validità della patente di guida per autoveicoli o motoveicoli occorre che il richiedente, all'accertamento sanitario praticato con i comuni esami clinici e con gli accertamenti specialistici ritenuti necessari, non risulti affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale, tale da impedire di condurre con sicurezza i tipi di veicoli alla guida dei quali la patente abilita.

2. I medici di cui all'art. 119, comma 2, del codice, nel rilasciare il certificato d'idoneità alla guida, dovranno tenere in particolare considerazione le affezioni morbose di cui all'art. 320.

3. Quando dalle constatazioni obiettive, o dai risultati della visita psicologica di cui all'art. 119, comma 9, del codice, e dalle altre indagini cliniche e di laboratorio ritenute indispensabili, si evidenzino malattie fisiche o psichiche o deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali di cui agli articoli 320, 321, 322 e 323, il medico può rilasciare il certificato di idoneità solo quando accerti e dichiari che esse non possono comunque pregiudicare la sicurezza nella guida di quei tipi di veicoli ai quali la patente abilita.

4. Nei casi dubbi, o quando sia espressamente previsto, il giudizio di idoneità viene demandato alla competenza della commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, del codice, che indicherà anche l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo, cui è subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della patente di guida.

5. Il medico accertatore di cui all'art. 119, comma 2, del codice, effettua la visita medica di idoneità alla guida presso la struttura pubblica di appartenenza o comunque all'interno di gabinetti medici dotati delle attrezzature necessarie allo scopo.».

«Art. 320 *(Art. 119 Cod. Str. - Malattie invalidanti)*. — 1. Le malattie ed affezioni riportate nell'appendice II al presente titolo, con le specificazioni per ognuna di esse indicate nell'appendice medesima, escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida.».

«Appendici al Titolo IV - Appendice II

Art. 320 *(Malattie invalidanti)*. — 1. Le malattie ed affezioni che escludono la possibilità di rilascio del certificato di idoneità alla guida sono quelle sottoindicate:

A. Affezioni cardiovascolari.

La patente di guida non deve essere rilasciata nè confermata ai candidati o conducenti colpiti da un'affezione cardiovascolare ritenuta incompatibile con la sicurezza della guida. Nei casi dubbi, ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi, il giudizio di idoneità verrà espresso dalla commissione medica locale che può avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La commissione medica locale terrà nel debito conto i rischi o pericoli addizionali connessi con la guida di veicoli conducibili con le patenti delle categorie C, D, E.

B. Diabete.

La patente di guida può essere rilasciata o rinnovata al candidato o conducente colpito da diabete mellito, con parere di un medico autorizzato e regolare controllo medico specifico per ogni caso.

La patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata al candidato o conducente di questo gruppo colpito da diabete mellito che necessiti di un trattamento con insulina, salvo casi eccezionali debitamente giustificati dal parere di un medico autorizzato e con controllo medico regolare.

C. Malattie endocrine.

In caso di disturbi endocrini gravi, diversi dal diabete, in forme di entità tale da compromettere la sicurezza della guida, la patente di guida non potrà essere rilasciata o confermata salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di conferma sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale.

D. Malattie del sistema nervoso.

La patente di guida non deve essere né rilasciata né confermata a candidati o conducenti colpiti da:

a) encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva e/o a disturbi miotonici;

b) malattie del sistema nervoso periferico;

c) postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico.

A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione, nei casi *a)*, *b)* e *c)* sopracitati, a seguito dell'esito della visita specialistica presso strutture pubbliche, ove ritenuta necessaria, può essere rilasciata o confermata la patente di guida a condizione che dette malattie non siano in stato avanzato e che la funzione degli arti sia buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza della guida. In tali casi gli interessati devono mostrare di essere capaci di usare i comandi del veicolo appartenente alla categoria per la quale si richiede il rilascio della patente, in condizioni di sicurezza. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità;

d) epilessia.

La concessione di patente delle sole categorie A e B agli epilettici è consentita a soggetti che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall'effettuazione di terapie antiepilettiche di mantenimento e controllo. Tale condizione dovrà essere verificata dalla commissione medica locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico di fiducia o da uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità. La patente di guida delle categorie C, D, E non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di epilessia.

E. Malattie psichiche.

La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata a candidati o conducenti che siano affetti da turbe psichiche in atto dovute a malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul sistema nervoso centrale o periferico o colpiti da ritardo mentale grave o che soffrono di psicosi o di turbe della personalità, quando tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza della guida, salvo i casi che la commissione medica locale potrà valutare in modo diverso avvalendosi, se del caso, della consulenza specialistica presso strutture pubbliche. La commissione medica locale, terrà in quest'ultimo caso in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con la guida dei veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.

F. Sostanze psicoattive.

La patente di guida non deve essere rilasciata o confermata ai candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope né a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli. Nel caso in cui tale dipendenza sia passata e non più attuale la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva del singolo candidato o conducente, sulla base di idonei accertamenti clinici e di laboratorio, e dopo essersi eventualmente avvalsa della consulenza di uno specialista appartenente ad una struttura pubblica, può esprimere parere favorevole al rilascio o alla conferma. La commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema severità i rischi addizionali connessi con la guida di veicoli delle categorie C, D, E. La validità della patente in questi casi non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.

G.

H. Malattie dell'apparato urogenitale.

La patente di guida non deve essere rilasciata né confermata ai candidati o conducenti che soffrono di insufficienza renale grave.

Limitatamente ai candidati o conducenti per patenti delle categorie A, B, la patente di guida può essere rilasciata o confermata quando l'insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico. La certificazione relativa deve essere rilasciata dalla commissione medica locale. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la conferma e la revisione valgono le stesse modalità.

H-*bis*. Trapianti di organo.

Il rilascio della patente di guida a soggetti trapiantati di organo, ovvero la prima conferma di validità della patente di guida successiva al trapianto di organo, sono subordinati ad accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica svolto dalla commissione medica locale. Se, all'esito della visita, la commissione medica locale certifica che il conducente trapiantato presenta una condizione non suscettibile di aggravamento, la patente di guida può essere rilasciata per il periodo ordinariamente previsto dall'art. 126 del codice e i successivi rinnovi possono essere sono subordinati ad accertamento delle condizioni di idoneità psicofisica svolta da uno dei sanitari di cui all'art. 119 del codice, salvo che questi ritenga necessaria una nuova visita collegiale qualora l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere dubbi circa l'idoneità alla guida.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'Appendice II dell'art. 320 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal presente decreto, si veda nelle note alle premesse.

20G00087

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 27 maggio 2020.

Definizione delle modalità di presentazione delle richieste di ammissione ai finanziamenti da parte dei comuni, nonché i criteri di ripartizione delle relative risorse.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città» convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;

Visto l'art. 5, comma 2-*ter*, del citato decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017, che autorizza la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, per sostenere gli oneri sopportati dai comuni per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza, previsti nell'ambito dei patti per la sicurezza urbana sottoscritti tra i prefetti e i sindaci, ai sensi del medesimo art. 5, comma 2, lettera *a)*;

Visto l'art. 35-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, che ha rideterminato l'autorizzazione di spesa di cui al citato art. 5, comma 2-*ter* del decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017, prevedendo un incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2019, 17 milioni di euro per l'anno 2020, di 27 milioni di euro per l'anno 2021 e di 36 milioni di euro per l'anno 2022;

Visto l'art. 11-*bis*, comma 17, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che per l'anno 2019 ha incrementato di ulteriori 20 milioni di euro l'autorizzazione di spesa di cui al predetto art. 5, comma 2-*ter*;

Considerato che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 31 gennaio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 57 del 9 marzo 2018, sono state definite le modalità di presentazione delle richieste di ammissione al finanziamento da parte dei comuni, nonché i criteri di ripartizione delle relative somme stanziate per gli anni 2017, 2018 e 2019, dal citato art. 5, comma 2-*ter*, del decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017, incrementate per l'anno 2019, di 10 milioni di euro e di 20 milioni di euro rispettivamente dal citato art. 35-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge, n. 132 del 2018 e dal richiamato art. 11-*bis*, comma 17, del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019;

Rilevato che, ultimate le procedure di valutazione delle richieste da parte dei comuni secondo le modalità di cui al citato decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 31 gennaio 2018, sono state assegnate le risorse stanziate per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, per un ammontare complessivo di 67 milioni di euro;

Visto l'art. 11-*bis*, comma 19, del citato decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, che demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, la definizione delle modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle ulteriori risorse di cui all'art. 35-*quinquies* del decreto-legge n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2019, relativamente alle annualità 2020, 2021 e 2022;

Ritenuto pertanto, di dover dare attuazione al citato art. 11-*bis*, comma 19, del decreto-legge n. 135 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019, con riguardo alle somme stanziate relativamente all'anno 2020;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto è adottato ai sensi dell'art. 11-*bis*, comma 19, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e definisce le modalità di presentazione da parte dei comuni delle richieste di ammissione ai finanziamenti, nonché i criteri per la ripartizione delle risorse stanziate dall'art. 5, comma 2-*ter*, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, incrementate di 17 milioni di euro per l'anno 2020, dall'art. 35-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, per l'anno 2020.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 243 del 2016»: l'art. 7-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18;

b) «Codice dei contratti pubblici»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni, recante il codice dei contratti pubblici;

c) «Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica» il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'art. 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

d) «decreto legislativo n. 267 del 2000»: il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

e) «decreto-legge»: il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città» convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;

f) «decreto-legge n. 113 del 2018»: il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132;

g) «decreto-legge n. 135 del 2018»: il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12;

h) «decreto Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2019» il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, recante: «Modalità di verifica del volume complessivo annuale di stanziamenti in conto capitale delle Amministrazioni centrali proporzionale alla popolazione nelle regioni del Sud», che sostituisce il precedente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2017;

i) «decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010»: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"», limitatamente alle parti ancora applicabili, in relazione a quanto previsto dall'art. 216, del «Codice dei contratti pubblici»;

l) «direttiva del Ministro dell'interno del 2 marzo 2012»: la direttiva del Ministro dell'interno n. 558/SICPART/421.2/70/224632 del 2 marzo 2012, avente ad oggetto: «direttiva del Ministero dell'interno sui sistemi di videosorveglianza in ambito comunale»;

m) «finanziamento»: la quota parte delle risorse di cui all'art. 2-*ter* del «decreto-legge» da assegnare ai comuni interessati, per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui al comma 2, lettera *a)*, del medesimo «decreto-legge»;

n) «linee generali»: le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata in data 24 gennaio 2018, di cui all'art. 2, comma 1, del «decreto-legge»;

o) «linee guida»: le linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana, adottate su proposta del Ministro dell'interno con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in data 26 luglio 2018, di cui all'art. 5, comma 1, del «decreto-legge»;

p) «patto» o «patti»: il patto o i patti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, in coerenza con le «linee generali» di cui all'art. 2 del «decreto-legge», nel rispetto delle «linee guida», di cui all'art. 5, comma 1, del medesimo «decreto-legge», con i quali possono essere individuati, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano;

q) «progetto»: il progetto relativo alla realizzazione ed all'installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, del «decreto-legge».

Art. 2.

Requisiti di ammissibilità delle richieste dei comuni interessati

1. Possono produrre richiesta per accedere al «finanziamento» i comuni:

a) che hanno sottoscritto i «patti» che individuano come prioritario obiettivo, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, l'installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate zone del territorio comunale o infra-comunale;

b) che intendono realizzare sistemi di videosorveglianza il cui tracciato di progetto non si sovrappone con quelli già precedentemente realizzati con finanziamenti comunitari, statali, regionali o provinciali, concessi o erogati negli ultimi cinque anni. Non è comunque ammesso il finanziamento per la sostituzione o la manutenzione di sistemi di videosorveglianza già realizzati;

c) i cui progetti sono stati preventivamente approvati in sede di «Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica», in quanto conformi alle caratteristiche prescritte dalle vigenti direttive impartite dal Ministero dell'interno;

d) che dimostrano di possedere la disponibilità delle somme, regolarmente iscritte a bilancio, ovvero che si impegnano ad iscrivere quelle occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza da realizzare, fino ad un massimo di cinque anni dalla data di ultimazione degli interventi.

2. Ai fini del presente decreto i «patti» sottoscritti dopo l'entrata in vigore del «decreto-legge», vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, consentono il finanziamento dei sistemi di videosorveglianza, con imputabilità delle somme stanziate per l'esercizio finanziario 2020.

Art. 3.

Termini di presentazione delle richieste

1. Le richieste dei comuni di ammissione al finanziamento per l'esercizio finanziario 2020 devono essere presentate alla Prefettura-UTG territorialmente competente entro il 30 giugno 2020, la quale provvede a trasmetterle al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia non oltre il 31 agosto successivo.

2. La commissione di cui all'art. 5, ultimata l'istruttoria delle richieste pervenute, provvede alla redazione delle graduatorie di cui all'art. 7, ai fini della concessione del finanziamento secondo le modalità indicate dall'art. 8.

Art. 4.

Modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni e documentazione da allegare

1. I comuni presentano le richieste di ammissione ai finanziamenti alla Prefettura-UTG territorialmente competente. La Prefettura-UTG trasmette le richieste all'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza, unitamente ad una propria relazione nella quale:

a) attesta la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 2, in base alle dichiarazioni rese dai comuni ed agli atti in proprio possesso;

b) fornisce un rapporto circa i fenomeni di criminalità diffusa insistenti nell'area urbana interessata dall'installazione del sistema di videosorveglianza per il quale viene richiesto il finanziamento, valutati sulla base delle indicazioni contenute nelle «linee guida»;

c) attesta l'indice di delittuosità, relativo all'anno precedente a quello di presentazione della richiesta, registrato nel territorio del comune interessato.

2. Le richieste di ammissione ai finanziamenti devono essere, a pena di irricevibilità, redatte sul modello di cui all'allegato A) al presente decreto ed essere corredate da:

a) copia degli elaborati relativi ad almeno il primo livello di progettazione, redatti con le modalità di cui all'art. 23 del «Codice dei contratti pubblici», la cui stima economica dovrà espressamente indicare la quota di cofinanziamento;

b) dichiarazione attestante che l'intervento è già inserito, ovvero che sarà inserito, nel piano triennale delle opere pubbliche approvato;

c) fotocopia del documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario della richiesta di finanziamento (rappresentante legale o suo delegato munito di delega, allegando copia dei documenti di identità del delegante e del delegato).

3. L'importo delle spese tecniche ammissibili, al netto della cassa e dell'IVA, non può essere superiore al 15% dell'importo che sarà posto a base d'asta e dovrà essere comprensivo delle seguenti voci:

a) progettazione in tutte le sue fasi;

b) direzione lavori/direzione dell'esecuzione del contratto;

c) regolare esecuzione/collaudo;

d) coordinamento della sicurezza;

e) qualsiasi indagine e studio propedeutico necessario alla definizione delle varie fasi progettuali (geologica, strutturale, archeologica, rilievi, etc.).

Art. 5.

Commissione di valutazione delle richieste di finanziamento

1. Con successivo decreto del Ministro dell'interno si provvede alla nomina di un'apposita commissione incaricata di esaminare le richieste avanzate dai comuni, ai fini della successiva erogazione del relativo finanziamento.

2. La commissione di cui al comma 1 è composta da un prefetto, che la presiede, e da due componenti individuati tra viceprefetti della carriera prefettizia e tra i dirigenti all'area I personale dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario in servizio presso l'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia del Dipartimento della pubblica sicurezza.

3. Per le attività svolte dai componenti della commissione di cui al comma 1, non è previsto alcun compenso.

Art. 6.

Criteri di valutazione delle richieste

1. Le richieste presentate dai comuni con le modalità di cui all'art. 4, sono valutate dalla commissione di cui all'art. 5, ai fini della concessione dei finanziamenti, attribuendo a ciascuna di esse un punteggio secondo i seguenti criteri:

a) indice di delittuosità della provincia, ricavato dai dati consolidati disponibili rispetto all'anno di presentazione della richiesta di ammissione al finanziamento, rapportato all'indice medio di delittuosità su scala nazionale: da 0 a 10 punti;

b) indice di delittuosità del comune, ricavato dai dati consolidati disponibili rispetto all'anno di presentazione della richiesta di ammissione al finanziamento, rapportato all'indice medio di delittuosità su scala provinciale: da 10 a 20 punti;

c) incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa registrati nell'area urbana da sottoporre a videosorveglianza, relativi all'anno precedente all'esercizio finanziario in relazione al quale viene presentata la richiesta di ammissione al finanziamento, valutati secondo gli elementi comunicati dalla Prefettura-UTG con la relazione di cui all'art. 4, comma 1, lettere *b)* e *c)*: da 0 a 10 punti;

d) entità numerica della popolazione residente, fino a 10 punti, secondo le seguenti fasce demografiche, con l'attribuzione del punteggio a fianco di ciascuna indicato:

fino a 3.000 abitanti - 10 punti;

da 3.001 a 5.000 - 8 punti;

da 5.001 a 10.000 - 6 punti;

da 10.001 a 15.000 - 4 punti;

da 15.001 a 20.000 - 2 punti;

oltre 20.000 - 0 punti;

e) la commissione procede ad un'ulteriore valutazione delle richieste di finanziamento tenendo conto del rapporto percentuale fra l'importo del cofinanziamento proposto dal comune e l'importo complessivo del progetto. Successivamente alla percentuale di cofinanziamento massima (PCmax) saranno attribuiti 20 punti e per le restanti percentuali di cofinanziamento (PCi) sarà applicato il metodo proporzionale diretto con la seguente formula: (PCi/PCmax) x 20.

2. I punteggi attribuiti sulla base dei criteri di cui al comma 1 sono arrotondati fino al secondo decimale ed a ciascuna richiesta di ammissione al finanziamento è attribuito un punteggio massimo pari a 70 punti.

3. A parità di punteggio hanno titolo di preferenza, nell'ordine:

a) i comuni nei confronti dei quali, negli ultimi dieci anni, è stato dichiarato il dissesto, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 244 e seguenti del «decreto legislativo n. 267 del 2000»;

b) i comuni che negli ultimi dieci anni sono stati destinatari di provvedimento di scioglimento dei consigli comunali, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 143 del citato «decreto legislativo n. 267 del 2000»;

c) le richieste di finanziamento che presentano il livello di progettazione più elevato;

d) in caso di ulteriore parità, sarà data priorità all'ordine di arrivo delle richieste alla Prefettura-UTG territorialmente competente. A tal fine sono prese in considerazione la data e l'ora di presentazione delle richieste.

Art. 7.

Formazione della graduatoria e assegnazioni differenziate

1. La commissione di cui all'art. 5, procede alla valutazione delle richieste di finanziamento, attribuendo a ciascuna di esse un punteggio secondo i criteri di cui all'art. 6, comma 1, e forma una graduatoria provvisoria anche in relazione ai titoli di preferenza di cui all'art. 6, comma 3.

2. La graduatoria di cui al comma 1, garantisce, altresì, il rispetto delle eventuali assegnazioni differenziate in favore dei comuni delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, secondo quanto previsto dall'art. «7-*bis* del decreto-legge n. 243 del 2016» e dal «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2019», per la successiva redazione della graduatoria definitiva dei comuni ammessi al finanziamento.

Art. 8.

Pubblicazione della graduatoria e ammissione al finanziamento

1. La graduatoria definitiva è pubblicata sul sito del Ministero dell'interno, nella sezione Amministrazione trasparente.

2. I progetti sono ammessi a finanziamento secondo l'ordine della graduatoria definitiva di cui all'art. 7, comma 2, e, comunque, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse finanziarie fissate in 17 milioni di euro per l'anno 2020, iscritte nell'ambito del programma 7.10 (Udv 3.3) «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, a seguito della corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 1, comma 140, lettere *b)* ed *e)*, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. I progetti ammessi a finanziamento sono comunicati alla Prefettura-UTG territorialmente competente, la quale provvede a darne formale comunicazione ai comuni interessati.

Art. 9.

Adempimenti successivi, verifiche, controlli e perdita del finanziamento

1. I progetti ammessi a finanziamento devono essere resi esecutivi entro centoventi giorni dalla data di formale comunicazione, di cui all'art. 8, comma 3. È fatta salva l'eventuale proroga concessa dalla Prefettura-UTG competente, a seguito di motivata e documentata richiesta da parte del comune beneficiario. La determinazione a contrarre, di cui all'art. 32 del «Codice dei contratti pubblici», deve essere assunta nei successivi trenta giorni e conseguentemente sono tempestivamente avviate le procedure di evidenza pubblica, pena la decadenza dal finanziamento.

2. Per i progetti esecutivi ritenuti ammissibili e risultati finanziabili, la determinazione a contrarre, di cui all'art. 32 del «Codice dei contratti pubblici», dovrà essere assunta entro trenta giorni dalla data di formale comunicazione di cui all'art. 8, comma 3 e conseguentemente sono tempestivamente avviate le procedure di evidenza pubblica, pena la decadenza dal finanziamento.

3. A seguito della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto, previa presentazione da parte del beneficiario di una fideiussione bancaria o di una polizza fideiussoria assicurativa a garanzia delle somme concesse dal Ministero dell'interno, intestata alla Prefettura-UTG, competente per territorio, sarà erogato il finanziamento con le seguenti modalità:

il 20% ad avvenuta approvazione del contratto di appalto;

il 40% ad avvenuta consegna dei lavori, ovvero all'avvio dell'esecuzione;

il 30% alla presentazione dello stato finale dei lavori, ovvero delle forniture;

il 10% ad avvenuto collaudo dei lavori, ovvero della verifica di conformità.

4. Le somme di cui al comma 3 sono accreditate al comune interessato dalla Prefettura-UTG competente per territorio, che devono essere rendicontate nel rispetto delle norme in materia di contabilità dello Stato.

5. Il cronoprogramma esecutivo dell'intervento deve essere trasmesso alla Prefettura-UTG territorialmente competente, unitamente alla determinazione a contrarre, di cui al comma 2, al fine di consentire la valutazione del rispetto delle tempistiche di esecuzione degli interventi. Il mancato rispetto dei tempi previsti per l'esecuzione degli interventi, in mancanza di idonea e comprovata motivazione comporta la revoca del finanziamento, con la conseguente restituzione delle somme erogate.

6. La revoca del finanziamento e la restituzione delle somme erogate conseguono, altresì, alla mancata osservanza della legislazione nazionale e regionale vigente ed in particolare del «Codice dei contratti pubblici» e del «decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010», per le parti ancora applicabili.

7. L'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'intervento, ovvero l'approvazione del collaudo degli stessi interventi, deve essere trasmesso entro novanta giorni dall'ultimazione, pena la revoca del finanziamento e la restituzione delle somme concesse.

Art. 10.

Effetti della decadenza e della revoca del finanziamento e recupero delle somme

1. In caso di decadenza il finanziamento è concesso al comune collocatosi nella graduatoria definitiva nella prima posizione utile dopo l'ultimo assegnatario, con riguardo all'esercizio finanziario di riferimento.

2. In caso di revoca del finanziamento le somme riscosse dal comune interessato vengono versate su apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la immediata riassegnazione ai pertinenti capitoli di bilancio del centro di responsabilità «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per la successiva assegnazione ad altro comune con la procedura di cui al comma 1.

Art. 11.

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2020

Il Ministro dell'interno
LAMORGESE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2020
Interno, foglio n. 1624

ALLEGATO *A*

ALLEGATO A

MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELLA

Richiesta di finanziamento, a valere sulle risorse finanziarie fissate in 17 milioni di euro per l'anno 2020 dall'art. 35-quinquies, comma 1, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato ai sensi dell'art. 11-*bis*, comma 19, del "decreto legge n. 135 del 2018".

AL MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE
DELLE FORZE DI POLIZIA R O M A

per il tramite della:

PREFETTURA – UTG DI	
SOGGETTO PROPONENTE	
TITOLO DEL PROGETTO	

Introduzione

Il presente Modello rappresenta l'unico formulario ammissibile per la presentazione delle richieste di finanziamento a valere a valere sulle risorse finanziarie fissate in 17 milioni di euro per l'anno 2020 dall'art. 35-quinquies, comma 1, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, secondo le modalità indicate dal Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato ai sensi dell'art. 11-bis, comma 19, del D.L 14/12/2018 n. 135 convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12

Il Modello deve essere compilato in ogni sua parte, datato e firmato dal legale rappresentante dell'Ente o suo delegato.

1. Anagrafica ente proponente

Denominazione	
Indirizzo	
Prefettura – UTG competente	
ANAGRAFICA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE (o suo delegato giusta delega allegata al presente modulo)	
Nome e Cognome	
Indirizzo	
Telefono	
Indirizzo di posta certificata	

2. Anagrafica del progetto

Titolo del progetto	
localizzazione	
Durata[1] stimata (in mesi)	
DESCRIZIONE FINANZIARIA DEL PROGETTO (importi IVA inclusa)	
Importo complessivo (A)	
Quota cofinanziamento (B) a carico del proponente	
Importo del finanziamento richiesto	
Percentuale cofinanziamento (B / A) x 100	

[1] Coerente con la tempistica riportata nel cronoprogramma di cui al paragrafo 6.4 del presente modulo.

3. Dichiarazioni per la verifica dei requisiti di ammissibilità

3.1 Il comune ha sottoscritto i “patti”, tra il prefetto territorialmente competente ed il sindaco, che individuano come prioritario obbiettivo, per la prevenzione ed il contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, l’installazione di sistemi di videosorveglianza in determinate zone del territorio comunale o infra-comunale?:

- ☐ Sì
- ☐ No

3.2 Il comune ha usufruito negli ultimi 5 anni di finanziamenti comunitari, statali, regionali o provinciali, per l’installazione di sistemi di videosorveglianza?:

- ☐ Sì
- ☐ No

3.3 Il progetto di videosorveglianza proposto è stato preventivamente approvato in sede di “Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica”, in quanto conforme alle caratteristiche prescritte dalle vigenti direttive impartite dal Ministero dell’Interno?:

- ☐ Sì
- ☐ No

3.4 Il comune ha la disponibilità delle somme, regolarmente iscritte a bilancio, occorrenti ad assicurare la corretta manutenzione degli impianti e delle apparecchiature tecniche dei sistemi di videosorveglianza da realizzare fino ad un massimo di 5 anni dalla data di ultimazione degli interventi.

- ☐ Sì
- ☐ No
- ☐ Si riserva di iscrivere le somme a bilancio

3.5 Sussistono impedimenti pregiudizievoli per l’attuabilità dell’intervento proposto?:

- ☐ Sì
- ☐ No

4. Dichiarazioni per la valutazione dei titoli di preferenza

4.1 Il comune ricade tra gli enti nei confronti dei quali è stato dichiarato il dissesto, negli ultimi 10 anni, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 244 e seguenti del "decreto legislativo n. 267 del 2000"?:

- ☐ Sì
- ☐ No

In caso di risposta affermativa, indicare gli estremi del provvedimento:

4.2 Il comune negli ultimi 10 anni è stato destinatario di provvedimenti di scioglimento del consiglio comunale, conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 143 del "decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267"?:

- ☐ Sì
- ☐ No

In caso di risposta affermativa, indicare gli estremi del provvedimento:

4.3 Indicare il livello di progettazione (art.23 del "Codice dei contratti pubblici")

5. Ulteriori dichiarazioni

5.1 Il comune, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall' "art. 7-bis del decreto legge n. 234 del 2016", ricade nell'ambito di una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna?:

- ☐ Sì
- ☐ No

In caso di risposta affermativa, indicare quale:

5.2 L'intervento è già inserito nel piano triennale delle opere pubbliche approvato?:

- ☐ Sì
- ☐ No
- ☐ verrà in seguito aggiornato

6. Contenuti del progetto

6.1 Riportare gli estremi di approvazione del progetto proposto:

progetto[2]	
Tipologia atto	
N. di protocollo e data	

6.2 Il progetto necessità di acquisire ulteriori pareri, autorizzazioni, nulla osta, etc.?

- ☐ Sì
- ☐ No

in caso di risposta affermativa compilare la tabella seguente:

Descrizione parere	Tempistica stimata

6.3 La gestione dell'appalto viene esercitata dal comune?:

- ☐ Sì
- ☐ No

In caso di risposta negativa, indicare il soggetto che svolgerà le funzioni di Stazione Appaltante (art. 37 e seguenti del "Codice dei contratti pubblici):	

[2] indicare il livello di progettazione di cui all'art. 23 del "Codice dei contratti pubblici".

6.4 Cronoprogramma di progetto

Campire una o più celle di riferimento per ciascuna attività.
Descrivere le attività, quali, a scopo indicativo e non esaustivo: attività propedeutiche all'esecuzione dell'appalto (ulteriori indagini, acquisizione pareri, progettazione esecutiva, validazione progetto, ecc.); attività relative all'esecuzione del contratto (procedura di evidenza pubblica per la selezione dell'operatore economico, direzione dei lavori o dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza, ecc.); attività finali di verifica e collaudo del progetto.

Detrizione attività	ANNO[1] ( )												ANNO[1] ( )											
	trimestre												trimestre											
	I			II			III			IV			I			II			III			IV		
Attività 1																								
Attività 2																								
Attività 3																								
Attività 4																								
Attività 5																								

Note: 1 – inserire annualità di riferimento

7. richiesta di finanziamento e dichiarazione di impegno del soggetto proponente

Il sottoscritto

in qualità di legale rappresentante dell'Ente richiedente (o suo delegato giusta delega allegata in atti), CHIEDE l'ammissione al finanziamento fissato dall'art. 35-quinquies, comma 1, del decreto legge n. 113 del 2018 in 17 milioni di euro per l'anno 2020, per la realizzazione dell'intervento denominato:

descritto nel presente modulo di presentazione delle proposte progettuali. Allo scopo si IMPEGNA, in rappresentanza dell'ente:

a) ad acquisire i pareri tecnici ed amministrativi obbligatoriamente richiesti per legge;
b) a realizzare l'intervento in ottemperanza alla normativa nazionale e regionale vigente, ed in particolare al "Codice dei contratti pubblici" e al "D.P.R. n. 207 del 2010", per le parti ancora applicabili;
c) ad accettare la modalità di erogazione dei finanziamenti indicate nel decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
d) ad utilizzare il finanziamento oggetto della richiesta esclusivamente per la realizzazione dell'intervento proposto;
e) a farsi carico del cofinanziamento proposto;
f) ad assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile senza procedere ad alcuna riduzione qualitativa e quantitativa dell'intervento;
g) a mantenere in efficienza i sistemi di videosorveglianza realizzati nel massimo di 5 anni dalla conclusione delle attività di progetto e la messa in esercizio dell'impianto a seguito di regolare esecuzione o collaudo;
h) a restituire le somme concesse dal Ministero dell'interno in caso di inottemperanza a quanto previsto dall'art.10 del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
i) all'avvenuta aggiudicazione dell'appalto, a presentare una fideiussione bancaria o una polizza fideiussoria assicurativa a garanzia delle somme concesse dal Ministero dell'interno, intestata alla Prefettura-UTG competente per territorio, al fine di consentire l'erogazione del finanziamento, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
l) ad inviare la documentazione relativa alla rendicontazione, nel rispetto delle norme in materia di contabilità dello Stato, alla Prefettura-UTG territorialmente competente, per consentire l'erogazione del finanziamento;

m) a trasmettere alla Prefettura-UTG competente i seguenti atti: contratto di appalto, verbale consegna dei lavori ovvero verbale di avvio dell'esecuzione del contratto ed ogni altra documentazione richiesta allo scopo di monitorare il corretto avanzamento delle attività di progetto ed il rispetto degli impegni assunti con la presente istanza. In particolare, a trasmettere l'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'intervento, ovvero l'approvazione del collaudo dei lavori o il certificato di regolare esecuzione, entro 90 giorni dall'ultimazione;
n) a realizzare tutte le attività dell'intervento, nel rispetto della tempistica riportata nel cronoprogramma di cui al paragrafo 6.4;
o) a realizzare i lavori ovvero la fornitura, nel rispetto del cronoprogramma esecutivo del progetto;
p) ad assumere la determinazione a contrarre ex art. 32, "Codice dei contratti pubblici" nei termini previsti dal decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, procedendo, senza ritardi, alle conseguenti attività di evidenza pubblica necessarie al perfezionamento dell'appalto.

8. Allegati

Il comune, ai fini dell'ammissione al finanziamento, allega la seguente documentazione:

1) copia degli elaborati relativi al progetto[3]____ redatti con le modalità di cui all'art. 23 del "Codice dei contratti pubblici", riportanti espressamente la quota di cofinanziamento;
2) copia dell'atto di approvazione del progetto di cui al paragrafo 6.1;
3) dichiarazione attestante che l'intervento è già inserito nel piano triennale delle opere pubbliche approvato, ovvero che verrà in seguito aggiornato;
4) relazione descrittiva di sintesi del progetto con rappresentazione planimetrica riportante la localizzazione degli interventi all'interno del territorio comunale di competenza;
5) fotocopia del documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario della richiesta di finanziamento (rappresentante legale o suo delegato munito di delega, allegando copia dei documenti di identità di delegante e delegato).

__________________ lì _______________

In fede

____

(timbro e firma)

[3] indicare il livello di progettazione di cui all'art. 23 del "Codice dei contratti pubblici".

Il sottoscritto dichiara di fornire tutte le informazioni contenute nella documentazione consegnata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità.

____________________ lì _______________

In fede

____

(timbro e firma)

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
AI SENSI DELL'ART. 13 del Reg. (UE) 2016/679 (GDPR)

Si informa che il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza procederà al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza di partecipazione o eventualmente comunicati con documenti integrativi.
La base giuridica del trattamento trova fondamento nell'art 6 comma 1, lettera "e" del GDPR.
Il Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell'Interno- Dipartimento della pubblica sicurezza
Il punto di contatto è: l'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia, Via Panisperna, n. 200 - 00184 Roma; E-mail: coordinamentoffpp@interno.it PEC: dipps.558uffcoordffpp@pecps.interno.it
Il responsabile per la sicurezza del Trattamento dei dati personali è il Ministero dell'Interno, Piazza del Viminale, n. 1, 00184 Roma: numero telefonico centralino 06 4651.
Ufficio del Responsabile della protezione dei dati del Ministero dell'interno indirizzo e-mail: responsabileprotezionedati@interno.it; indirizzo posta elettronica certificata: rdp@pec.interno.it; recapito telefonico: 06.46539557
I dati forniti sono trattati per la gestione delle procedure riguardanti le richieste di ammissione al finanziamento, la formazione della graduatoria e la individuazione degli enti ammessi.
I dati sono trattati senza o con l'ausilio di strumenti elettronici; in quest'ultima ipotesi, i sistemi informatici sono dotati, conformemente alle disposizioni del Capo IV del Regolamento (UE) 2016/679, di misure di sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati (es. profilazione delle autorizzazioni di accesso ai data base).
La gestione dei dati su supporto cartaceo (come, la gestione delle istanze di partecipazione) prevede misure di sicurezza organizzative specifiche, (es. tenuta in custodia delle istanze, archiviazione, non divulgazione delle informazioni).
L'Amministrazione può acquisire d'ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai partecipanti alla procedura.
I dati saranno conservati:
- per quel che riguarda i dati personali contenuti nelle istanze di partecipazione, o in documenti allegati ad esse, in una forma che consenta l'identificazione, secondo i principi di cui all'art. 5 regolamento UE

2016/679, per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità e con specifico riguardo al principio di limitazione della conservazione di cui all'art. 5, lett. "e" del regolamento UE 2016/679.;
- gli altri dati acquisiti saranno custoditi per il successivo trattamento nel fascicolo d'ufficio per un periodo di 10 anni.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Il soggetto cui si riferiscono i dati personali gode dei diritti di cui alla Sezione 2, 3 e 4 del Capo III del Regolamento (UE) 2016/679.

Inoltre, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Tali diritti sono esercitabili rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati personali.

****

Il sottoscritto, legale rappresentante dell'Ente o suo delegato, dichiara di aver preso visione dell'informativa soprariportata.

____________________ lì ________________

In fede

____

(timbro e firma)

20A03390

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 maggio 2020.

Integrazione del decreto n. 2590/2019 di concessione delle agevolazioni per il progetto di cooperazione internazionale «SPEEDY» relativo al bando Eranet Cofund «EuroNano-Med III» . (Decreto n. 704/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121 di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2019) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020 n. 1 recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito con modificazioni nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020);

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi Europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016 n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, delle linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016 n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con D.D. n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Visto il bando internazionale ERA-NET Cofund EuroNanoMed III comprensivo delle GuideLines for Applicants, pubblicato dalla ERA-NET Cofund EuroNanoMed III il 14 giugno 2016 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani e il relativo Annex nazionale;

Considerato che per il bando ERA-NET Cofund EuroNanoMed III di cui trattasi non è stato emanato l'avviso integrativo;

Visto il decreto direttoriale protocollo n. 2590 del 23 dicembre 2019, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2020 con il n. 218, con il quale il progetto di cooperazione internazionale dal titolo SPEEDY - «*Surface-enhanced Raman scattering with nanophotonic and biomedical amplifying systems for an early diagnosis of Alzheimer's disease pathology*», è stato ammesso alle agevolazioni per un importo complessivo pari a euro 178.850,00, di cui euro 98.018,93 nella forma di contributo alla spesa, in favore del beneficiario C.N.R. - Istituto di fisica applicata «Nello Carrara», a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2017, giusta riparto con decreto interministeriale n. 208 del 5 aprile 2017 e euro 80.831,07, ove detto importo venga versato dal coordinatore dell'Eranet Cofund EuroNanoMed III, sul conto di contabilità speciale 5944 IGRUE, intervento relativo all'iniziativa EuroNanoMed III, così come previsto dal contratto n. 723770 fra la Commissione europea e i partner dell'Eranet Cofund EuroNanoMed III, tra i quali il MUR, ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»(*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13, 14 e 15 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Verificato che il codice di concessione RNA - COR e la visura Deggendorf precedentemente acquisite con il decreto direttoriale n. 2590 del 23 dicembre 2019 risultano, nel predetto registro, «annullate da sistema» per mancata loro conferma entro il termine di venti giorni previsto dall'art. 9 del richiamato decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115;

Considerata, pertanto, la necessità di procedere alla nuova acquisizione del codice di concessione RNA - COR e della visura Deggendorf;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto direttoriale protocollo n. 2590 del 23 dicembre 2019, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2020 con il n. 218, di ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale dal titolo SPEEDY è integrato dal presente decreto, relativamente al seguente codice di concessione RNA - COR: ID 1768550 del 10 maggio 2020 rilasciato per il C.N.R. - Istituto di fisica applicata «Nello Carrara» ed alla seguente visura Deggendorf: n. 5455276 del 10 maggio 2020 rilasciata per il C.N.R. - Istituto di fisica applicata «Nello Carrara».

Resta ferma ogni altra disposizione e statuizione di cui al decreto direttoriale protocollo n. 2590 del 23 dicembre 2019.

Non assumendo rilevanza contabile il presente decreto non viene sottoposto al controllo dell'Ufficio centrale del bilancio e della Corte dei conti.

Roma, 26 maggio 2020

Il direttore generale: DI FELICE

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione

20A03344

DECRETO 26 maggio 2020.

Concessione delle agevolazioni per il progetto di cooperazione internazionale «BIOMEMBRANE» relativo al bando ERA-NET Cofund «M-ERA-NET 2». (Decreto n. 703/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, è stato previsto che le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2019) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito, con modificazioni, nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020);

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi Europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex-ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5 del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, così come aggiornato con decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al decreto direttoriale n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca;

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul Conto di contabilità speciale n. 5944;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale - IGRUE, in particolare il Conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, art. 185, etc.);

Visto il decreto ministeriale n. 88 del 1° febbraio 2019, registrato al n. 104 del 7 febbraio 2019, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al capo Dipartimento, preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del capo Dipartimento del 28 febbraio 2019, n. 350, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 394 del 6 marzo 2019, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al direttore preposto alla Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto del Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del 28 marzo 2019, n. 644, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 825 del 2 aprile 2019, di attribuzione della delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto interministeriale del 9 settembre 2015, n. 684, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 2015, foglio n. 4179, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), per l'anno 2015;

Visto il decreto dirigenziale n. 3429 del 29 dicembre 2015, con il quale è stato assunto l'impegno, sul P.G. 01 del capitolo 7245, E.F. 2015, visto n. 385 del 27 febbraio 2017, dello stato di previsione della spesa del Ministero per l'anno 2015, dell'importo complessivo di euro 9.130.000,00, destinato al finanziamento, nella forma del contributo alla spesa, dei progetti di ricerca presentati nell'ambito delle iniziative di Cooperazione internazionale elencate;

Viste le note MIUR prot. n. 5642 del 24 marzo 2017, con la quale l'Ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale delle proposte presentate nell'ambito della *Call*, indicando i progetti meritevoli di finanziamento, con la quale si chiarisce la suddivisione dei finanziamenti fra fondi FIRST e IGRUE e la successiva nota prot. n. 18971 del 15 novembre 2017 di chiarimenti ed aggiornamento;

Visto il contratto (*Grant Agreement*) n. 685451 tra la Commissione europea e gli enti finanziatori partecipanti al progetto *Eranet Cofund* M-ERA.NET 2 e il *Consortium Agreement* tra gli enti finanziatori partecipanti al progetto *Eranet Cofund* M-ERA.NET 2, che disciplinano i diritti e i doveri delle parti e, in particolare, le modalità di trasferimento dei fondi europei ai singoli enti finanziatori;

Visto il Bando internazionale ERA-NET *Cofund* «M-ERA-NET 2» comprensivo delle *Guide for Proposers*, pubblicato dalla *Eranet Cofund* il 15 marzo 2016 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani e il relativo *Annex* nazionale;

Considerato che per il bando ERA-NET *Cofund* «M-ERA-NET 2» di cui trattasi non è stato possibile emanare l'avviso integrativo;

Vista la decisione finale del *Call Steering Committee* con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «BIOMEMBRANE - *Bioengineered in vitro model of retinal pigmented epithelium of human eye*» avente come obiettivo la progettazione e la realizzazione di un innovativo modello in vitro per lo studio di nuove strategie terapeutiche per la degenerazione maculare correlata all'invecchiamento;

Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa nei confronti dei progetti a partecipazione italiana, tra i quali è presente il progetto dal titolo «BIOMEMBRANE - *Bioengineered in vitro model of retinal pigmented epithelium of human eye*»;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1 del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto direttoriale n. 1852 del 18 luglio 2018 di nomina dell'esperto tecnico scientifico per la valutazione in itinere del progetto, reg UCB n. 731 del 6 agosto 2018 e le rinunce pervenute;

Visto il decreto direttoriale n. 2156 del 6 novembre 2019 di nomina dell'esperto tecnico scientifico prof. Agio Mario, reg UCB n. 1828 del 27 dicembre 2019;

Atteso che il prof. Agio Mario ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, prot. MUR n. 3227 del 3 marzo 2020, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti regolamenti citati in premessa;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «BIOMEMBRANE», di durata trentasei mesi salvo proroghe, il cui costo ammonta a euro 408.000,00 figura il seguente proponente italiano: Università degli studi di Pisa - Centro di ricerca Enrico Piaggio;

Considerato che per effetto del costo esposto nel capitolato tecnico del progetto, in applicazione delle intensità previste nell'*Annex* nazionale, di cui alla *Call* 2016 con scadenza 14 giugno 2016, risulterebbe assegnata alla Università degli studi di Pisa - Centro di ricerca Enrico Piaggio un'agevolazione complessiva pari a euro 204.000,00;

Tenuto conto che il valore massimo del finanziamento previsto nel bando, e segnatamente nel predetto *Annex* nazionale, per ciascun progetto ammissibile è limitato a euro 200.000,00;

Attesa la richiesta prot. n. 4685 del 14 marzo 2019, da parte del Ministero alla proponente Università di Pisa - Centro ricerche E. Piaggio, di voler confermare l'accettazione dell'agevolazione spettante nella misura di euro 200.000,00, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2015 e sul conto di contabilità speciale 5944 a titolo di cofinanziamento, impegnandosi a svolgere tutte le attività previste nel capitolato tecnico, autofinanziando i costi eccedenti la suddetta quota di agevolazione;

Preso atto dell'accettazione, acquisita al protocollo in data 18 marzo 2019, n. 4887, da parte dell'Università di Pisa - Centro ricerche E. Piaggio dell'agevolazione spettante nella misura di euro 200.000,00, con impegno a svolgere tutte le attività previste nel capitolato tecnico, autofinanziando i costi eccedenti la suddetta quota di agevolazione;

Visto il *Consortium Agreement* definito tra i partecipanti al progetto «BIOMEMBRANE»;

Atteso che il MUR partecipa alla *Call* 2016 lanciata dalla *Eranet Cofund* M-ERA.NET 2 con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere su stanziamenti FIRST 2014 e FIRST 2015 per il contributo alla spesa;

Visto l'art. 13, comma 1 del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del Soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8 del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il Codice RNA - COR ID 1768549 del 10 maggio 2020;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf n. 5455272 del 10 maggio 2020;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo «BIOMEMBRANE - *Bioengineered in vitro model of retinal pigmented epithelium of human eye*», presentato dall'Università degli studi di Pisa - Centro di ricerca Enrico Piaggio, codice fiscale 80003670504, è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1).

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata all'8 maggio 2017 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3) approvato dall'esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. L'agevolazione complessivamente accordata per il progetto «BIOMEMBRANE» è pari a euro 200.000,00.

2. Le risorse nazionali necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate in euro 94.357,05 nella forma di contributo nella spesa, in favore del beneficiario Università degli studi di Pisa - Centro di ricerca Enrico Piaggio, a valere sulle disponibilità del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2015, giusta riparto con decreto interministeriale n. 684/2015.

3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse a valere sul FIRST 2015, in relazione alle quali, ove perente, si richiederà la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

4. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 2, il MUR si impegna a trasferire al predetto beneficiario il co-finanziamento europeo previsto per il progetto, pari a

euro 105.642,95, ove detto importo venga versato dal coordinatore della *Eranet Cofund* M-ERA.NET 2 sul conto di contabilità speciale 5944 IGRUE, intervento relativo all'iniziativa «BIOMEMBRANE - *Bioengineered in vitro model of retinal pigmented epithelium of human eye*», così come previsto dal contratto 685451 fra la Commissione europea e i partner dell'Eranet Cofund M-ERA. NET 2, tra i quali il MUR ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.

5. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.

6. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dalla *Eranet Cofund* e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*», nella misura del 80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici, con riferimento alla quota nazionale ed alla quota comunitaria dell'agevolazione. La predetta anticipazione, in caso di soggetti privati, è disposta nella misura del 50%, previa garanzia da apposita polizza fideiussoria o assicurativa rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario, Università degli studi di Pisa - Centro di ricerca Enrico Piaggio, si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1466

AVVERTENZA:

Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi all'interno del seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione

20A03345

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 maggio 2020.

Limitazione dell'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2020 sull'Isola di Ischia.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi

di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta comunale del Comune di Ischia in data 10 gennaio 2020, n. 2, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'Isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania;

Vista la delibera del Commissario straordinario del Comune di Lacco Ameno in data 16 gennaio 2020, n. 3, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'Isola di Ischia, degli autoveicoli appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania;

Vista la delibera della giunta comunale del Comune di Casamicciola Terme in data 14 maggio 2020, n. 36, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'Isola di Ischia degli autoveicoli appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania, con esclusione di quelli appartenenti ai residenti della Regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno quindici giorni in casa privata con regolare contratto di affitto, o per sette giorni in un albergo del Comune di Casamicciola Terme, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;

Vista la delibera della giunta municipale del Comune di Forio in data 3 marzo 2020, n. 36, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'Isola di Ischia degli autoveicoli appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania, con esclusione di quelli appartenenti ai residenti della Regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno quindici giorni in casa privata o per sette giorni in un albergo situato nella frazione Panza in Forio, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;

Vista la delibera della giunta comunale del Comune di Barano d'Ischia in data 15 gennaio 2020, n. 5, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella Regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno quindici giorni in casa privata con regolare contratto di affitto, o sette giorni in un albergo del Comune di Barano d'Ischia, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;

Vista la delibera della giunta comunale del Comune di Serrara Fontana in data 20 gennaio 2020, n. 9, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella Regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno quindici giorni in casa privata con regolare contratto di affitto, o sette giorni in un albergo del Comune di Serrara Fontana, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;

Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli n. 135832 del 12 maggio 2020;

Viste le precedenti note e, da ultimo, la nota di sollecito n. 3244 del 30 aprile 2020, con le quali si richiedeva alla Regione Campania l'emissione del parere di competenza;

Vista l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Sez. 3° - n. 1109 del 18 giugno 1999 che considera i soggetti non residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'Isola di Ischia, come facenti parte della «popolazione stabile dell'isola stessa»;

Vista l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania Sez. 1° - n. 2972/2000 del 21 giugno 2000 che ritiene che la soluzione di riduzione dei veicoli appartenenti alla popolazione residente, proposta dal Comune di Barano d'Ischia, in favore di una deroga per gli affittuari di appartamenti, costituisca un equilibrato contemperamento degli interessi di sicurezza stradale e di promozione turistica;

Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche nelle more dell'acquisizione del parere della Regione Campania;

Preso atto della situazione epidemiologica da COVID-19, che ha determinato l'adozione di misure urgenti, atte a contenerne la diffusione, restrittive degli spostamenti delle persone fisiche;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e successivi, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 e successivi, recanti disposizioni attuative dei decreti-legge citati;

Considerata la possibilità che gli attuali divieti di circolazione delle persone fisiche, disposti a seguito della situazione epidemiologica da COVID-19, possano essere modificati in relazione all'evoluzione delle fasi emergenziali;

Decreta:

Art. 1.

Divieti

1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto fino al 31 ottobre 2020 sono vietati l'afflusso e la circolazione nell'Isola di Ischia, Comuni di Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio della Regione Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'Isola.

2. Nel medesimo periodo il divieto di cui al comma 1 è esteso agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t, anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della Regione Campania.

Art. 2.

Deroghe

1. Nel periodo e nei comuni di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

a) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;

b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 t limitatamente alle giornate dal lunedì al venerdì, purché non festive. Tale limitazione non sussiste per i veicoli che trasportano generi di prima necessità e soggetti a facile deperimento, farina, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio e veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata, adibiti a trasporto di carburante e di rifiuti;

c) veicoli al servizio delle persone invalide, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso di sbarco verrà concesso dall'Amministrazione comunale interessata, di volta in volta, secondo le necessità;

e) autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e autocaravan che dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull'isola, in apposite aree loro destinate e potranno essere ripresi solo alla partenza;

f) autoveicoli di proprietà della Città metropolitana di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria e autoveicoli di proprietà dell'Osservatorio Vesuviano - Istituto nazionale geofisica e vulcanologia;

g) veicoli in uso a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal comune sul quale è indicata l'ubicazione dell'abitazione di proprietà, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare;

h) veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali e/o case di cura, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;

i) veicoli che trasportano esclusivamente veicoli nuovi da immatricolare;

j) autoveicoli e motocicli (come definiti dall'art. 53 del C.d.S,) con targa estera;

k) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per sette giorni in un albergo del Comune di Barano d'Ischia, alle quali sarà rilasciato apposito bollino dalla polizia urbana del suddetto Comune;

l) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa privata con regolare contratto di affitto o per sette giorni in un albergo situato nel Comune di Casamicciola Terme, limitatamente al periodo dalla data di pubblicazione del presente decreto al 30 giugno 2020 e al periodo dal 1° settembre al 31 ottobre 2020;

m) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per sette giorni in un albergo del Comune di Serrara Fontana, alle quali sarà rilasciata apposita autorizzazione dalla polizia urbana del suddetto Comune;

n) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno quindici giorni in una casa privata, o per sette giorni in un albergo situato nella frazione Panza in Forio, alle quali sarà rilasciato apposito contrassegno dalla polizia urbana del suddetto Comune;

o) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al Servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell'ARPAC;

p) veicoli appartenenti a persone residenti nell'Isola di Procida che devono recarsi sull'Isola di Ischia per raggiungere le strutture sanitarie allocate presso l'ospedale «A. Rizzoli», munite di certificazione del medico di base o dell'amministrazione della struttura ospedaliera;

q) veicoli di proprietà di soggetti che possono dimostrare, con certificazione della posizione assicurativa, di trovarsi alle dipendenze di aziende e attività produttive la cui sede ricade in uno dei comuni dell'isola.

Art. 3.

Autorizzazioni

1. Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco e di circolazione sull'Isola di Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle quarantotto ore di permanenza sull'isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, le amministrazioni comunali, in presenza di fondati e comprovati motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.

Art. 4.

Sanzioni

1. Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 a euro 1.734 così come previsto

dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 27 dicembre 2018.

Art. 5.

Attuazione e vigilanza

1. I divieti e le deroghe di cui al presente decreto sono subordinati all'osservanza dei regimi di circolazione delle persone fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, già vigenti o da emanare in relazione all'evoluzione delle fasi emergenziali.

2. Il Prefetto di Napoli e le Capitanerie di porto, ognuno per la parte di propria competenza, assicurano l'esecuzione e l'assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato, con particolare riferimento all'evoluzione dei divieti di circolazione delle persone fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Roma, 29 maggio 2020

Il Ministro: DE MICHELI

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 2915

20A03371

DECRETO 29 maggio 2020.

Limitazione dell'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2020 sulle Isole Tremiti.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente;

Vista la deliberazione della giunta comunale del Comune di Isole Tremiti in data 7 dicembre 2019, n. 105;

Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Foggia prot. n. 6076/20 - Circ.Traff./Area III del 28 febbraio 2020;

Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Campobasso prot. n. 4578 del 21 gennaio 2020;

Viste le precedenti note inviate e, da ultimo, la nota di sollecito n. 1649 del 27 febbraio 2020, con le quali si richiedeva alla Regione Puglia, l'emissione del parere di competenza;

Ritenuto opportuno adottare con urgenza il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti, anche nelle more dell'acquisizione del parere della Regione Puglia, più volte sollecitato;

Preso atto della situazione epidemiologica da COVID-19, che ha determinato l'adozione di misure urgenti, atte a contenerne la diffusione, restrittive degli spostamenti delle persone fisiche;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e successivi, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 e successivi, recanti disposizioni attuative dei decreti-legge citati;

Considerata la possibilità che gli attuali divieti di circolazione delle persone fisiche, disposti a seguito della situazione epidemiologica da COVID-19, possano essere modificati in relazione all'evoluzione delle fasi emergenziali;

Decreta:

Art. 1.

Divieti

1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto fino al 30 settembre 2020 sono vietati l'afflusso e la circolazione nel territorio del Comune di Isole Tremiti degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel comune stesso.

Art. 2.

Deroghe

1. Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

a) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e delle forze armate;

b) veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

c) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali, previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale di volta in volta secondo le necessità;

d) autoveicoli adibiti al trasporto di beni di prima necessità, attrezzature ed apparecchiature per il rifornimento periodico, la conduzione ed assistenza tecnica di strutture ricettive turistiche in genere, previa autorizzazione dell'amministrazione comunale;

e) autoveicoli per il trasporto di materiale necessario per la manutenzione e/o rifornimenti delle private abitazioni dei residenti e/o proprietari di immobili, previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale di volta in volta secondo le necessità.

Art. 3.

Sanzioni

1. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 a euro 1.734 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 27 dicembre 2018.

Art. 4.

Autorizzazioni

1. Ai Prefetti di Foggia e Campobasso è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sulle Isole Tremiti.

Art. 5.

Attuazione e vigilanza

1. I divieti e le deroghe di cui al presente decreto sono subordinati all'osservanza dei regimi di circolazione delle persone fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, già vigenti o da emanare in relazione all'evoluzione delle fasi emergenziali.

2. I Prefetti di Foggia e Campobasso sono incaricati della esecuzione e della sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato, con particolare riferimento all'evoluzione dei divieti di circolazione delle persone fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Roma, 29 maggio 2020

Il Ministro: DE MICHELI

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 2912

20A03372

DECRETO 29 maggio 2020.

Limitazione dell'afflusso di veicoli a motore per l'anno 2020 sull'Isola di Procida.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta comunale del Comune di Procida in data 20 febbraio 2020, n. 19, concernente il divieto di afflusso e di circolazione nell'Isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'Isola;

Vista la nota della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli n. 135832 del 12 maggio 2020;

Viste le precedenti note inviate e, da ultimo, la nota di sollecito n. 3244 del 30 aprile 2020, con le quali si richiedeva alla Regione Campania, l'emissione del parere di competenza;

Ritenuto opportuno adottare il richiesto provvedimento restrittivo della circolazione stradale di cui all'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche nelle more dell'acquisizione del parere della Regione Campania;

Preso atto della situazione epidemiologica da COVID-19, che ha determinato l'adozione di misure urgenti, atte a contenerne la diffusione, restrittive degli spostamenti delle persone fisiche;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e successivi, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 e successivi, recanti disposizioni attuative dei decreti-legge citati;

Considerata la possibilità che gli attuali divieti di circolazione delle persone fisiche, disposti a seguito della situazione epidemiologica da COVID-19, possano essere modificati in relazione all'evoluzione delle fasi emergenziali;

Decreta:

Art. 1.

Divieti

1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto fino al 30 settembre 2020, sono vietati l'afflusso e la circolazione nell'Isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola, anche se risultino cointestati con persone ivi residenti.

Art. 2.

Deroghe

1. Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori con targa estera e autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprietà di soggetti non residenti nella Regione Campania, sempre che siano condotti da persone non residenti in alcun comune della Campania, che possono sbarcare e circolare sull'isola solo per raggiungere il luogo di destinazione del soggiorno turistico. Essi dovranno rimanere in sosta nei luoghi di arrivo o in parcheggi privati;

b) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e che possono sbarcare e circolare sull'isola per raggiungere il luogo di destinazione. Per il libero transito sull'isola dovranno munirsi di specifico abbonamento alle aree di sosta in concessione ed esporre apposito contrassegno;

c) veicoli noleggiati e condotti da persone che hanno la propria residenza nel Comune di Procida;

d) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine, veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell'isola, carri funebri e veicoli al seguito, e autoveicoli appartenenti al servizio ecologico della Città Metropolitana;

e) veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

f) veicoli appartenenti a ditte che lavorano sull'Isola di Procida, nonché autoveicoli che trasportano artisti e relative attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo di interesse pubblico o anche in forma privata, previa autorizzazione rilasciata di volta in volta dall'amministrazione comunale;

g) autovetture trainanti caravan o carrelli tenda, nonché autocaravan, che in ogni caso dovranno rimanere ferme, per tutto il periodo di divieto di cui all'art. 1, nel punto in cui hanno effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco;

h) veicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, ad eccezione di quelli diretti al rifornimento degli esercizi commerciali;

i) veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 5 t, limitatamente ai giorni feriali dal lunedì al venerdì;

j) veicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso ad altre pubbliche amministrazioni, quale Regione, Città Metropolitana, Servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell'ARPAC, della ASL e veicoli elettrici.

Art. 3.

Autorizzazioni

1. Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco e di circolazione nell'Isola di Procida. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle quarantotto ore di permanenza sull'isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, l'amministrazione comunale, in presenza di fondati e comprovati motivi può, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.

Art. 4.

Sanzioni

1. Chiunque violi i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 a euro 1.734 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 27 dicembre 2018.

Art. 5.

Attuazione e vigilanza

1. I divieti e le deroghe di cui al presente decreto sono subordinati all'osservanza dei regimi di circolazione delle persone fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, già vigenti o da emanare in relazione all'evoluzione delle fasi emergenziali.

2. Il Prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato, con particolare riferimento all'evoluzione dei divieti di circolazione delle persone fisiche disposti a livello nazionale e regionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Roma, 29 maggio 2020

Il Ministro: DE MICHELI

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 2913

20A03373

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 10 giugno 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Fornace società cooperativa in liquidazione», in Verona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale del 3 luglio 2018 n. 23/SGC/2018 con il quale la società cooperativa «La Fornace Società cooperativa in liquidazione» con sede in Verona (VR) è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile il dott. Gabriele Franchi ne è stato nominato Commissario governativo;

Vista l'istanza con la quale il commissario governativo richiede la liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla relazione finale del 7 dicembre 2018 nella quale il commissario governativo ha comunicato che la cooperativa si trova in una condizione di insolvenza e che non sussistono le condizioni per riequilibrare la gestione dell'ente non disponendo di liquidità e non avendo i soci deliberato in senso favorevole alla copertura debitoria;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 2.041.226,00, si riscontra una massa debitoria di euro 2.397.034,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -355.808,00;

Considerato che in data 7 febbraio 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Visto che, in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento sono pervenute in data 21 febbraio 2019 le controdeduzioni nelle quali l'Ente dichiara di aver raggiunto accordi transattivi con i vari creditori per l'estinzione a saldo e stralcio dei propri debiti;

Vista la nota ministeriale n. 48310 dell'1° marzo 2019 con la quale l'Ufficio competente ha richiesto all'Ente, di trasmettere entro trenta giorni, la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle posizioni debitorie, così come dichiarato nella nota del 21 febbraio 2019;

Preso atto del decorso dei termini assegnati senza che la cooperativa facesse pervenire alcuna documentazione;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito intemet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Fornace società cooperativa in liquidazione», con sede in Verona (VR), (codice fiscale n. 93004260233) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gianni Perbellini, (codice fiscale PRB GNN 51M28 L781S) nato a Verona (VR) il 28 agosto 1951, ed ivi domiciliato in via Mantovana n. 81.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 giugno 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A03346

DECRETO 10 giugno 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «IPAS società cooperativa in liquidazione», in Padova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. .135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «IPAS società cooperativa in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 3.789.243,00, si riscontra una massa debitoria di euro 4.976.048,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 1. 273.701,00;

Considerato che in data 16 dicembre 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 5 giugno 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della tema segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 5 giugno 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Andrea Mazzai;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «IPAS società cooperativa in liquidazione», con sede in Padova (PD), (codice fiscale n. 03572470288) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Mazzai, (codice fiscale MZZ NDR 80H10 F861P) nato a Negrar (VR) il 10 giugno 1980, e domiciliato in Verona, via Umbria n. 4.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 giugno 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A03347

DECRETO 10 giugno 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «GIFINALE Immobiliare società cooperativa», in Reggio Emilia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «GIFINALE Immobiliare società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota del 26 febbraio 2020 con cui l'Associazione di rappresentanza segnala l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2019, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 6.917.920,00, si riscontra una massa debitoria di euro 7.322.162,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 504.242,00;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dalla presenza di decreto ingiuntivo del Tribunale di Reggio Emilia a favore del Fondo temporaneo del Credito cooperativo, rappresentato per procura dalla BCC Gestione crediti - società per la gestione dei crediti S.p.a., di un ordinanza *ex* art. 702-*ter* codice di procedura civile di condanna da parte del Tribunale di Reggio Emilia al pagamento della somma spettante al creditore Eleba S.r.l. e di una sentenza di condanna del Tribunale di Genova su contenzioso con la Gestione servizi immobiliari e commerciali (GESIC), accordo transattivo, iscrizione ipoteca giudiziale su tutti i beni;

Considerato che in data 4 marzo 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o contro deduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che in data 5 giugno 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto, è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 5 giugno 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Francesco Pietrogrande;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «GIFINALE Immobiliare società cooperativa», con sede in Reggio Emilia (RE), (C.F. 00480590355) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Pietrogrande, codice fiscale PTRFNC65R17G224V, nato a Padova (PD) il 17 ottobre 1965 e domiciliato in Ferrara (FE), via De Pisis, n. 43.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 10 giugno 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A03349

DECRETO 17 giugno 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «GA.MA. società cooperativa», in Roncadelle e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale del 17 gennaio 2018 n. 32/SAA/2018 con il quale la società cooperativa «GA.MA. società cooperativa», con sede in Roncadelle (BS) è stata posta in scioglimento per atto dell'Autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Marco Andrea Pietro Vincenzo Contini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta a questa autorità di vigilanza in data 11 aprile 2018 con la quale il commissario liquidatore, nel presentare la relazione conclusiva sulla cooperativa sopra citata, richiede che la stessa sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Condiderato quanto emerge dalla suddetta relazione conclusiva nella quale il commissario liquidatore evidenzia che l'amministratore della suddetta cooperativa risulta irreperibile e che l'ente ha un notevole ammontare del suo debito nei confronti dell'erario attualizzato in € 4.623.366,53;

Considerato che in data 7 febbraio 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «GA.MA. società cooperativa», con sede in Roncadelle (BS), C.F. 03169230988 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Diego Cominelli, nato a Brescia (BS) il 22 maggio 1977 (C.F. CMNDGI77E22B157W), e ivi domiciliato in via Corsica, n. 10.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 giugno 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A03348

DECRETO 17 giugno 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Costruzioni generali società cooperativa», in Brescia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 10 gennaio 2020 n. 3/2020 del Tribunale di Brescia con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa Costruzioni generali società cooperativa»;

Considerato che *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto

prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Costruzioni generali società cooperativa», con sede ìn Brescia (BS), codice fiscale 03340830177 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Marco Andrea Pietro Vince Contini, nato a Lanusei (NU) il 25 febbraio 1963, (codice fiscale CNTMCN63B25E441I), domiciliato in Brescia (BS), piazza Saffi, n. 16.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 giugno 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A03350

DECRETO 17 giugno 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Giada società cooperativa sociale Onlus», in Fondi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Giada società cooperativa sociale Onlus»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 5.111,00, si riscontrano una massa debitoria di euro 18.797,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 13.686,00;

Considerato che in data 5 settembre 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata, ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata e che, pertanto, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero:

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Giada società cooperativa sociale Onlus», con sede in Fondi (LT) (codice fiscale 02656640592) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Lucilla Di Maio, nata a Latina (LT) il 23 marzo 1976 (codice fiscale DMILLL76C63E472A) ed ivi domiciliata in viale Petrarca n. 38.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 giugno 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A03351

DECRETO 17 giugno 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «3TR società cooperativa in liquidazione», in Villorba e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «3TR società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2017, acquisita in sede di ispezione, dalla quale si evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 293.160,00, si riscontra una massa debitoria di euro 398.660,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 146.322,00;

Considerato che in data 26 novembre 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «3TR società cooperativa in liquidazione», con sede in Villorba (TV), (codice fiscale 02827270303) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Daniele Lorenzini, (codice fiscale LRNDNL67C23H501B), nato a Roma (RM) il 23 marzo 1967, e domiciliato in Treviso (TV), in piazza delle Istituzioni n. 49/50 - Ed. E.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 giugno 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A03352

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 17 marzo 2020.

Itinerario Ragusa-Catania. Collegamento viario con caratteristiche autostradali della strada statale (S.S.) n. 514 «di Chiaramonte» e della S.S. n. 194 «Ragusana», dallo svincolo con la S.S. n. 115 allo svincolo con la S.S. n. 114. Modifica del soggetto aggiudicatore e approvazione del progetto definitivo (CUP: F12C03000000001). (Delibera n. 1/2020).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente «Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica» e visto, in particolare, l'art. 16, concernente l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nonché le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, concernente «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e successive modificazioni;

Vista la delibera 28 novembre 2018, n. 82, con la quale è stato modificato il «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica» di cui alla delibera 30 aprile 2012, n. 62;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:

1) la delibera del 27 dicembre 2002, n. 143, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 2003, e la relativa errata corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 2003, nonché la delibera 29 settembre 2004, n. 24, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 2004, con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

2) la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» che, all'art. 11, dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

3) la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2002, supplemento ordinario, con la quale questo Comitato ha approvato il primo Programma delle infrastrutture strategiche, che include, nell'allegato 1 nell'ambito del «Corridoio plurimodale tirrenico - nord Europa», alla voce «Sistema stradale e autostradale» - l'intervento «Ragusa-Catania»;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 2003, con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione delle opere prioritarie per lo sviluppo del Paese;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, cosiddetto «Codice antimafia» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere *e)*, *f)* e *g)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

Visto il decreto 1° ottobre 2012, n. 341, con il quale MIT ha istituito, nell'ambito del Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali e il personale, la Struttura di vigilanza sulle concessionarie autostradali (DGVCA)

con il compito di svolgere le funzioni di cui all'art. 36, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante il regolamento di organizzazione del MIT e visto in particolare l'art. 5, comma 5, che prevede che le funzioni di concedente della rete autostradale in concessione siano svolte dalla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali;

Visto il decreto MIT 9 giugno 2015, n. 194, e successive modificazioni, con il quale è stata soppressa la Struttura tecnica di missione, istituita con decreto dello stesso Ministro 10 febbraio 2003, n. 356, e successive modificazioni, e i compiti di cui agli articoli 3 e 4 del medesimo decreto sono stati trasferiti alle competenti Direzioni generali del Ministero, alle quali è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, e visti in particolare:

1) l'art. 200, comma 3, che prevede che, in sede di prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua una ricognizione di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e programmazione, comunque denominati, vigenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, all'esito della quale lo stesso Ministro propone l'elenco degli interventi da inserire nel primo Documento pluriennale di pianificazione (DPP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, che sostituisce tutti i predetti strumenti;

2) l'art. 201, comma 9, che prevede che, fino all'approvazione del primo DPP, valgono come programmazione degli investimenti in materia di infrastrutture e trasporti gli strumenti di pianificazione e programmazione e i piani, comunque denominati, già approvati secondo le procedure vigenti alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo o in relazione ai quali sussiste un impegno assunto con i competenti organi dell'Unione europea;

3) l'art. 214, comma 2, lettere *d)* e *f)*, in base al quale il MIT provvede alle attività di supporto a questo Comitato per la vigilanza sulle attività di affidamento da parte dei soggetti aggiudicatori e della successiva realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese e cura l'istruttoria sui progetti di fattibilità e definitivi, anche ai fini della loro sottoposizione alla deliberazione di questo Comitato in caso di infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, proponendo allo stesso le eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto;

4) l'art. 214, comma 11, che prevede che in sede di prima applicazione restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 163 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

5) l'art. 216, commi 1, 1-*bis* e 27, che, fatto salvo quanto previsto nel citato decreto legislativo n. 50 del 2016, stabiliscono rispettivamente che:

5.1) lo stesso si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore;

5.2) per gli interventi ricompresi tra le infrastrutture strategiche già inseriti negli strumenti di programmazione approvati, e per i quali la procedura di valutazione di impatto ambientale sia già stata avviata alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, i relativi progetti sono approvati secondo la disciplina previgente;

5.3) le procedure per la valutazione d'impatto ambientale delle grandi opere, avviate alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio e le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, che prevede:

1) al comma 1, che «per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari, individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, dispone la nomina di uno o più commissari straordinari. Con uno o più decreti successivi, da adottare con le modalità di cui al primo periodo entro il 31 dicembre 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri può individuare ulteriori interventi prioritari per i quali disporre la nomina di commissari straordinari.»;

2) al comma 6 che «al fine di fronteggiare la situazione di grave degrado in cui versa la rete viaria provinciale della Regione siciliana, ancor più acuitasi in conseguenza dei recenti eventi meteorologici che hanno interessato vaste aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati interventi di riqualificazione, miglioramento e rifunzionalizzazione della stessa rete viaria provinciale al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale e adeguata mobilità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il presidente della giunta Regionale siciliana, da adottarsi entro il 28 febbraio 2020, è nominato apposito commissario straordinario, il quale, con i medesimi poteri di cui ai commi 2 e 3, è incaricato di realizzare la progettazione, l'affidamento e l'esecuzione di interventi sulla rete viaria provinciale della Regione

siciliana, anche mediante apposite convenzioni da stipulare con le amministrazioni competenti. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo, sono stabiliti i termini, le modalità, le tempistiche, il supporto tecnico, le attività connesse alla realizzazione dell'opera, il compenso del commissario, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare o completare. Il commissario straordinario per la realizzazione degli interventi può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di ANAS S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

Vista la delibera 6 agosto 2015, n. 62, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2015, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalità licenziato nella seduta del 13 aprile 2015 dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO), costituito con decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 che, istituendo il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari - CCASIIP, ha assorbito ed ampliato tutte le competenze del previgente CCASGO;

Viste le disposizioni in tema di controllo dei flussi finanziari e, in particolare:

1) l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-*bis* e 176, comma 3, lettera *e)*, del citato decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione richiamata all'art. 203, comma 2, del menzionato decreto legislativo n. 50 del 2016;

2) la delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 2015, che aggiorna — ai sensi del comma 3 del menzionato art. 36 del decreto-legge n. 90 del 2014 — le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 2011 e la relativa errata corrige pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 2011;

Vista la delibera 7 agosto 2017, n. 65, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 2017, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Contratto di programma 2016-2020 tra MIT e ANAS S.p.a. (ANAS), che non include fra gli interventi previsti l'itinerario Ragusa-Catania;

Vista la delibera 24 luglio 2019, n. 36, con la quale questo Comitato ha approvato l'Aggiornamento 2018-2019 del Contratto di programma 2016-2020 tra MIT e ANAS, che non prevede fra gli interventi previsti l'itinerario Ragusa-Catania;

Considerato che la proposta all'esame, alla luce delle sopracitate disposizioni, e in particolare di quanto previsto all'art. 214, comma 11, e all'art. 216, comma 27, del decreto legislativo n. 50 del 2016, risulta ammissibile all'esame di questo Comitato e ad essa sono applicabili le disposizioni del previgente decreto legislativo n. 163 del 2006;

Considerato che la Società autostrada Ragusa-Catania S.r.l. (SARC) è attualmente concessionaria per la progettazione, la realizzazione e la gestione dell'intervento in esame e che la stessa detiene un progetto definitivo, ancora non approvato, che ha raccolto i pareri e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

Viste le delibere aventi ad oggetto il collegamento viario con caratteristiche autostradali - itinerario Ragusa-Catania:

1) delibera 29 marzo 2006, n. 79, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 2006, con la quale è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento;

2) delibera 20 luglio 2007, n. 51, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 2007, di integrazione di prescrizioni della citata delibera n.79 del 2006;

3) delibera 22 gennaio 2010, n. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 2010, con la quale è stata valutata favorevolmente la proposta del promotore relativa all'intervento;

4) delibera 22 luglio 2010, n. 71, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 del 2011, con la quale è stato espresso parere favorevole sullo schema di convenzione relativo alla realizzazione dell'opera;

5) delibera 3 agosto 2011, n. 53, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 2011 di integrazione della precedente delibera n. 71 del 2010;

6) delibera 22 dicembre 2017, n. 90, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 2018 con la quale è stata disposta la reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, apposto con la delibera n. 3 del 2010, sulle aree e gli immobili interessati dalla realizzazione dell'intervento;

Vista la nota 11 dicembre 2018, n. 42724, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel richiedere l'iscrizione all'ordine del giorno di questo Comitato dell'esame dell'argomento relativo all'approvazione del progetto definitivo itinerario «Ragusa-Catania». Ammodernamento a quattro corsie della S.S. 514 «di Chiaromonte» e della S.S. 194 «Ragusana», dallo svincolo con la S.S. 115 allo svincolo con la S.S. 114, ha trasmesso la nota 6 dicembre 2018, n. 27804, con la quale la Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali ha confermato le valutazioni «in ordine all'utilità sociale dell'intervento e alla possibilità di adottare misure di agevolazione all'utenza finalizzate a contenere i livelli tariffari»;

Considerato che la predetta nota n. 27804, ha precisato che le suddette valutazioni «sono state formalmente confermate nei seguenti atti:

1) nota SARC S.r.l. del 3 dicembre 2018, contenente la sintesi dell'analisi socio-economiche e di sostenibilità tariffaria del territorio ricadente nel corridoio di intervento;

2) nota prot. n. 1254 del 4 dicembre 2018 della Regione siciliana con la quale viene confermata la disponibilità ad un intervento finanziario connesso al trasferimento della sede legale della società concessionaria nella Regione siciliana, rivolto al sostegno dei livelli tariffari per predeterminate categorie di utenti;

3) atto di impegno di SARC S.r.l. del 5 dicembre 2018;

Viste le note 14 dicembre 2018, n. 6443, 20 dicembre 2018, n. 6564, 8 gennaio 2019, n. 80, e 25 marzo 2019, n. 1710, con le quali la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) ha richiesto l'integrazione della documentazione istruttoria;

Viste le note 3 gennaio 2019, n. 49 e 14 gennaio 2019, n.776, con la quale il MIT ha fornito alcuni chiarimenti ed integrato la documentazione istruttoria;

Viste le informative presentate nelle precedenti riunioni del Comitato ed in particolare:

1) nella seduta del 4 aprile 2019 il Comitato sulla base della nota comune tra MIT e MEF (prot. DIPE 1978 del 2019), ha confermato la rilevanza strategica della realizzazione dell'opera e, nello stesso tempo, le criticità sulla sostenibilità del Piano economico finanziario della concessione, demandando le amministrazioni competenti a porre in essere le loro determinazioni;

2) nella seduta del 15 e 20 maggio 2019 il Comitato ha preso atto della nota informativa del MIT nella quale veniva prospettata l'ipotesi di cessione ad ANAS da parte di SARC della progettazione e delle attività connesse al collegamento viario Ragusa-Catania, superando lo schema operativo della concessione e conseguente realizzazione dell'opera con finanze pubbliche;

Vista la nota MIT 1° agosto 2019, n. 31119, con la quale è stato, tra l'altro, trasmesso il testo di un accordo sottoscritto il 25 luglio 2019 per la cessione del progetto da parte di SARC ad ANAS;

Considerato che il testo di accordo trasmesso prevede il trasferimento a titolo oneroso del progetto con tutte le sue necessarie autorizzazioni da SARC ad ANAS al verificarsi entro il 30 aprile 2020 delle seguenti condizioni:

1) registrazione della Corte dei conti della delibera del Comitato che autorizza la sostituzione di ANAS a SARC nella realizzazione dell'opera;

2) registrazione della Corte dei conti del decreto MIT-MEF riguardante l'inserimento dell'opera nella programmazione di cui al contratto di programma ANAS S.p.a. 2016-2020, al fine della necessaria copertura finanziaria pubblica;

Vista la nota 25 luglio 2019, n. 30293, allegata alla nota MIT 1° agosto 2019, n. 31119, con la quale ANAS ha aggiornato il MIT sullo stato di avanzamento delle intese per l'acquisto del progetto relativo al collegamento autostradale oggetto di concessione;

Vista la delibera 1° agosto 2019, n. 58, con la quale questo Comitato ha:

1) ribadito la rilevanza strategica e l'esigenza di assicurare il celere avvio dell'opera;

2) preso atto della non sostenibilità del modello concessorio attuale, alla luce delle informative effettuate nelle precedenti riunioni del Comitato, sulla base della nota comune tra MIT e MEF presentata in occasione della seduta del Comitato del 4 aprile 2019, consistenti prevalentemente nell'insostenibilità dell'elevato livello tariffario e nel rilevante rischio operativo;

3) preso atto delle interlocuzioni con il concessionario SARC e la società ANAS al fine del superamento dello schema operativo di convenzione e la realizzazione dell'opera a totale carico delle finanze pubbliche e dell'avvenuto accordo fra SARC e ANAS per la cessione del progetto dell'opera;

4) autorizzato il cambio del soggetto aggiudicatore per la realizzazione delle opere e la futura gestione dell'autostrada, per l'acquisizione dell'attuale progetto definitivo già disponibile con tutte le relative autorizzazioni e pareri, da parte di ANAS o di un soggetto interamente pubblico (ivi inclusa la possibilità di istituire una società di scopo), nel quale lo Stato avrebbe partecipato tramite ANAS e la Regione siciliana direttamente o tramite società pubblica da essa individuata;

5) deliberato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avrebbe dovuto proporre a questo Comitato l'approvazione del progetto definitivo, secondo il nuovo modello interamente pubblico, avendo avuto cura di rispettare i tempi e le procedure relativi alle pubblicazioni degli avvisi di avvio delle procedure relative agli espropri e/o alla pubblica utilità e specificando l'esito dell'accordo fra SARC e ANAS, con l'esatta quantificazione del prezzo di acquisto del progetto definitivo ceduto da SARC, come calcolato dall'Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma, e la quantificazione del costo dell'opera con l'esatta ripartizione delle relative coperture finanziarie;

6) preso atto che il MIT e ANAS avrebbero individuato le risorse da destinare alla realizzazione dell'opera nell'ambito del Contratto di programma ANAS, salvo ulteriori finanziamenti da parte della Regione siciliana e che tale finalizzazione ed i necessari adeguamenti sarebbero stati recepiti nel successivo aggiornamento del Contratto di programma ANAS;

Vista l'informativa presentata nella seduta del Comitato del 15 ottobre 2019 trasmessa al DIPE con la nota MIT in pari data, n. 39619 con la quale si è sottolineata ancora la rilevanza strategica dell'intervento, l'esigenza di assicurare il celere avvio dell'opera, e si è prospettata la realizzazione e la gestione dell'autostrada da parte di un soggetto interamente pubblico, nel presupposto che

tale soluzione avrebbe consentito un livello tariffario notevolmente più basso e quindi sostenibile per il territorio e compatibile con l'esigenza di sviluppo, nonché la possibilità della cessione del progetto ad ANAS S.p.a. prevedendo la definizione del corrispettivo da parte dell'Ordine degli ingegneri di Roma;

Vista la nota ANAS del 21 novembre 2019, n. 28192, trasmessa dal MIT il 27 novembre 2019, n. 28603, con la quale ANAS invia la relazione di stima dell'Ordine degli ingegneri di Roma, facendo presente che il contratto di acquisto è subordinato alle citate condizioni sospensive da attuarsi entro il termine del 30 aprile 2020;

Vista la stima, effettuata in data 6 novembre 2019 da parte dell'Ordine degli ingegneri di Roma, che in merito alla «determinazione del valore e del prezzo delle prestazioni» del progetto definitivo elaborato da SARC, comprensivo di tutte le autorizzazioni ed i pareri ottenuti, indica in 32.212.621,80 euro i «costi primi», cui aggiungere il 13 per cento di «spese generali», per passare «dai costi elementari al valore della prestazione come risultante dall'insieme della documentazione componenti i progetti», per un totale del valore della prestazione di 36.400.262,63 euro, cui aggiunge una «aliquota di 10 per cento di utile» che porterebbe il «valore del prezzo» a 40.040.288,90 euro;

Visto l'atto di rinuncia al contenzioso da parte della SARC sottoscritto il 6 dicembre 2019, inviato con nota MIT 2 gennaio 2020, n. 46, e, in seguito l'atto di integrazione alla rinuncia al contenzioso, sottoscritto in data 16 gennaio 2020, inviato con nota MIT 17 gennaio 2020, n. 310;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, cd. Milleproroghe, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e in particolare l'art. 35, a norma del quale «In caso di revoca, di decadenza o di risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a pedaggio, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento a nuovo concessionario, per il tempo strettamente necessario alla sua individuazione, ANAS S.p.a., in attuazione dell'art. 36, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, può assumere la gestione delle medesime, nonché svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di investimento finalizzate alla loro riqualificazione o adeguamento. Sono fatte salve le eventuali disposizioni convenzionali che escludano il riconoscimento di indennizzi in caso di estinzione anticipata del rapporto concessorio, ed è fatta salva la possibilità per ANAS S.p.a., ai fini dello svolgimento delle attività di cui al primo periodo, di acquistare gli eventuali progetti elaborati dal concessionario previo pagamento di un corrispettivo determinato avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'art. 2578 del codice civile. Con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati l'oggetto e le modalità di svolgimento della gestione provvisoria assegnata ad ANAS S.p.a. Qualora l'estinzione della concessione derivi da inadempimento del concessionario si applica l'art. 176, comma 4, lettera *a)* del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche in sostituzione delle eventuali clausole convenzionali, sostanziali e procedurali, difformi, anche se approvate per legge, da intendersi come nulle ai sensi dell'art. 1419, secondo comma, del codice civile, senza che possa operare, per effetto della presente disposizione, alcuna risoluzione di diritto. L'efficacia del provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione della concessione non è sottoposta alla condizione del pagamento da parte dell'amministrazione concedente delle somme previste dal citato art. 176, comma 4, lettera *a)*»;

Visto il rilievo-avviso del 20 gennaio 2020 con il quale la Corte dei conti ha ammesso a registrazione la summenzionata delibera n. 58 del 2019, tra l'altro con la seguente osservazione: «atteso che l'esecuzione dell'opera secondo la nuova modalità individuata dal CIPE deve intendersi sostitutiva rispetto all'istituto concessorio allo stato degli atti ancora vigente, del quale dovrà essere formalmente dichiarata la cessazione degli effetti prima dell'autorizzazione al cambio del soggetto aggiudicatore per la realizzazione delle opere e la futura gestione dell'autostrada, si prende atto dell'«Atto confermativo di rinuncia al contenzioso», sottoscritto il 6 dicembre 2019 dal presidente della Società SARC S.r.l., ribadito con l'ulteriore integrazione del 16 gennaio 2020 con la quale il concessionario specifica che rinuncia a qualsiasi azione nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le ipotesi di revoca, risoluzione o qualsiasi atto risolutivo del rapporto comunque denominato, connessi al contratto di concessione.»;

Vista la nota SARC 3 febbraio 2020, n. 3069 con la quale si sollecita il DIPE a verificare lo stato di avanzamento dell'*iter* volto a definire le modalità di esecuzione del progetto;

Considerate le conclusioni della riunione tenutasi presso il DIPE il 3 febbraio 2020, alla quale hanno partecipato il MIT e il MEF, nella quale è emerso che:

1) la decisione sulla rimodulazione delle risorse FSC relative alla Regione siciliana necessarie a finanziare l'intervento per circa 387,3 milioni di euro venga adottata formalmente in sede di cabina di regia FSC;

2) sia necessaria una condivisione sul prezzo di acquisto del progetto che dovrebbe includere solo i costi sostenuti;

3) il progetto definitivo dell'opera da approvare sarà quello originario senza modifiche;

4) sulla base del rilievo avviso della Corte dei conti sulla delibera 58/2020, sarebbe opportuno che il MIT e il MEF adottino un decreto interministeriale di risoluzione del contratto di concessione tra MIT e SARC, in vista dell'acquisto del contratto da parte di ANAS;

Vista la nota DIPE 19 febbraio 2020, n. 971, con la quale il Dipartimento, in vista della riunione del Tavolo tecnico del 26 febbraio 2020, riepiloga alle amministrazioni coinvolte le conclusioni emerse nella riunione del 3 febbraio 2020 presso il DIPE;

Viste le note MIT 12 dicembre 2019, n. 13648 e la seguente nota di sollecito 25 febbraio 2020, n. 1904, con le quali il MIT chiede all'ANAS l'attestazione di ulteriori elementi informativi volti a confermare la convenienza, la sostenibilità e la congruità dell'intervento e che lo stesso sia fruibile nella sua interezza ed idoneo al soddisfacimento di pubblico interesse, nonché sia idoneo a dare seguito alle successive fasi dell'*iter* realizzativo;

Vista la nota 26 febbraio 2020, inviata per posta elettronica certificata, prot. DIPE1090, con la quale ANAS attesta, tra l'altro, che l'infrastruttura risulta di pubblico interesse, che sussistono i presupposti tecnico/economici per l'inserimento dello stesso nel prossimo Contratto di programma MIT-ANAS S.p.a., che il progetto sarà immediatamente fruibile nella sua interezza ed idoneo in ogni suo elemento e che il progetto definitivo è idoneo a dare seguito allo sviluppo della successiva fase di progettazione esecutiva con seguente gara d'appalto per la realizzazione dell'opera;

Viste le conclusioni della Cabina di regia del Fondo sviluppo e coesione (FSC) nella seduta del 2 marzo 2020, che ha approvato la rimodulazione delle risorse del piano operativo infrastrutture FSC 2014-2020 e relativi addendum per la Regione siciliana, che ha in particolare introdotto tra gli interventi stradali dell'asse A un finanziamento di 387,257 milioni di euro a favore dell'intervento in esame;

Vista la nota 6 marzo 2020, n. 10068, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sottopone al Comitato la relazione tecnica, presentata con nota MIT 5 marzo 2020, n. 6524;

Vista la nota 6 marzo 2020, n. 143632, con la quale ANAS nel trasmettere la lettera dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma del 3 marzo 2020, n. 1984, chiarisce che le «spese generali» devono considerarsi costituenti la valorizzazione forfettaria delle attività di coordinamento, amministrative e gestionali e come tali sono da riconoscere a SARC;

Vista la nota 9 marzo 2020, n. 6980, con la quale il MIT ha integrato la relazione istruttoria e fornito alcuni chiarimenti in merito al quadro economico relativo all'intervento in esame, precisando che la spesa complessiva al lordo del ribasso d'asta del 14,68% circa è pari a 754.163.876 euro;

Vista la nota 9 marzo 2020, acquisita al prot. DIPE n. 1374 con la quale SARC comunica l'accettazione delle condizioni di cui all'unito accordo con ANAS ai fini della compravendita da parte di ANAS del progetto definitivo dell'intervento di cui trattasi, dichiarando l'accettazione della decurtazione della quota di utile a seguito di norma sopravvenuta;

Vista la nota 10 marzo 2020, n. 7149, trasmessa dal Capo di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con nota 11 marzo 2020, 10817, con la quale il MIT ha integrato e parzialmente modificato i chiarimenti forniti, facendo presente, tra l'altro, che:

1) per quanto riguarda la quantificazione del prezzo che ANAS dovrà corrispondere a SARC per la cessione del progetto, sulla base di quanto rappresentato dall'Ordine degli ingegneri ed ai sensi dell'art. 35 del suddetto decreto-legge n. 162 del 2019, corrisponde complessivamente a 36.400.262,63 euro, composto da 32.212.621,80 euro di «costi primi» del progetto a cui aggiungere la valutazione forfettaria del 13% delle spese generali (pari al valore minimo della forchetta prevista dall'art. 32, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), escludendo l'utile del concessionario ai sensi dell'art. 35 del decreto-legge n. 162 del 2019;

2) in conseguenza della disponibilità di SARC ad accettare in via transattiva la decurtazione dal prezzo di vendita dell'utile del 10%, il corrispettivo per la cessione del progetto non è più definito nella misura massima di 40.040.288,90 euro, bensì in 36.400.262,63 euro;

3) è inoltrata la disamina dei pareri che sostituisce il precedente documento, al fine di tener conto delle prescrizioni formulate dal Ministero per i beni e le attività culturali nonché la riformulazione della prescrizione n. 49, come da indicazioni delle amministrazioni competenti;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare che:

sotto l'aspetto procedurale:

1) la società di progetto Ragusa-Catania S.r.l, è concessionaria per la progettazione realizzazione e gestione dell'omonimo collegamento stradale ai sensi della convenzione sottoscritta in data 7 novembre 2014 come integrata dalla Scrittura interpretativa sottoscritta in data 18 febbraio 2016 e dalla Scrittura di impegno sottoscritta in data 25 maggio 2016. La convenzione è divenuta efficace con decreto interministeriale n. 228 del 30 giugno 2016 registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 2016;

2) il progetto prevede l'adeguamento, il più possibile in sede, della S.S. 514 «di Chiaromonte» e della S.S. 194 «Ragusana», dallo svincolo con la S.S. 115 allo svincolo con la S.S. 114, per circa 68,66 km;

2.1) l'intervento prevede la realizzazione di una strada a carreggiate separate con due corsie per senso di marcia e piattaforma pari a 22 m in accordo con la sezione tipo B (strada extraurbana principale), previsto dalla normativa vigente;

2.2) il progetto prevede, tra l'altro, la realizzazione di 10 svincoli, in parte di nuova realizzazione ed in parte in adeguamento di opere già esistenti, di un'area di servizio in posizione quasi baricentrica rispetto all'intero tracciato stradale e di una galleria;

2.3) tra ciascuna coppia di svincoli è prevista l'installazione di portali, interconnessi tra loro, che consentiranno l'esazione del pedaggio con il sistema a «flusso

libero» (*multilane free flow*), privo di barriere e caselli tradizionali, che consente l'abbattimento del costo di realizzazione delle opere, minori costi operativi, minore consumo di suolo, riduzione delle emissioni, riduzione dei consumi energetici e assenza di perturbazioni del traffico;

3) in data 5 giugno 2017, si è tenuta la prima seduta della conferenza dei servizi nell'ambito della quale sono stati rappresentati, tra gli altri:

3.1) il parere espresso con nota n. 6428 dalla Soprintendenza per i beni e le attività culturali di Siracusa che evidenziava che il tracciato (per quanto riguarda i lotti 7 e 8) risultava in contrasto con le previsioni del Piano paesaggistico di Siracusa;

3.2) il parere sfavorevole della Soprintendenza di Ragusa in quanto l'infrastruttura di progetto risultava non conforme con il Piano paesaggistico di Ragusa;

3.3) alcune problematiche sollevate dal Comune di Lentini e dal Comune di Francofonte;

3.4) in conseguenza delle suddette circostanze, veniva svolta una approfondita analisi del Piano paesaggistico di Siracusa e di quello di Ragusa al fine di individuare, analizzare e risolvere ogni elemento progettuale contenente criticità o difformità, come dettagliatamente illustrato negli elaborati progettuali denominati «Risposte alle note presentate dalla Soprintendenza della Provincia di Ragusa» (D01T100GE0001RG0040A) e «Risposte alle osservazioni rese dalla Soprintendenza di Siracusa» (D01T100GE0001RG0050A);

3.5) in conseguenza delle problematiche sollevate dei comuni sono stati prodotti degli elaborati progettuali, inviati a tutti gli enti interessati all'intervento;

3.6) in data 10 luglio 2017 si è svolta la seconda ed ultima seduta della conferenza dei servizi;

3.7) con nota 31 luglio 2017, n. 22215, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha trasmesso il proprio parere favorevole con prescrizioni, integrandolo con nota 9 agosto 2017, n. 23183;

3.8) in data 20 novembre 2017 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha adottato il provvedimento relativo alla procedura di verifica di ottemperanza e al piano di utilizzo terre, recante il parere n. 2550 del 10 novembre 2017;

3.9) dal piano particellare degli espropri del 2017, incluso negli elaborati di progetto, si evince che, facendo seguito agli accordi intercorsi con i comuni interessati, intervenuti in sede di conferenza dei servizi, si è proceduto a contattare i privati proprietari dalle nuove particelle individuate al fine di acquisire tramite la sottoscrizione di accordi bonari per la cessione volontaria il consenso alla futura espropriazione delle aree oggetto di integrazione. Tale attività è stata portata a termine per i Comuni di Francofonte e Vizzini, mentre per quanto riguarda i Comuni di Lentini e Carlentini le attività saranno esperite tramite sottoscrizione di accordi bonari ovvero tramite pubblicazione delle ditte interessate. L'ottemperanza alle richieste formulate dal Comune di Lentini (e che interessano in maniera importante anche il territorio di Carlentini) sarà conseguita in fase di redazione del progetto esecutivo;

3.10) in data 20 aprile 2018, il Consiglio superiore dei lavori pubblici (CSLP) ha emesso il parere n. 13, con il quale ha ritenuto che: «... dalla analisi tecnico-economica effettuata emergono profili di particolare criticità nel ricorso allo strumento di partenariato pubblico privato nei termini utilizzati, che impongono a tutte le amministrazioni a ciò competenti una nuova approfondita valutazione dell'intero progetto ai fini della sua realizzazione e gestione compreso l'ipotesi di un diverso equilibrio.»;

3.11) in data 25 giugno 2018 il concessionario ha trasmesso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le proprie controdeduzioni al parere reso dal CSLP e la conferma del permanere delle condizioni di equilibrio del piano economico finanziario dell'opera;

3.12) con nota 6 agosto 2018, n. 25450, il Gabinetto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto al NARS, ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, di esprimersi sulla documentazione trasmessa dalla Direzione generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali inerente il Piano economico finanziario (PEF) relativo al collegamento viario con caratteristiche autostradali compreso tra la svincolo della S.S. 514 «di Chiaramonte» con la S.S. 115 e lo svincolo della S.S. 194 «Ragusana», in considerazione delle osservazioni che la predetta Direzione generale aveva formulato al riguardo;

3.13) il parere 29 ottobre 2018, n. 1, con il quale il NARS ha formulato le seguenti osservazioni:

3.13.1) chiarire le singole voci di spesa per quanto riguarda le somme a disposizione;

3.13.2) valutare le modalità di rifinanziamento dell'opera all'esito della gara per l'approvvigionamento del capitale di debito;

3.13.3) tenere conto di quanto stabilito dalle deliberazioni regolatorie del CIPE, oltre che di quanto previsto dalla convenzione, eventualmente, aggiornando le previsioni della medesima con l'indicazione delle più recenti delibere regolatorie successivamente adottate dal Comitato;

3.13.4) verificare gli eventuali maggiori oneri connessi alle considerazioni espresse sul progetto definitivo dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

3.13.5) valutare — tenuto conto dell'attuale livello tariffario esposto nel PFR e dell'interesse pubblico sotteso alla necessità di realizzare l'opera e di garantire ai cittadini il più ampio accesso all'infrastruttura — in tempi coerenti con le successive fasi procedurali, alla luce del rapporto concessorio in essere e della normativa di riferimento, possibili soluzioni per ridurre gli oneri all'utenza;

4) il MIT ha fornito alcuni chiarimenti ed integrato la documentazione istruttoria con nota 3 gennaio 2019, n. 49;

5) con le informative presentate nelle sedute del 4 aprile 2019 e del 15 e 20 maggio 2019 si è ribadita la rilevanza strategica della realizzazione dell'opera, le criticità sulla sostenibilità del Piano economico finanziario della concessione, nonché l'ipotesi di cessione ad ANAS da parte di SARC della progettazione e delle attività connesse al collegamento viario Ragusa-Catania, superando lo schema operativo della concessione di costruzione e gestione con conseguente realizzazione dell'opera a carico delle finanze pubbliche;

6) di conseguenza, ANAS e SARC hanno sottoscritto il 25 luglio 2019 un accordo per la cessione del progetto da parte di SARC ad ANAS ivi inclusi tutti i pareri e le autorizzazioni già acquisite;

7) l'accordo sottoscritto presenta due clausole sospensive quali l'autorizzazione del CIPE in merito alla sostituzione di ANAS a SARC quale soggetto aggiudicatore e il reperimento del finanziamento con conseguente inserimento dell'opera nella programmazione di cui al contratto di programma ANAS 2016-2020, entro il 30 aprile 2020;

8) la valutazione di stima del valore e del prezzo di compravendita da parte dell'Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma prevede quale «costi primi» 32.212.621,80 euro, più 13 per cento di «spese generali», con un totale di costo del progetto di 36.400.262,63 euro;

9) nella seduta del 20 dicembre 2019 il MIT ha informato questo Comitato, sugli sviluppi procedurali indicando che fossero necessari ulteriori approfondimenti di carattere finanziario e giuridico;

10) il MIT con le note 5 marzo 2020, n. 6524, e 9 marzo 2020, n. 6980, nel confermare la validità del progetto e della documentazione progettuale a suo tempo inviata, sottopone a questo Comitato una relazione tecnica che integra la precedente relazione dell'11 dicembre 2018, con il quadro economico aggiornato dell'intervento;

11) con nota 10 marzo 2020, n. 7149, il MIT ha fornito ulteriori chiarimenti e inviato il documento «Disamina dei pareri» che sostituisce il precedente;

sotto l'aspetto finanziario:

1) il costo dell'opera, considerato al lordo del ribasso d'asta del 14,6804 per cento, è di 754.163.876 euro (comprensivo del prezzo di acquisto del progetto da parte di ANAS) di cui:

587.286.843 euro per lavori;

23.491.473 euro per oneri per la sicurezza;

143.385.560 euro per somme a disposizione;

2) le risorse a copertura del costo per la realizzazione dell'opera sono così ripartite:

49,207 milioni di euro - Fondi ANAS di cui alla legge n. 144/1999, art. 11;

100,00 milioni di euro - Fondi ANAS rimodulazione APQ/2009;

217,700 milioni di euro - PAR FAS 2007/2013 Regione siciliana;

387,257 milioni di euro - P.O. «Infrastrutture» FSC 2014/2020 (mediante riprogrammazione di risorse relative alla Regione siciliana approvata dalla cabina di regia nella seduta del 2 marzo 2020);

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 18 marzo 2020, che risolve la Convenzione di concessione tra il MIT la SARC, sottoscritta in data 7 novembre 2014 e divenuta efficace con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 30 giugno 2016, n. 228, disciplinante l'affidamento in concessione delle attività di progettazione, realizzazione e successiva gestione del collegamento viario «Ragusana», determinando la cessazione della Convenzione di concessione e di tutti gli atti, anche successivi, che ne costituiscono parte integrante, senza che la Società S.A.R.C. possa avanzare qualsiasi pretesa ai sensi degli atti confermativi di rinuncia al contenzioso in data 6 dicembre 2019 e 16 gennaio 2020, a decorrere dalla registrazione del suddetto decreto da parte della Corte dei conti;

Considerato che risulta opportuno, per assicurare il celere avvio dell'opera, approvare, contestualmente, il cambio del soggetto aggiudicatore e il progetto definitivo dell'opera denominata: «Itinerario Ragusa-Catania collegamento viario con caratteristiche autostradali della strada statale (S.S.) n. 514 "di Chiaramonte" e della S.S. n. 194 "Ragusana" dallo svincolo con la S.S. 115 allo svincolo con la S.S. 114»;

Vista la nota 17 marzo 2020, n. 1549 P, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Considerato il dibattito svoltosi nel corso della seduta odierna del Comitato, nel corso della quale quest'ultimo ha condiviso l'intenzione manifestata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per tramite del suo Viceministro, di commissariare l'opera in quanto intervento infrastrutturale ritenuto prioritario ai sensi dall'art. 4 della legge n. 32 del 2019, e di nominare quale commissario il presidente della Regione siciliana, e nel corso della quale lo stesso Comitato ha, altresì, condiviso quanto confermato dal Ministro per il sud e la coesione territoriale, come già indicato in sede di cabina di regia FSC, ossia l'impegno a reintegrare le risorse FSC destinate al trasporto in Sicilia e definanziate per completare la copertura finanziaria per la Ragusa-Catania, facendo ricorso alla nuova programmazione FSC 2021-27, oppure in alternativa, qualora possibile, con ulteriori rimodulazioni del FSC 2014-20;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

1. Modifica soggetto aggiudicatore.

1.1. Ai sensi del punto 2 della delibera 1° agosto 2019, n. 58, di questo Comitato, è approvata la modifica del soggetto aggiudicatore dell'intervento: «Itinerario Ragusa-Catania. Collegamento viario con caratteristiche autostradali della strada statale (S.S.) n. 514 "di Chiaramonte" e della S.S. n. 194 "Ragusana", dallo svincolo con la S.S. n. 115 allo svincolo con la S.S. n. 114»; pertanto ANAS S.P.A., che ha espresso il proprio positivo assenso a tale modifica, subentra quale soggetto aggiudicatore dell'intervento, anche in continuità con le attività inerenti i procedimenti espropriativi e le pubblicazioni disposte già a tal fine, quale nuova autorità espropriante, alla SARC, che ha espresso la propria rinuncia senza pretese nei confronti di ANAS e dello Stato.

2. Approvazione progetto definitivo.

2.1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 214, comma 11, e 216, commi 1, 1-*bis* e 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modificazioni, da cui deriva la sostanziale applicabilità della previgente disciplina, di cui al decreto legislativo in ultimo citato, a tutte le procedure, anche autorizzative, avviate prima del 19 aprile 2016, è approvato il progetto definitivo dell'intervento «Itinerario Ragusa-Catania. Collegamento viario con caratteristiche autostradali della strada statale (S.S.) n. 514 "di Chiaramonte" e della S.S. n. 194 "Ragusana", dallo svincolo con la S.S. n. 115 allo svincolo con la S.S. n. 114», con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 166 del legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, nonché ai sensi dell'art. 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e successive modificazioni.

2.2. L'importo di 754.163.876 euro, di cui alla precedente presa d'atto, costituisce il limite di spesa dell'intervento, che include la somma di 36.400.262,63 euro necessaria per l'acquisizione del progetto redatto a cura della SARC per la realizzazione dell'opera.

2.3. Il CdP ANAS - Aggiornamento 2018-2019, che non ha ancora concluso il suo *iter* di approvazione, dovrà recepire l'inserimento dell'opera ed il relativo finanziamento, tenendo conto delle decisioni della cabina di regia del Fondo sviluppo e coesione del 2 marzo 2020 in ordine alla riprogrammazione allo scopo del Piano operativo «Infrastrutture» del FSC 2014-2020.

2.4. La copertura finanziaria dell'intervento, da assicurare anche nell'ambito del CdP ANAS - Aggiornamento 2018-2019, è costituita dalle seguenti fonti di finanziamento:

49,207 milioni di euro - Fondi ANAS di cui alla legge n. 144/1999, art. 11;

100,000 milioni di euro - Fondi ANAS rimodulazione APQ/2009;

217,700 milioni di euro - PAR FAS 2007/2013 Regione siciliana;

387,257 milioni di euro - P.O. «Infrastrutture» FSC 2014/2020 (mediante riprogrammazione di risorse relative alla Regione siciliana approvata dalla cabina di regia nella seduta del 2 marzo 2020).

2.5. Le prescrizioni citate al precedente punto 2.1, cui resta subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera, mentre le raccomandazioni sono riportate nella seconda parte del medesimo allegato. L'ottemperanza alle suddette prescrizioni non potrà comunque comportare incrementi del limite di spesa di cui al precedente punto 2.2. Il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dare seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione, in modo da consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

2.6. È altresì approvato, ai sensi dell'art. 170, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, il programma di risoluzione delle interferenze di cui agli elaborati progettuali indicati nella documentazione istruttoria trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2.7. Gli elaborati di progetto relativi agli espropri, sono ugualmente indicati nella documentazione istruttoria trasmessa dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Ulteriori disposizioni.

3.1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto.

3.2. Il soggetto aggiudicatore dell'opera assicura il monitoraggio ai sensi del decreto legislativo del 29 dicembre 2011, n. 229, ed in particolare dell'aggiornamento della BDAP.

3.3. Ai sensi della delibera n. 24 del 2004, il CUP assegnato all'opera dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'opera stessa.

Roma, 17 marzo 2020

Il Presidente: CONTE

Il segretario: FRACCARO

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze - reg. n. 831

ALLEGATO

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI

Autostrada Ragusa - Catania. Infrastruttura strategica legge 443/2001. Ammodernamento a quattro corsie della S.S.514 «Di Chiaramonte» e della S.S.194 «Ragusana» dallo svincolo con la S.S.115 allo svincolo con la S.S.114.

INDICE

PREMESSA.

Le prescrizioni di cui alla delibera CIPE n. 3 del 2010 di approvazione del progetto preliminare di competenza della progettazione esecutiva e della fase attuativa, qualora non superate, si ritengono efficaci.

PRESCRIZIONI.

1. Rielaborare il PUT finale di progetto, da ripresentare alla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS 90 giorni prima della trasmissione del Progetto Esecutivo.

   (Oss. 1)

2. Adeguare la formula della dichiarazione di attestazione dei Requisiti Ambientali (Allegato 6 - Dichiarazione di utilizzo di cui all' articolo 21) di cui alla norma e, alla luce delle due differenti modalità di gestione delle terre e rocce da scavo dichiarate nel PUT, presentare un bilancio di tutti i quantitativi in gioco, distinguendo chiaramente i volumi gestiti ai sensi dell'art. 185 da quelli gestiti ai sensi del DM 161/2012 e, trattandosi di una gestione "mista", indicando in maniera puntuale sia i siti di produzione che quelli di utilizzo; nel caso della gestione ex art. 185, comma 1, lett. c del decreto legislativo n. 152 del 2006 tale indicazione dovrà essere particolarmente puntuale alla luce della considerazione che nel DM 161 del 2012 il sito di utilizzo può differire dal sito di produzione, diversamente da quanto previsto dall'art. 185 e fatto salvo comunque l'unitarietà sostanziale del Piano di Gestione.

   (Oss. 2)

3. Ridefinire il Piano di Utilizzo Terre, definendo puntualmente siti di produzione, siti di deposito intermedio e siti di deposito finale compresi i percorsi di deposito, con l'indicazione dei relativi volumi di utilizzo suddivisi nelle diverse tipologie e sulla base della provenienza dai vari siti di produzione.

   (Oss. 3)

4. Il Piano di Utilizzo delle Terre dovrà aggiornare le quantità di sottoprodotto movimentate, suddivise per WBS, con l'indicazione dei relativi volumi in banco suddivisi nelle diverse litologie, motivare e giustificare la scelta dei depositi definitivi, definire la capienza degli stessi, procurare tutte le approvazioni ed autorizzazioni dei diversi Piani di ripristino.

   (Oss. 4)

5. Il Piano di Utilizzo delle Terre dovrà aggiornare, in merito ai siti di riutilizzo finale esterno, l'indicazione dei quantitativi dei materiali rientranti in colonna A e di quelli rientranti in colonna B (tabella 1, Allegato 5 al Titolo V parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006- valori di fondo naturale) oltre alle quantità da allocare in ciascun sito esterno individuato.

   (Oss. 5)

6. Il Proponente dovrà presentare un bilancio dei materiali prodotti dalle attività di scavo dal quale siano chiaramente desumibili informazioni circa tutti i volumi prodotti, la loro origine e il loro puntuale destino (riutilizzo interno o esterno, recupero a fini produttivi, smaltimento) nonché circa il regime normativo di gestione (ex art. 185 decreto legislativo n. 152 del 2006 oppure ex DM 161 del 2012), come definito alla Prescrizione n°1, in cui siano rendicontati anche i quantitativi dei materiali derivanti dalle demolizioni o aventi origine comunque diversa dalle terre e rocce da scavo (eccezion fatta per i riporti di cui all'allegato 9 della norma).

   (Oss. 6)

7. Il Proponente dovrà comprovare la coerenza tra le caratteristiche ambientali di eventuali siti di destinazione esterni con le caratteristiche chimico-fisiche dei materiali provenienti dal sito di progetto, o per il recupero in impianti di trattamento ai sensi dell'allegato 4 della norma.

   (Oss. 7)

8. Integrare il PUT con tutte le informazioni territoriali di carattere geologico e idrogeologico, evidenziando, oltre alla/alle profondità raggiunte dalle opere, la soggiacenza dell'acquifero superficiale sottostante e la presenza di livelli piezometrici legati al reticolo idrografico interagente con l'Opera.

   (Oss. 8)

9. Integrare il PUT anche alla luce dei rilievi della Commissione Europea (Pilot 5554/13/ENVI) circa la potenziale violazione della direttiva 2008/98/CE (art. 5 sui sottoprodotti), nonché da quanto disposto dall'art. 27 decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017 in merito alla legittimità della previgente definizione di normale pratica industriale.

   (Oss. 9)

10. Rielaborare il Piano di campionamento indicando in ogni punto soggetto ad indagine quale sia la profondità massima raggiunta dall'opera ovvero dagli scavi, in maniera da identificare univocamente la necessaria profondità delle indagini geognostiche, e localmente, la quota di approfondimento delle lavorazioni connesse alla realizzazione di opere d'arte/opere accessorie (l'indagine geognostica TRC136 arriva sino a una profondità di 1 m dal pc), i volumi da esse derivanti, le modalità di accertamento del possesso dei requisiti di qualità ambientale ex art. 4 DM 161 del 2012 e il numero di campioni che debbono essere prelevati ai sensi della norma (allegato 2). Per le indagini in corso d'opera prevedere procedure conformi all'allegato 8 della norma.

    (Oss. 10)

11. Indicare se sono previsti e dove siano localizzati i siti di deposito intermedio ovvero se siano unicamente previste aree di deposito all'interno dei siti di produzione e di utilizzo, nonché i siti di "deposito temporaneo" riferiti ai rifiuti.

    (Oss. 11)

12. Il Piano di Utilizzo delle Terre dovrà rimanere valido fino alla conclusione dell'opera.

    (Oss. 12)

13. Il Proponente dovrà provvedere alla definizione di dettaglio del Cronoprogramma lavori, da trasmettere al MATTM per approvazione, che tenga conto degli eventuali elementi di novità che emergeranno nel corso della progettazione esecutiva e di ogni altra variazione che potrà prevedibilmente scaturire durante le procedure di approvazione presso gli Enti e le Autorità competenti.

    (Oss. 13)

14. La durata del Piano di Utilizzo non potrà superare la durata programmata dei lavori, come verrà definita dal cronoprogramma di dettaglio richiesto per la fase di PE; ad esso dovrà essere dato avvio entro 2 anni dalla sua presentazione e con termine, in ogni caso, alla conclusione dei lavori.

    (Oss. 14)

15. In accordo con le risultanze del Parere Regionale dell'Assessorato Territorio e Ambiente, dovranno essere rielaborate ex novo, sia qualitativamente che quantitativamente, le opere di compensazione

proposte (con il relativo cronoprogramma lavori), concertate mediante istituzione di un apposito Tavolo Tecnico, con tutti gli Enti territorialmente competenti, quali:

a) Comuni di: Ragusa, Chiaramonte Gulfi (RG),
b) Comuni di: Licodia Eubea (CT), Vizzini (CT),
c) Comuni di: Francofonte (SR), Lentini (SR) e Carlentini (SR)
d) Città Metropolitana di Catania, i Liberi Consorzi Comunali di Ragusa e Siracusa;
e) Uffici Competenti della Regione Siciliana;
f) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Tale tavolo tecnico, con oneri (sia organizzativi che economici) a carico e cura del Proponente, sarà coordinato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.
A tali opere dovrà essere destinato un importo non inferiore al 4 per cento dell'importo complessivo dei lavori (delibera CIPE n. 3 del 2010 prescrizione n. 1), escludendo dalla proposta qualunque intervento direttamente connesso con la realizzazione del corridoio autostradale Ragusa-Siracusa
(Oss. 15)

16. In fase di Progetto Esecutivo dovranno essere presentate, in sede della 1a fase di Attuazione, tutte le specifiche istanze di concessione, corredate dalle singole analisi di dettaglio, formulate per ogni attraversamento di corso d'acqua demaniale illustrandone soluzione finale e fase cantieristica.

(Oss. 16)

17. Prima dell'avvio dei cantieri si dovrà procedere all'effettuazione di apposite campagne di monitoraggio delle polveri prodotte dalle attività di cantiere (piste etc.) in fase *ante operam*, di durata pari a 30 giorni in accordo con ARPA SICILIA. In merito alle precauzioni generali da attuare per ridurre la produzione e il sollevamento delle polveri, si prescrive quanto segue:

a) la bagnatura periodica delle aree di movimentazione materiale e dei cumuli;
b) la periodica pulizia delle strade pubbliche interessate dalla viabilità di cantiere da valutare in accordo con le Amministrazioni locali;
c) la copertura dei mezzi pesanti adibiti al trasporto di inerti;
d) la limitazione della velocità dei mezzi all'interno dei cantieri, con velocità max 30 km/h;
e) lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dal cantiere;
f) l'installazione di dispositivi anti particolato sui mezzi operanti all'interno del cantiere e l'uso di veicoli omologati Euro 4/ Stage IIIB;
g) la bagnatura delle piste di cantiere, funzione delle condizioni operative e meteorologiche;
h) informazione e formazione delle maestranze sulle prescrizioni impartite al fine di ridurre al minimo le dispersioni di polveri.

(Oss. 17)

18. Dovranno essere garantiti dal periodo di cantiere a fine lavori sia la continuità della viabilità poderale che l'accesso ai fondi e la continuità del sistema idraulico (irriguo e di scolo). I passaggi e le strutture irrigue dovranno avere adeguate dimensioni.

(Oss. 18)

19. Rielaborare la caratterizzazione dei corpi idrici superficiali ai sensi della più recente normativa di settore (decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e relativi decreti attuativi), le cui prescrizioni sono idonee a selezionare i parametri indicativi degli elementi di qualità biologica, ecotossicologica, idromorfologica e chimico-fisica più sensibili alla /e pressioni significative alle quali i corpi idrici sono soggetti.

(Oss. 19)

20. Considerato che fra gli indicatori di degrado in corso d'opera viene considerata la comparsa di specie sinantropiche, chiarire se sono compresi in questo gruppo anche le ruderali e le esotiche, e stabilire, nello specifico caso di esotiche invasive in contesti di particolare pregio naturalistico o paesaggistico, specifiche soglie di attenzione e di intervento (eradicazione).

(Oss. 20)

21. A valle della progettazione esecutiva, il Proponente dovrà aggiornare – ove necessario – i piani di cantierizzazione, per ogni cantiere:

    a) la localizzazione esatta del cantiere, confini, eventuali interferenze con altri cantieri in zona;
    b) Indicazione dei macchinari che saranno utilizzati nei diversi cantieri e nelle diverse fasi di lavorazione, con le relative specifiche a livello di emissioni inquinanti, di potenza acustica etc. e le relative specifiche per la manutenzione di tutta la strumentazione necessaria; ogni macchinario sarà selezionato nel rispetto delle più recenti direttive europee;
    c) i layout definitivi di cantiere, con indicazioni sulle zone operative, sulle zone di deposito macchinari, sulle zone di manutenzione, sulle zone di deposito temporaneo dei materiali;
    d) una accurata progettazione degli impianti di gestione delle acque per ogni singolo sito/cantiere, specificando le superfici di riferimento di ogni impianto, le modalità di gestione, trattamento e allontanamento delle acque di prima e seconda pioggia, i recapiti finali, etc;
    e) un piano di gestione delle eventuali emergenze per ogni singolo cantiere, con l'individuazione dei meccanismi di attivazione del piano, la definizione delle responsabilità e la descrizione delle risorse specificamente dedicate.

    Per i contenuti dei piani di cantierizzazione riguardanti le attività di monitoraggio e le mitigazioni si vedano le specifiche prescrizioni contenute nei successivi capitoli "PMA" e "Mitigazioni" del presente quadro prescrittivo.
    Tale relazione di cantierizzazione, con tutti i contenuti più sopra definiti, dovrà essere presentata al MATTM per approvazione al termine della progettazione esecutiva e prima dell'inizio dei lavori.

    (Oss. 21)

22. Il Proponente provvederà a redigere il Progetto Esecutivo delle soluzioni idrauliche presentate nel Progetto Definitivo, concordandole con gli Enti/Autorità competenti nel territorio e ricevendone l'approvazione finale. Il Progetto Esecutivo, con i pareri dei suddetti Enti/Autorità, dovrà essere trasmesso al MATTM al termine della progettazione esecutiva e prima dell'inizio dei lavori.

    (Oss. 22)

23. Rielaborare il programma definitivo dei lavori, a valle della definizione delle opere di compensazione ambientale, evidenziando, ed anticipando per quanto possibile, le opere di mitigazione rispetto alla realizzazione delle opere in progetto.

    (Oss. 23)

24. Aggiornare la ricognizione dei siti di cava e discarica disponibili, dettagliando l'effettiva disponibilità dei materiali nei siti di cava proposti, definendo in modo univoco i siti prescelti, le loro ricettività e disponibilità, tenendo conto delle criticità specifiche di ogni sito.

    (Oss. 24)

25. Verificare, in coordinamento con l'Autorità regionale con competenze di Bacino o individuando altro Ente Territoriale competente, l'adeguatezza dei tempi di ritorno ventennali utilizzati per le acque di piattaforma, accertando comunque, anche attraverso rilievi di campagna, l'effettiva idoneità agli scarichi idrici dei recettori prescelti.

    (Oss. 25)

26. Il Proponente provvederà ad aggiornare e ad estendere il piano di monitoraggio presentato nel Progetto Definitivo, concordandolo con l'ARPA Regionale, e stabilendo con la stessa – sia a livello procedurale che esecutivo – le modalità operative con le quali condurre i monitoraggi, i punti di campionamento, le strumentazioni da adottare, le modalità di misura, le frequenze, le durate, i parametri da rilevare e le modalità di restituzione dei dati, incluse le responsabilità annesse e connesse, *ante operam*, corso d'opera (cantiere) e *post operam* (esercizio). In questo piano dovrà essere data particolare attenzione a:

    a) il progetto di monitoraggio dell'aria per la componente "atmosfera", dovrà essere ricalibrato, sia in fase *ante-operam* che di cantiere e *post-operam* nella fase *ante operam*, infatti, le misurazioni dovranno essere svolte su un arco temporale di almeno 8 settimane, distribuite uniformemente lungo l'intero periodo AO, per poi essere mantenuto sulle stesse postazioni per tutto il periodo di CO, definendo anche le opportune misure di mitigazione qualora vengano raggiunte e superate determinate soglie di significatività degli impatti, in accordo con ARPA Sicilia;

b) il progetto di monitoraggio dell'ambiente idrico per la componente "acque superficiali", con i parametri relativi alla qualità biologica, come previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, definendo anche le opportune misure di mitigazione qualora vengano raggiunte e superate determinate soglie di significatività degli impatti, in accordo con ARPA Sicilia;

c) il progetto di monitoraggio ambientale per la componente "acque sotterranee", prevedendo, in accordo con ARPA, il controllo di alcuni punti critici (sia a monte che a valle delle aree fisse di cantiere situate in prossimità dei corsi d'acqua) attraverso opportuni indicatori, come, ad es., i punti di dispersione nel suolo delle acque di piattaforma. La localizzazione delle aree d'indagine dei punti di monitoraggio dovrà seguire le indicazioni del punto 6.2.1.2 delle " Linee guida per la predisposizione del Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMMA) delle opere soggette alle procedure di VIA (Ispra 2014);

d) il progetto di monitoraggio ambientale per la componente "suolo e sottosuolo", in particolare per verificare l'efficacia degli accorgimenti e delle mitigazioni proposti in fase di progettazione definitiva;

e) il progetto di monitoraggio ambientale per la componente "rumore e vibrazioni", per il quale dovranno essere definiti tipologia e numero di centraline fisse e/o mobili, da installare sia per le fasi di cantiere che per le fasi *post-operam* di esercizio, al fine di verificare strumentalmente il non superamento dei limiti di legge per tutti i ricettori censiti nel Progetto Definitivo e potenzialmente impattati, garantendo sempre il rispetto del DPCM 14/12/1997 ed escludendo in ogni caso la possibilità di lavorazioni in deroga, con particolare attenzione alle criticità già segnalate, per alcuni ricettori situati nei lotti 1 e 6, ove si prevedono le attività di escavazione più rilevanti in terreni caratterizzati da rocce dure (calcari/calcareniti e vulcaniti/basalti), ferma restando comunque la possibilità di adottare opportuni accorgimenti, quali l'installazione di barriere acustiche mobili, qualora in fase di monitoraggio dovessero riscontrarsi situazioni di particolari criticità.

Il piano dei suddetti monitoraggi e la versione finale aggiornata e completa del PMA (che, quindi, dovrà anche includere i monitoraggi proposti dal Proponente nella documentazione integrativa presentata) dovranno essere concordati con le ARPA regionali e trasmessi al MATTM per approvazione prima dell'avvio dei lavori.

Le modalità di conduzione degli stessi monitoraggi e i loro esiti (ed ogni altra attività *ante operam*, in corso d'opera e *post operam* ad essi correlata) saranno invece controllati e approvati direttamente da ARPA SICILIA.

(Oss. 26)

27. Nel Progetto Esecutivo produrre degli elaborati, in scala adeguata, che presentino una cartografia relativa al reticolo idrografico con l'ubicazione dei punti di monitoraggio previsti nel PMA, con la relativa specifica di quali siano a monte e quali a valle dell'opera.

(Oss. 27)

28. Nel Progetto Esecutivo produrre degli elaborati, in scala adeguata, che presentino una cartografia che permettano una chiara individuazione/descrizione delle aree adiacenti a quelle interferite dall'opera a cui dovrebbe essere esteso il monitoraggio, sovrapponendo i siti di monitoraggio alle unità di uso del suolo/vegetazione per capire quali siano i sistemi ambientali di riferimento.

(Oss. 28)

29. Prevedere una postazione di Monitoraggio *post operam* per il ricettore sensibile D231 (residenza assistenziale di tipo ospedaliero), per il quale deve essere assicurato il rispetto dei limiti previsti dal DPR 30.03.2004 n. 142 (35 dB(A) Leq notturno - interno).

(Oss. 29)

30. Il Proponente, in fase di progettazione esecutiva, provvederà alla progettazione di dettaglio di tutti gli interventi di mitigazione previsti nel Progetto Definitivo, che saranno presentati in un unico documento organico, che comprenda anche un programma di controllo e manutenzione degli interventi stessi, specificato per ogni tipologia di mitigazione.

La relazione contenente le misure di mitigazione sarà condivisa con l'ARPA Sicilia e poi trasmessa al MATTM per l'approvazione prima dell'avvio dei lavori.

(Oss. 30)

31. Indicare precise misure di compensazione a valenza agricola (da ricomprendere nella lista di cui alla Prescrizione 15), per evitare effetti pregiudizievoli a danno delle aree ad agrumeto interessate dal progetto proposto e per impedire successive eventuali conseguenze sulla redditività e la coerenza produttiva del territorio di qualità interferito.

(Oss. 31)

32. Fornire ulteriori elaborati cartografici, in scala adeguata (Carte dell'uso del suolo e della vegetazione naturale), per tutta l'area di pertinenza dell'infrastruttura nei territori dei Comuni di Francofonte e Lentini, dove il tracciato sembra attraversare estese aree ad agrumeto, verificandone o l'assenza di qualsivoglia interferenza o proponendo opportuni interventi di mitigazione e/o (ove non possibile evitare l'impatto) di compensazione in ambito agro-economico.

(Oss. 32)

33. Il Proponente in fase *ante operam* provvederà a trasmettere al MATTM per approvazione un cronoprogramma dei lavori aggiornato, che tenga conto degli eventuali elementi di novità che emergeranno nel corso della progettazione esecutiva e di ogni altra variazione che potrà prevedibilmente scaturire durante le procedure di approvazione presso gli Enti e le Autorità citati a vario titolo nel presente quadro prescrittivo.

(Oss. 33)

34. Con riferimento alla prescrizione n. 26 estendere, in accordo con ARPA SICILIA, le campagne di monitoraggio delle polveri prodotte dalle attività di cantiere (piste etc.) di cui alla prescrizione citata, alla fase di corso d'opera, con frequenza trimestrale, su tutti i punti monitorati in concomitanza alle attività più impattanti dal punto di vista dell'emissione delle polveri.

(Oss. 34)

35. Con riferimento alla prescrizione n. 26 estendere le campagne di monitoraggio delle polveri prodotte dalle attività di cantiere (piste etc.) di cui alla prescrizione citata, alla fase di *post operam* per una durata pari a 30 giorni, eseguita in accordo con ARPA SICILIA.

(Oss. 35)

36. Laddove nelle aree di cantiere non siano previste aree di stoccaggio di materiali inquinanti, per le quali si sia provveduto ad idonea impermeabilizzazione contro gli sversamenti accidentali come richiesto dalla prescrizione n. 48 di cui alla Del. Cipe n. 3/2010, non si dovranno realizzare opere in conglomerato cementizio semplice e/o armato o in conglomerato bituminoso, fermo restando che, in caso di realizzazione di basamenti di macchinari o baraccamenti, gli stessi saranno completamente smantellati ai fini del rispristino dello stato dei luoghi *ante operam* a seguito della conclusione dei lavori.

(Oss. 36)

37. Nelle aree di cantiere dove è prevista la frantumazione le barriere fonoassorbenti, ove previste, dovranno essere mimetizzate con siepi o pareti inverdite, rete metallica, paletti e filtro verde.

(Oss. 37)

38. Al temine dei lavori tutte le aree di cantiere dovranno essere opportunamente ripristinate, bonificate e rinaturalizzate.

(Oss. 38)

39. L'area di cantiere prevista al km. 10.750 (tav. 3 di 16 "Parte Generale Ambiente, Quadro programmatico e vincoli, Carte dei vincoli…") ricadente nella competenza della Soprintendenza di Ragusa, dovrà essere riposizionata fuori dall'area sottoposta a vincolo poiché, ubicata in prossimità di un torrente, sito particolarmente sensibile ai fenomeni di inquinamento causato dallo stoccaggio dei materiali.

(Oss. 39)

40. Nell'ambito delle aree di competenza della Soprintendenza di Ragusa, in sede di progetto esecutivo saranno studiate opportune modalità di mitigazione delle superfici a vista dei muri in cemento armato, con particolare riferimento ai muri di controripa.

(Oss. 40)

41. Nell'ambito delle aree di competenza della Soprintendenza di Ragusa i muri a secco, previsti in progetto, (rotatorie, svincoli, confini, ecc.) dovranno essere realizzati con la sovrastante "traversa".

(Oss. 41)

42. Tutte le aree relative ai lotti 1, 2 e 3, ricadenti nel Libero Consorzio Comunale di Ragusa, in qualunque modo interessate ai movimenti di materia, siano essi di rilevati o di sbancamento, dovranno essere sistemate a verde e sottoposte a rinaturalizzazione seguendo le tecniche di ingegneria naturalistica e utilizzando specie autoctone che garantiscano il migliore attecchimento nel terreno. Le operazioni di rinaturalizzazione dovranno essere seguite da un tecnico con esperienza nel campo della propagazione delle specie vegetali autoctone, in grado di controllare e verificare sia la fase di reperimento del materiale di propagazione nonché di quella di messa a dimora e di esecuzione delle prime cure colturali.

(Oss. 42)

43. Il Concessionario dovrà garantire l'espianto e la messa a dimora degli alberi oggi esistenti nelle aree interessate dai lavori attraverso la ricollocazione che assicuri il ciclo vitale degli stessi.

(Oss. 43)

44. Tutti gli interventi previsti nella relazione "Piano manutenzione opere a verde" dovranno essere estesi anche alla gestione del successivo periodo di garanzia dell'attecchimento, al fine di mantenere il rinverdimento per una migliore mitigazione paesaggistica così come previsto nel suddetto piano.

(Oss. 44)

45. Il viadotto denominato "vallone delle coste" (lotto 1) dovrà essere realizzato con quattro piloni, l'intero versante prospiciente l'area del viadotto interessato dai lavori dovrà essere rinaturalizzato utilizzando interventi di ingegneria naturalistica.

(Oss. 45)

46. Non dovrà essere abbandonato ma dovrà essere rinaturalizzato seguendo la morfologia naturale del versante, il vecchio tratto stradale del Lotto 1 sino al km 0+700, ove il tracciato si sviluppa in area non direttamente sottoposta a vincolo, con un nuovo percorso rispetto alla Strada Statale esistente, ai sensi dell'art. 152 del Codice dei Beni Culturali D. Lgs 42/04.

(Oss. 46)

47. Tutte le porzioni del vecchio tracciato, non interessate dalla nuova infrastruttura, ricadenti nella competenza della Soprintendenza di Ragusa, dovranno essere rinaturalizzate seguendo la morfologia naturale dei versanti.

(Oss. 47)

48. Nel lotto 1, nei tratti meglio rappresentati nelle sezioni pk 1+000, e pk 3+500, (tav 1 di 5 "Parte generale ambiente, Studi ambientali e paesaggistici, Regimi Normativi…..") e pk 5+750, pk 7+650 e pk 7+800, (tav 2 di 5 "Parte generale ambiente, Studi ambientali e paesaggistici, Regimi Normativi…..") ove sono presenti allargamenti e riempimenti del tracciato eseguiti su entrambi i lati della carreggiata i versanti dovranno essere opportunamente rinaturalizzati con tecniche di ingegneria naturalistica che puntino a mitigare gli interventi attraverso la mimetizzazione. Le altre opere d'arte dovranno essere migliorate dal punto di vista paesaggistico con l'impianto di essenze arboree costituite da specie endemiche, perfettamente integrate con il paesaggio circostante, al fine di garantire un bilancio positivo tra l'alterazione del paesaggio presente nell'attuale infrastruttura e l'aspetto definitivo a cui contribuiranno le sistemazioni a verde previste nel progetto e quelle indicate nelle condizioni dettate dalla Soprintendenza di Ragusa.

(Oss. 48)

49. Lungo le progressive del lotto 1, km 6+750, km 7+125, km 7+650, km 7+850, laddove l'infrastruttura interferisce con il paesaggio locale 8h con il livello di tutela 3, in virtù dell'art. 12 del Piano Paesaggistico della Provincia di Ragusa e dell'art. 1 secondo comma del Decreto Interassessoriale n. 3401 del 19/07/2017, sarà possibile realizzare l'opera progettata a fronte delle compensazioni afferenti

le aree di tutela 3, con rapporto in termini di superficie, non inferiore a metri quadrati 1 a 20, e con la completa rinaturalizzazione di tutta l'area interessata.

(Oss. 51)

50. Per i Beni Isolati denominati "Fontana" di cui alla tavola grafica L1_scheda 9+525 (Fontana – Lotto 1 – Comune di Chiaramonte Gulfi) e "Case Dicchiara" tavola grafica L3_scheda 0+025 (Case Dicchiara – Lotto 3 – Comune di Chiaramonte Gulfi), si dovranno prevedere delle adeguate schermature arboree.

    (Oss. 53)

51. In esito alle indagini preventive svolte in Contrada Castiglione il Cavalcavia alla progr. 1+483, originariamente previsto in assetto obliquo rispetto alla Strada Statale esistente dovrà essere previsto alla progr. 1+459 in assetto perpendicolare alla Statale esistente al fine di non interferire con i reperti rinvenuti in fase di indagine preventiva.

    (Oss. 54)

52. In contrada Castiglione i manufatti in progetto, nonché le aree di cantiere dovranno distaccarsi almeno m. 5 dalle emergenze archeologiche.

    (Oss. 55)

53. Nel corso della realizzazione dell'intero percorso il Concessionario dovrà garantire sul cantiere la presenza di uno o più archeologi lungo tutto il tragitto dell'autostrada. Inoltre tutti i lavori di scavo per la posa dell'impianto, nonché per la realizzazione delle opere connesse e di cantiere dovranno essere realizzati con la supervisione di personale tecnico (archeologi specializzati), sotto l'alta sorveglianza delle Soprintendenze competenti secondo le modalità previste dalle medesime Soprintendenze, che dovranno, pertanto, essere avvertite dell'inizio dei lavori con largo anticipo contattando direttamente i rispettivi Dirigenti Responsabili. Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori dovessero evidenziarsi situazioni di interesse archeologico, le Soprintendenze BB.CC.AA. interverranno secondo le vigenti leggi di tutela chiedendo anche in corso d'opera eventuali modifiche al progetto.

    (Oss. 56, oss. 62, oss. 65)

54. In corso d'opera, prima di ogni attività di sbancamento o riempimento, nelle aree più prossime a quelle interessate ad emergenze archeologiche, si dovrà procedere, preventivamente, alla scerbatura e allo scotico dei piani e dei versanti rocciosi al fine di evitare interferenze con livelli archeologici che dovessero eventualmente riscontrarsi.

    (Oss. 57)

55. Nella porzione di tracciato ricadente nell'ambito delle competenze della Soprintendenza di Siracusa, si utilizzino pannelli prefabbricati avente finitura superficiale con matrice in pietra ad orditura regolare a rivestimento di paratie e muri di sostegno.

    (Oss. 59)

56. Nella porzione di tracciato ricadente nell'ambito delle competenze della Soprintendenza di Siracusa per le barriere antirumore si utilizzino delle tipologie di pannelli con materiali e/o cromatismi coerenti con il contesto paesaggistico utilizzando l'acciaio tipo "corten".

    (Oss. 60)

57. Prima dell'inizio dei lavori di realizzazione delle opere in progetto, si prescrive l'effettuazione di ulteriori saggi archeologici preventivi, nel numero e nella consistenza che sarà valutata Soprintendenza di Siracusa nelle aree del Comune di Lentini: Carfallotto; Casa del Giudice; Seggio/Burrione; Riceputo/Burrione; Riceputo/Ponterotto; Bottigliere.

    (Oss. 63)

58. Ai fini della tutela paesaggistica, per il Bosco ricadente in Comune di Vizzini, nelle aree di competenza della Soprintendenza di Catania, vincolato ai sensi dell'art. 142 lett. g) del Decreto legislativo 42/2004 e s.m.i. – livello di tutela 3f, si prescrive di adottare "un meccanismo di compensazione" che "consenta il reimpianto degli alberi espiantati" come previsto dalla normativa sui boschi (L.R. 16/96 e Decreto legislativo 227/01).

    (Oss. 67)

59. Relativamente all'aspetto paesaggistico delle opere ricadenti all'interno del territorio della Provincia di Ragusa la Soprintendenza di Ragusa, in merito all'espianto dei 2125 esemplari e al trapianto delle stesse in numero di 506 nelle aree intercluse o lungo il tracciato, prescrive che i rimanenti esemplari espiantati andranno trasportati a carico del Concessionario presso "la fattoria della legalità" (terreni sequestrati alla mafia) nel Comune di Vittoria.

    (Oss. 68)

60. In riferimento al rimboschimento previsto, in fase di progetto esecutivo, oltre ad essere individuate le specie da utilizzare e le aree compatibili, verranno recuperate le aree demaniali colpite da incendi che hanno devastato il patrimonio boschivo della provincia.

    (Oss. 69)

61. Siano risolte le interferenze con l'oleodotto militare Augusta-Sigonella tra la progressiva 6+400 e 6+800 (attraversamento del fiume S. Leonardo):

    - con il cavo di collegamento tra la tubazione ed il dispersore (Tav. n. AMI 001);
    - con la tubazione (Tav. n. AMI 002),

    a totale cura e spese del Concessionario, che dovrà assicurare la minimizzazione delle criticità derivanti dalla sospensione dell'esercizio dell'oleodotto.
    (Oss. 70)

62. Venga effettuata una preventiva opera di bonifica da ordigni esplosivi residuati bellici, nel rispetto dell'art. 22 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 - modificato dal decreto legislativo n. 20 del 24 febbraio 2012, ovvero secondo le prescrizioni che saranno emanate, previa richiesta, dal competente Reparto Infrastrutture. Una copia del Verbale di Constatazione, rilasciato dal predetto Reparto dovrà essere inviato anche al Comando Militare Esercito competente per territorio.

    (Oss. 71)

63. Siano rispettate le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore della Difesa n. 146/394/4422 del 9 agosto 2000, "Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica", la quale, ai fini della sicurezza di voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere: di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati); di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale o superiore a 15 metri; di tipo lineare costituite da elettrodotti a partire da 60KV.

    (Oss. 72)

64. Sia osservato quanto disposto dal Decreto ministeriale LL.PP. del 4 maggio 1990, per eventuali sottopassi di altezza libera inferiore a 5 metri.

    (Oss. 73)

65. Sia osservato il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" con specifico riferimento ai beni culturali di peculiare interesse militare.

    (Oss. 74)

66. Dovranno essere trasmessi prima dell'inizio dei lavori a mezzo di apposita istanza, il progetto esecutivo e gli elaborati pertinenti per la definitiva formalizzazione del parere di compatibilità idraulica anche ai fini della determinazione del canone demaniale annuo propedeutico alla concessione, come previsto dall'art. 11 della L.R. n° 9 del 15 maggio 2013, che sarà a carico dell'Ente proprietario della strada.

    (Oss. 75, oss. 79, oss. 83)

67. Il progetto esecutivo dovrà contenere tutti i particolari costruttivi utili a definire nel dettaglio i raccordi tra le opere che si vanno a realizzare (p.e. spalle, pile, scarichi in alveo, etc.) ed i corsi d'acqua dalle stesse interessate, sia in ordine ai viadotti, che ai manufatti scatolari e tubolari, curando per questi ultimi che per i corsi d'acqua, fossi, canali, etc. ricadenti in aree demaniali, non si adoperino diametri inferiori a mm 2000 (duemila).

    (Oss. 76, oss. 80, oss. 82)

68. Il progetto esecutivo dovrà contenere una dettagliata analisi sulle strutture di edifici e manufatti esistenti siti in prossimità dell'infrastruttura al fine di censire i possibili ricettori sensibili alla

realizzazione dell'intervento in progetto ed alle vibrazioni generate durante l'esecuzione dei lavori ed in esercizio.

(Oss. 84)

69. In corso d'opera dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali attuabili al fine di ridurre al minimo la propagazione di fenomeni vibratori indotti dalle macchine e degli impianti utilizzati sulle strutture esistenti di edifici e manufatti in genere siti in prossimità dell'infrastruttura, monitorando costantemente durante tutto il corso dei lavori gli effetti determinati da tali fenomeni.

    (Oss. 86)

70. Qualora emergessero interferenze in corso d'opera con i pozzi presenti nelle aree ad alta vocazione agricola, l'eventuale chiusura di qualcuno di essi dovrà comunque garantire la continuità della disponibilità delle risorse irrigue utilizzate dai fondi serviti.

    (Oss. 87)

71. In presenza di interferenze con le acque di falda, occorrerà attenzionare le variazioni che potrebbero verificarsi nell'ambito del volume geotecnico significativo ed adottare gli opportuni accorgimenti affinché si evitino problematiche relative a cedimenti o rigonfiamenti del terreno non compatibili con quanto previsto in progetto e con la normativa vigente, ivi adeguatamente approfondendo le indagini, soprattutto quelle dirette, con prelievo di campioni indisturbati al di sotto dei piani di fondazione.

    (Oss. 88)

72. In corso d'opera dovrà essere costantemente monitorata per tutta la sua estensione la frana cartografata in corrispondenza del lotto 7 e la relativa evoluzione, in modo da prevenire eventuali danneggiamenti alle opere di progetto e/o che con essa interferiscono; detto monitoraggio dovrà essere proseguito per tutta la vita utile dell'infrastruttura.

    (Oss. 89)

73. Il collaudo strutturale dei viadotti ricadenti nel territorio della Provincia di Siracusa dovrà essere condotto attraverso prove statiche che misurino le effettive deformazioni sotto i carichi di prova in termini di abbassamenti, rotazioni, ecc. verificando la comparabilità con quelle previste in progetto, nonché attraverso prove dinamiche che misurino la rispondenza del ponte all'eccitazione dinamica, controllando in tal modo che il periodo fondamentale sperimentale sia confrontabile con quello previsto in progetto.

    (Oss. 90)

74. Le rampe n. 5, n. 6 ed il sottovia alla Pk 0+056 dello Svincolo n. 2 S.P. n. 7 "Comiso – Chiaramonte", ricadente nell'ambito del territorio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, dovranno essere realizzate con una piattaforma stradale larga ml 10,50 (tipologia C1 del D.M. 05/11/2001) per evitare differenze di larghezza con piattaforma stradale della bretella di collegamento all'aeroporto di Comiso, richiamata nella prescrizione n. 32 della Delibera CIPE 03/2010.

    (Oss. 91)

75. Il Concessionario preventivamente all'avvio dei lavori, per lo svincolo 3, ricadente nel Comune di Licodia Eubea, acquisirà mediante procedura di esproprio definitivo, le aree interessate dalla attuale SP 38/II per la parte relativa alla superficie interessata dai lavori per la realizzazione dello svincolo n. 3. Ove previsto le aree di relitto saranno destinate ad interventi di mitigazione ambientale.

    (Oss. 93)

76. Il Concessionario preventivamente all'avvio dei lavori, acquisirà mediante procedura di esproprio le aree interessate dalla attuale SP 38/III per la parte relativa alla superficie interessata dai lavori per la realizzazione dello svincolo n. 4. Ove previsto le aree di relitto saranno destinate ad interventi di mitigazione ambientale.

    (Oss. 96)

77. Il Concessionario preventivamente all'avvio dei lavori, acquisirà mediante procedura di esproprio, le aree interessate dalla attuale SP 28/II per la parte relativa alla superficie interessata dai lavori per la realizzazione dello svincolo n. 6. Ove previsto, le aree di relitto saranno destinate ad interventi di mitigazione ambientale.

(Oss. 99)

78. Il Concessionario preventivamente all'avvio dei lavori, acquisirà mediante procedura di esproprio, le aree interessate dalla attuale SP 28/III per la parte relativa alla superficie interessata dai lavori per la realizzazione dello svincolo n. 7. Ove previsto le aree di relitto saranno destinate ad interventi di mitigazione ambientale.

(Oss. 102)

79. Eventuali strade di servizio o provvisorie in variante da realizzare durante il corso dei lavori, saranno di esclusiva competenza della SARC s.r.l. così come eventuali controversie per danni a persone o cose derivanti da incidenti stradali occorsi, restandone la Citta Metropolitana di Catania sollevata. Nessun onere finanziario dovrà gravare sul bilancio della Città metropolitana di Catania.

(Oss. 104)

80. Durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere garantita la continuità di transitabilità nella viabilità del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, anche, ove necessario con la realizzazione di viabilità alternativa.

(Oss. 107)

81. Il Concessionario, si impegna a redigere i frazionamenti e le pratiche catastali atte ad individuare univocamente le aree del Libero Consorzio Comunale di Siracusa oggetto di occupazione.

(Oss. 109)

82. Prima dell'ultimazione dei lavori dovrà essere stipulata una convezione tra il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ed il Concessionario per definire le modalità del passaggio di proprietà delle aree di sedime, appartenenti al Libero Consorzio Comunale di SR, sulle quali insisterà l'opera realizzata.

(Oss. 110)

83. I collaudi tecnico amministrativi risulteranno disciplinati dalla Convenzione sottoscritta tra SARC e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e posti a carico di SARC.

(Oss. 111)

84. Nell'ambito del Comune di Ragusa mantenere e preservare dal degrado i muri a secco ricadenti nella Z.T.O. (Zona Territoriale Omogenea), "Contesti Produttivi di Progetto" - art. 44 N.T.A. (Tav. 8 P.R.G.) e nella Z.T.O. "Agricolo produttivo con muri a secco" - art. 48 N.T.A. (Tavv. 8,3,4) appartenenti alla prima parte del tracciato, per la loro rilevanza storica e paesaggistica. Qualora gli stessi muri a secco venissero manomessi a seguito dei lavori, dovranno essere oggetto di manutenzione da parte del concessionario. In particolare laddove i muri a secco interessati dai lavori insistano su viabilità secondaria ed abbiano funzione di sostegno, il Concessionario avrà cura di ripristinare le originarie condizioni di stabilità a proprio carico, garantendo quindi che gli oneri di ripristino non ricadano sui proprietari delle aree interessate.

(Oss. 112)

85. Il Concessionario dovrà rispettare le norme delle zone individuate nel P.R.G. del Comune di Ragusa come A2/A3 (artt. 38, 38.1 e 38.2), anche ai fini del mantenimento delle strutture caratteristiche del paesaggio agricolo degli Iblei e della stessa identità del territorio, poiché all'interno dell'area di rispetto sono compresi diversi fabbricati indicati nel P.R.G. come A2 – Ville, Masserie, Fattorie (Tavv. 8,3 e 4)/A3 – Case rurali (Tavv. 8,3,4) normate dagli artt. 38, 38.1 e 38.2 delle N.T.A. In particolare il Concessionario dovrà operare nel rispetto del sovraordinato Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Ragusa che ha recepito il corridoio di progetto nei propri strumenti urbanistici ed inoltre gli eventuali interventi di mitigazione dovranno essere attuati conformemente con l'inerente quadro prescrittivo disposto dalla Soprintendenza di Ragusa, assunto nel parere del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

(Oss. 113)

86. Attuare apposite azioni per la mitigazione del rischio geomorfologico in prossimità dell'intersezione con la ex S.P. 9, ricadente nel Comune di Ragusa. In particolare attuare le azioni connesse alla risoluzione delle problematiche relative a caduta massi dai terreni a monte censiti in catasto al foglio

31 particelle 29, 45 e, precisamente, a monte della frana individuata con codice frana R19-080-S-I-7RA-001 R2 medio (anche ai fini del rischio idrogeologico).

(Oss. 114)

87. Garantire nell'ambito territoriale del Comune di Chiaramonte Gulfi, la coesistenza dell'infrastruttura stradale con impianti acquedotto e fognario, considerato che lo Svincolo 2 sulla S.P. n. 7 Comiso – Chiaramonte, interferisce con detti impianti alle progressive 0+200 e 0+500 della tavola denominata "Lotto 2 – Progetto infrastruttura Svincolo 2 sulla S.P. Planimetria di svincolo rampe 1,2,3,4,5,6,7, rotatoria 1 e rotatoria 2".

    (Oss. 115)

88. Approfondire la presenza del campeggio nel Lotto 1 al km 10.950 in destra al tracciato.

    (Oss. 116)

89. Nell'ambito del territorio di competenza del Comune di Vizzini integrare la viabilità secondaria prevedendo il nuovo tratto di viabilità bitumata di larghezza 4 m e sviluppo 3 km c.ca (Vedi elaborato D00-T100-GE000-1-C4-001-0A emesso nella fase endo procedimentale) ubicato a NORD dell'infrastruttura dal km 3+000 al km 5+550 c.ca del LOTTO 6. Tale tratto dovrà collegare i sottovia già previsti in progetto rispettivamente al km 3+226 e al km 5+548, che garantiscono il collegamento delle zone a NORD e a SUD dell'infrastruttura.

    (Oss. 117)

90. Recepire nell'ambito del progetto esecutivo le viabilità secondarie descritte negli elaborati D00-T100-GE000-1-C4-001-0A e D00-T100-GE000-1-C4-002-0B emessi nella fase endo procedimentale che individuano le modifiche alla viabilità secondaria richieste dal Comune di Francofonte, garantendo che tali viabilità siano rese funzionali ed adeguate, per dimensioni della carreggiata, qualità del manto stradale e segnaletica verticale ed orizzontale, tanto da garantirne la percorribilità in totale sicurezza.

    (Oss. 119)

91. Recepire nell'ambito del progetto esecutivo le viabilità secondarie richieste dal Comune di Lentini al fine di garantirne il ripristino della circonvallazione interna, con la conseguente modifica dello svincolo n.10 la cui denominazione dovrà essere modificata da Lentini Zona Industriale a Lentini Centro, oltre ad una nuova viabilità ad est dell'attuale via Etnea al piede della SS 194 in destra in direzione CT, come rappresentati negli elaborati grafici predisposti nella fase endoprocedimentale D00-T100-GE000-1-C4-002-0B/003-0C(scala1:10.000), D01-T1L8-CS010-1-P5-002-0C/003-0C (scala 1:5000) e D01-T1L8-CS011-1-P6-004-0C/005-0C (scala 1:2000).

    (Oss. 121)

92. La viabilità alternativa nel Comune di Lentini, al piede della attuale SS 194 in destra in direzione CT, dovrà presentare una larghezza minima di 5.5 metri.

    (Oss. 123)

93. Il Concessionario dovrà definire congiuntamente con ANAS i dettagli relativi alla presa in carico dell'opera, alla gestione delle competenze in corso d'opera e ad opera conclusa sotto tutti gli aspetti tecnici ed organizzativi. Dovranno essere definiti gli aspetti relativi alla gestione dell'esercizio e alla manutenzione durante i lavori, il relativo crono programma dei lavori, gli aspetti inerenti i livelli di servizio da garantire lungo l'infrastruttura oltre che tutti i dettagli riguardanti gli accessi, le autorizzazioni, le servitù e qualsivoglia servizio di terzi. Il tutto dovrà essere disciplinato mediante apposita convenzione da sottoporre alla approvazione del MIT.

    (Oss. 126)

94. Nell'ambito delle aree di competenza dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste – Ufficio Tutela Ragusa, colmare e rassodare i vuoti formatisi in conseguenza degli scavi eseguiti, per evitare fenomeni di dilavamento, di scoscendimento e la modifica dell'assetto idrogeologico di superficie.

    (Oss. 127)

95. Nell'ambito delle aree di competenza dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste – Ufficio Tutela Ragusa, non si dovranno arrecare danni alle piante forestali presenti in loco.

    (Oss. 128)

96. Convogliare le acque meteoriche nei luoghi di normale deflusso naturale, avendo cura di non modificare lo stesso, né durante, né dopo gli interventi, realizzando ove previsto in progetto, le opere di regimazione idrauliche.

    (Oss. 129)

97. Nell'ambito delle aree di competenza dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste – Ufficio Tutela Ragusa, il materiale terroso di risulta dagli scavi e non utilizzato in loco, dovrà essere portato a pubblica discarica o riutilizzato a norma delle vigenti disposizioni in materia, in ogni caso è vietato abbandonarlo indiscriminatamente, anche al fine di non determinare possibili dissesti idrogeologici.

    (Oss. 130)

98. Nell'ambito delle aree di competenza dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste – Ufficio Tutela Ragusa, dovrà essere garantito, in fase di esercizio, da parte del Gestore dell'Infrastruttura stradale in progetto, la regolare manutenzione delle opere di regimazione idraulica, al fine di evitare fenomeni di occlusione dei canali e/o tubazioni o fenomeni di tracimazione.

    (Oss. 131)

99. Nell'ambito delle aree di competenza dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste – Ufficio Tutela Catania, i lavori in nessun caso devono alterare corsi d'acqua presenti in zona e i materiali di risulta non debbono interferire accidentalmente con l'alveo degli stessi per il possibile grave pericolo di ostruzione.

    (Oss. 136)

100. Nell'ambito delle aree di competenza dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste – Ufficio Tutela Siracusa, i lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle previsioni progettuali e condotti in modo da ridurre al minimo indispensabile gli scavi e i movimenti di terra, evitando che vengano modificate le condizioni plano-altimetriche dei luoghi oggetto degli interventi.

    (Oss. 138)

101. Nell'ambito delle aree di competenza dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste – Ufficio Tutela Siracusa, gli interventi in ambiti sottoposti a vincolo idrogeologico devono essere progettati e realizzati in funzione della salvaguardia, della qualità e della tutela dell''ambiente, senza alterare in modo irreversibile le funzioni biologiche dell'ecosistema in cui vengono inseriti e devono arrecare il minimo danno possibile alle comunità vegetali ed animali presenti, nel pieno rispetto dell'art. 1 del R.D.L. n. 3267 del 30 Dicembre 1923, è necessario porre in essere ogni accorgimento finalizzato a non modificare lo stato dei luoghi, nonché, l'assetto idrogeologico della zona.

    (Oss. 139)

102. Nell'ambito delle aree di competenza dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste – Ufficio Tutela Siracusa, non si dovrà modificare il naturale deflusso delle acque meteoriche né durante l'esecuzione dei lavori né ad ultimazione degli stessi, pertanto le stesse, dovranno essere regimate e/o convogliate con allaccio alla rete pubblica o utilizzando gli scoli e gli impluvi naturali e/o linee di sgrondo esistenti, evitando ristagni, infiltrazioni e ruscellamenti che possano compromettere la stabilità del territorio.

    (Oss. 140)

103. Nell'ambito delle aree di competenza dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste – Ufficio Tutela Siracusa, il materiale di risulta che non verrà riutilizzato in loco, dovrà essere adeguatamente sistemato sui terreni circostanti o dovrà essere riutilizzato nell'ambito dei lavori in argomento, in ogni caso, non è consentito abbandonare disordinatamente lo stesso così da modificare lo stato dei luoghi o determinare dissesti idrogeologici, pertanto l'attività di smaltimento dello stesso, deve essere disciplinato secondo le norme in materia ambientale, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006.

    (Oss. 141)

104. Nell'ambito delle aree di competenza dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste – Ufficio Tutela Siracusa, Ogni variante ai lavori ed eventuali interventi che per effetto di forme di utilizzazioni contrastanti con le norme di cui alla "Legge Forestale" (R.D.L. n. 3267 del 30 Dicembre 1923) possono subire con danno pubblico denudazioni, perdere la stabilità, turbare il regime delle acque,

eventi erosivi, o ancora, fenomeni imprevisti d'instabilità del terreno, questi dovranno essere espressamente e preventivamente autorizzati da questo competente Ispettorato.

(Oss. 142)

105. La progettazione del sottovia in corrispondenza dell'interferenza con la linea ferroviaria Siracusa-Catania nel lotto 8, dovrà essere effettuata tenendo conto del Manuale di progettazione delle opere civili di RFI, in particolare la Parte 2, Sezione II (RFI DTC SI MA IFS 001 A) e del Capitolato generale tecnico di appalto delle opere civili (RFI DTC SI SP IFS 001 A).

(Oss. 144)

106. Provvedere ad aggiornare alcune progressive parziali di lotto dello schema sinottico illustrato nell'elaborato D01-T100-GE000-1-DX-001-0A, nel caso di riemissione nel Progetto Esecutivo.

(Oss. 148)

107. Dare evidenza esplicita delle valutazioni che hanno comportato la classificazione sismica dei terreni interessati in funzione delle diverse tipologie di opere.

(Oss. 149, oss. 168)

108. Verificare la funzionalità degli svincoli ed il dimensionamento delle pavimentazioni in una specifica relazione del Progetto Esecutivo utilizzando il flusso dell'orario di punta e nello scenario di evoluzione della domanda di trasporto per la vita utile dell'infrastruttura. In particolare, per alcune soluzioni a rotatoria si dovrà procedere attraverso processi di micro simulazione del deflusso veicolare.

(Oss. 151, oss. 156, oss. 157, oss. 162)

109. Nell'ambito del Progetto Esecutivo, in apposita relazione destinata alle pavimentazioni, dovranno essere esplicitate le assunzioni inerenti le resistenze meccaniche dei materiali assunte nel dimensionamento. Tale relazione dovrà contenere esplicite indicazioni circa il riutilizzo del materiale proveniente dalla demolizione delle pavimentazioni esistenti, già previsto nel Progetto Definitivo.

(Oss. 159)

110. Nell'ambito del Progetto Esecutivo approfondire le verifiche relative alla combinazione di pendenze longitudinali e trasversali al fine di scongiurare la formazione di pericolosi ristagni d'acqua, verificando lo spessore dello strato drenante e prevedendo nei punti più critici eventuali dreni sottosuperficiali o altri sistemi atti a minimizzare il rischio di affioramento d'acqua.

(Oss. 160)

111. Esplicitare la metodologia realizzativa dei rilevati che consenta di ottenere le caratteristiche di resistenza al taglio ipotizzate ed impiegate per le verifiche di stabilità ed indicare le indagini posteriori alla realizzazione dei rilevati stessi per comprovarle, inserendole nel Capitolato Speciale di Appalto.

(Oss. 169)

112. Fornire nel Capitolato Speciale di Appalto le specifiche da mettere in atto per ottenere le caratteristiche di resistenza previste nelle verifiche di stabilità degli scavi in condizioni sismiche, in termini di coesione efficace, nell'utilizzo di interventi superficiali di idrosemina con specie erbacee a radicazione profonda; dare inoltre riscontro del reale miglioramento ottenuto anche in fase successiva alla messa in opera dei previsti interventi.

(Oss. 170)

113. Fornire nella successiva fase di progettazione esecutiva degli specifici elaborati che dimostrino la conformità della galleria Francofonte con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 264 del 2006 relativo alla sicurezza delle gallerie.

(Oss. 179)

114. In fase di progetto esecutivo dovranno essere condivise con la Soprintendenza di Siracusa alternative sulle possibili colorazioni delle superfici dei piloni dei viadotti dei cavalcavia.

(Oss. 58)

115. Nel caso in cui durante i lavori di scavo dovessero venire alla luce manufatti o strutture di interesse archeologico la cui tutela risultasse incompatibile con la realizzazione delle opere in progetto, fermi

restando gli obblighi di cui all'art. 90 del decreto legislativo n. 42 del 2004, dalla cui osservanza discendono le sanzioni di cui agli artt. 161 e 175 del citato decreto legislativo 42 del 2004 e successive modificazioni, dovranno essere condivise con la Soprintendenza di Siracusa opportune varianti al progetto.

(Oss. 64)

116. Ai fini della tutela paesaggistica, prima della definizione del progetto esecutivo dovranno essere condivise con la Soprintendenza di Catania soluzioni finalizzate a ridurre l'impatto paesaggistico della nuova struttura viaria facendo in modo che "le campate delle pile dei nuovi viadotti e in particolare dei viadotti Dirillo e Piano delle Rose siano il più possibile distanziate tra loro in modo da limitare l'effetto "muro" a seconda della prospettiva di osservazione".

(Oss. 66)

117 Nel tratto di strada da realizzarsi intorno alla progressiva Km 6+300, in sede di progetto esecutivo, dovrà essere ricercata una ottimizzazione del tracciato, seguendo quanto più possibile la viabilità esistente, contenendo gli sbancamenti a monte del tracciato ed i rilevati o le opere di sostegno a valle dello stesso, avendo cura di non compromettere il prospetto vista valle.

(Oss. 49)

RACCOMANDAZIONI.

a) A far data dalla approvazione del Progetto Definitivo da parte del CIPE, dovrà darsi corso alla redazione del Progetto Esecutivo di risoluzione delle interferenze da parte dell'Ente e alle verifiche del Concessionario, al fine di addivenire alla approvazione dei progetti medesimi ed alla attuazione degli interventi di risoluzione nel rispetto dei tempi previsti nel cronoprogramma allegato al Progetto Definitivo stesso.

(Oss. 191)

b) Per favorire la massima collaborazione tra gli Enti gestori e il Concessionario, al fine di addivenire alla risoluzione delle interferenze in tempi compatibili con quelli della realizzazione dell'opera principale, si raccomanda di procedere alla stipula di apposite convenzioni con gli Enti gestori, in cui sia definito ogni aspetto inerente la risoluzione delle singole interferenze, nel rispetto dei tempi e dei costi già stabiliti, fermo restando il rispetto della disciplina applicabile prevista dagli artt. 170 e 171 del decreto legislativo n.163 del 2006.

(Oss. 192)

c) Si raccomanda al Concedente di verificare che l'istituto che presterà futura garanzia alla Concessionaria, se non bancaria, abbia caratteristiche finanziarie riconosciute e certificate.

(Oss. 147)

d) Si raccomanda che l'impianto segnaletico sia adeguato alla categoria B "extraurbana principale".

(Oss. 153)

e) Nelle successive fasi progettuali fornire la descrizione geometrica delle intersezioni esplicitandone gli elementi di progetto e inserendo, ove necessario, misure di sicurezza aggiuntive quali, ad esempio, segnaletica verticale ed orizzontale integrative, sistemi di monitoraggio del traffico, sistemi di controllo delle velocità.

(Oss. 163)

f) In sede di progettazione esecutiva si raccomanda di effettuare adeguati approfondimenti delle indagini geognostiche per confermare la rispondenza dei parametri geotecnici impiegati con quelli ottenuti in corrispondenza dei manufatti che presentano maggiori criticità.

(Oss. 167)

g) Si suggerisce un'analisi di vulnerabilità e di rischio laddove le condizioni morfologiche possano lasciare prevedere il rischio derivante dall'innesco e dall'evoluzione delle frane da pioggia.

(Oss. 172)

h) Nella fase di progettazione esecutiva dei viadotti condurre ulteriori valutazioni sul rapporto costi/benefici in merito al meccanismo dissipativo dell'azione sismica adottato nella progettazione dei viadotti.

(Oss. 180)

i) Nella fase di progettazione esecutiva si richiede di evitare:

1. l'uso di gabbioni in presenza di trasporto solido di fondo;
2. il potenziamento di pile e spalle, se non in aggiunta alle preesistenti.

(Oss. 184)

j) Negli approfondimenti previsti nell'ambito delle relazioni specialistiche nella fase esecutiva si raccomanda di estendere le verifiche in moto permanente anche ai corsi d'acqua definiti secondari, in ragione delle effettive condizioni di deflusso in occasione di eventi di piena.

(Oss. 185)

k) In corrispondenza della tratta del Lotto 8 nella quale il tracciato sottopassando la ferrovia Catania-Siracusa presenta quota stradale inferiore a quella dell'argine destro del Reina-San Leonardo e per questo viene protetto con un catino idraulico attrezzato con un impianto di sollevamento, si raccomanda di verificare ulteriormente la possibilità di soluzioni alternative e comunque la necessità di integrare le misure strutturali previste con idonee misure non strutturali, che consentano, al fine di monitorare l'area attraversata dalla strada interna al catino idraulico di intervenire, in caso di necessità, attivando apposita segnaletica stradale ed interrompendo l'accesso all'area in questione.

(Oss. 187)

20A03409

CORTE DEI CONTI

DELIBERA 19 maggio 2020.

Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Bilancio di previsione 2020-2022. (Delibera n. 8/SEZAUT/2020/INPR).

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE DELLE AUTONOMIE

Nell'adunanza del 19 maggio 2020;

Presieduta dal Presidente della Corte dei conti Angelo Buscema;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali (TUEL) e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 148-*bis*, del TUEL, così come introdotto dalla lettera *e)*, del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, commi 7 e 8;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e, in particolare, l'art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e del bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

Visto il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare l'art. 107, comma 1, come modificato dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha rinviato al 31 luglio 2020, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, e successive modifiche e integrazioni;

Viste le note del Presidente della sezione delle autonomie preposto alla funzione di coordinamento, con le quali le bozze delle linee guida e del questionario, relative al bilancio di previsione 2020-2022, sono state trasmesse ai presidenti dell'ANCI e dell'UPI e al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

Esaminate le valutazioni rappresentate, dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, con nota n. 5256 del 7 maggio 2020, acquisita al protocollo n. 289/2020 e dall'UPI con nota n. 199 del 16 aprile 2020, acquisita al protocollo n. 322/2020;

Considerato che la situazione determinata dall'emergenza sanitaria comporta effetti sulla programmazione degli enti locali che vanno oltre il disposto rinvio del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 e, allo stato, è, ancora in corso di definizione, il complesso degli interventi e delle misure che possono avere incidenza al riguardo;

Ritenuto, comunque, opportuno non differire l'emanazione delle presenti linee guida che, benché finalizzate alle verifiche di cui alla legge finanziaria 2006 ed all'art. 148-*bis* TUEL, forniscono un quadro di riferimento, reso allo stato degli atti, per la predisposizione dei bilanci di previsione - ovvero nella gestione di quelli già adottati - tenendo conto dell'esigenza di contemperare gli effetti indotti dal quadro emergenziale (in termini di minori entrate e maggiori spese) con gli obiettivi di stabilità finanziaria;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 299 del 12 maggio 2020 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'adunanza odierna;

Udito il relatore, Presidente Francesco Petronio;

Delibera:

di approvare gli uniti documenti, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, riguardanti le «Linee guida e il questionario», cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2020-2022.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Così deliberato in Roma nell'adunanza del 19 maggio 2020.

Il presidente: BUSCEMA

Il relatore: PETRONIO

Depositata in segreteria il 28 maggio 2020.

Il dirigente: PROZZO

ALLEGATO

LINEE GUIDA E RELATIVO QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMI 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266. BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022.

1. Premessa

Le linee guida che accompagnano il questionario per la redazione della relazione al bilancio di previsione per il triennio 2020 - 2022, costituiscono un supporto per lo svolgimento dei controlli sugli enti locali previsti dall'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge finanziaria per il 2006, consentendo una diffusione generalizzata delle verifiche sul ciclo di bilancio, senza discostarsi da un modello di controllo compatibile con l'autonomia degli enti, costituzionalmente tutelata.

Attraverso l'azione sinergica delle Sezioni territoriali e degli organi di revisione vengono svolte verifiche circa l'effettiva adozione delle misure per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica posti dalla legge di bilancio e dalle altre norme di coordinamento finanziario da parte degli enti di autonomia territoriale, così da assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica.

Negli anni recenti, le difficoltà del contesto generale hanno influito, anche, sul complesso degli interventi che hanno interessato la finanza locale ampiamente condizionate dalla crisi che ha colpito l'economia e la finanza pubblica nazionale; ciò ha provocato l'adozione di provvedimenti a carattere emergenziale tendenti alla stabilizzazione della finanza pubblica per il rispetto dei *target* europei.

Un apporto determinante, per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, proviene dagli enti locali, chiamati al rispetto delle compatibilità generali indicate dall'Unione europea, assicurando, comunque, lo svolgimento delle funzioni loro assegnate.

Le difficoltà indotte dalla crisi hanno provocato effetti sulla crescita che, nel nostro Paese, si è attestata ai livelli più bassi nell'ambito europeo e non mostra segnali di ripresa, ciò anche in considerazione dell'incidenza delle misure restrittive sulla spesa, soprattutto quella per investimenti, che, dato il minore grado di rigidità, è stata maggiormente interessata da azioni di contenimento.

È emersa, quindi, l'esigenza di rifocalizzare la spesa degli enti locali verso obiettivi di sviluppo, da contemperare con gli obiettivi del saldo di bilancio. In questa ottica, nelle ultime manovre di finanza pubblica è stato preso in considerazione il tema del rilancio degli investimenti accompagnato da interventi, sia in termini di trasferimenti di risorse, che di ripensamento della struttura dei vincoli di finanza pubblica.

I tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, i cui ritardi incidono sfavorevolmente sul sistema delle imprese, costituiscono un tema di rilevante attualità e la recente sentenza della Corte di giustizia europea del 28 gennaio 2020, causa C-122/18, ne dimostra la rilevanza. In tale sede è stato accertato come la Repubblica italiana sia venuta meno agli obblighi imposti dalla direttiva n. 2011/7/UE sulla lotta contro i ritardi di pagamento, non assicurando l'effettivo rispetto dei termini nelle transazioni commerciali con le pubbliche amministrazioni.

Le presenti linee guida tengono conto del contesto normativo anzidetto, dei suggerimenti proposti dalle sezioni regionali di controllo, per effetto della esperienza applicativa, nonché degli indirizzi espressi nella sede consultiva. I contenuti del questionario si pongono, comunque, in continuità con i precedenti, essendo limitati ad un aggiornamento.

Il succedersi delle norme e delle interpretazioni giurisprudenziali ha reso di maggiore complessità il quadro d'insieme delle regole con le quali gli enti locali devono confrontarsi nella gestione, provocando dubbi interpretativi che rendono difficile il compito degli operatori e degli interpreti.

Un tema di fondo riguarda, appunto, gli effetti determinati dagli interventi volti a dischiudere maggiori spazi per la spesa in conto capitale. Rileva sul punto l'intervento della Corte costituzionale che, con le sentenze nn. 247/2017 e 101/2018, ha aperto alla possibilità del recupero della capacità di impiego dell'avanzo di amministrazione e, in prospettiva, anche, a quella del fondo pluriennale vincolato.

Le indicazioni della Corte costituzionale sono alla base di un processo normativo rivolto alla riattivazione della capacità degli enti locali di rilanciare gli investimenti pubblici e al conseguente adattamento delle le regole di finanza pubblica.

In questo scenario, nel quale sono auspicabili misure per la crescita, le indicazioni rivolte alla finanza locale hanno agito in più direzioni, appuntandosi, comunque, sulla determinazione di obiettivi idonei ad assicurare il risultato atteso del comparto nel conto consolidato della pubblica amministrazione.

Le linee guida assumono, quindi, anche una funzione di ausilio alla lettura del quadro normativo di riferimento, cercando di dare supporto ad interpretazioni univoche e nello stesso tempo idonee ad assicurare esiti applicativi conformi alle finalità perseguite dalla norma.

I questionari rappresentano un utile strumento per gli accertamenti demandati alla Corte, in merito alla corretta attuazione degli interventi previsti dalle norme e, in particolare, per verificare la presenza di gravi squilibri finanziari nella gestione degli enti, che possono essere rilevati, anche in sede previsionale, a fronte di evidenze che lasciano intravedere la presenza di fattori di difficile sostenibilità del bilancio in corso di gestione.

L'adozione tempestiva delle linee guida ed il supporto fornito dalla contestuale informatizzazione dei questionari consentono lo svolgimento delle verifiche in tempo utile affinché gli enti possano adottare misure correttive in corso di gestione e contenere l'impatto, in sede di rendicontazione, dei rilevati fattori critici. Si tratta di offrire agli enti con la collaborazione degli organi di revisione un pratico ausilio per prevenire esiti sfavorevoli e risultati di gestione in squilibrio.

L'utilizzo delle maggiori capacità di spesa, che gli interventi in precedenza indicati hanno consentito, deve avvenire congiuntamente ad un controllo degli equilibri finanziari del bilancio e della gestione, focalizzando l'attenzione sulla attendibilità e veridicità dei risultati di amministrazione in tutte le componenti, vincolate, accantonate, destinate e libere.

In questo nuovo contesto si è reso necessario procedere ad una modifica dei principi contabili generali e applicati di cui al decreto legislativo n. 118/2011 al fine di renderli coerenti con le novità legislative. Con i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° marzo 2019 e del 1° agosto successivo (quest'ultimo adottato di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri) sono state introdotte una serie di modifiche che hanno interessato le modalità di utilizzo delle quote del risultato di amministrazione da parte degli enti in disavanzo e la determinazione del FPV; inoltre sono state stabilite nuove modalità di determinazionedell'equilibrio di bilancio degli enti territoriali. Tali misure sono state accompagnate da una revisione del piano dei conti integrato e degli schemi di bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

Le modifiche apportate alla gestione del FPV ne anticipano i tempi di costituzione a quello dell'affidamento della progettazione successiva al livello minimo, consentendo la prenotazione dell'intero stanziamento di spesa iscritto in bilancio dopo l'inserimento dell'intervento nel programma triennale delle opere pubbliche.

Nei questionari per il 2020 è stata, quindi, riservata maggiore attenzione alla verifica dell'equilibrio di bilancio, sotto diversi profili, valorizzando, anche, l'aspetto della cassa, atteso che gli squilibri di cassa sono un chiaro sintomo di una situazione critica che, se non fronteggiata prontamente, può condurre l'ente a non poter assicurare lo svolgimento dei servizi essenziali.

2. Le novità legislative in sintesi

Le presenti linee guida intervengono nel pieno dell'emergenza epidemiologica che ha determinato l'assunzione, da parte del Governo, di numerosi provvedimenti volti ad alleggerire, mediante rinvii e sospensioni, gli adempimenti a carico dei cittadini e degli enti, tra cui il differimento, al 31 luglio 2020, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del TUEL, anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge (art. 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conv. con mod. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

Le misure introdotte in fase emergenziale incidono inevitabilmente sulle entrate e le uscite degli enti, rendendo necessaria un'attenta valutazione degli effetti sulla gestione finanziaria, in vista dell'adozione del bilancio di previsione per il prossimo triennio.

Sussiste l'esigenza di assicurare un equo contemperamento tra le finalità perseguite con gli anzidetti provvedimenti emergenziali e la tenuta degli equilibri di bilancio, anche prospettici. A detti fini specifiche funzioni sono assegnate all'Organo di revisione anche attraverso il confronto sinergico tra tutti i soggetti cui l'ordinamento contabile intesta di compiti di garanzia.

Di seguito, quindi, viene riportata una sintetica ricognizione delle disposizioni che hanno impatto sul nuovo ciclo della programmazione triennale degli enti locali, di cui le presenti «Linee guida» ed annesso «Questionario» tengono conto.

2.1 La manovra finanziaria

La legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160), il decreto fiscale ad essa collegato (decreto-legge n. 124/2019, conv. nella legge 19 dicembre 2019, n. 157) ed il decreto «mille-proroghe» (decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, conv. con mod. dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8) hanno introdotto molte e significative modifiche al sistema contabile, tra cui, anche, la piena esenzione per gli enti di piccole dimensioni dall'obbligo di tenere la contabilità economico-patrimoniale. Sono stati ridotti i vincoli alle spese ed è stata anche confermata, fino al 2023, la facoltà di utilizzare in deroga le economie derivanti dalla rinegoziazione di mutui ed altre forme di indebitamento per la spesa corrente. Ulteriori disposizioni, in particolare contenute nel decreto «mille-proroghe», hanno ridotto i vincoli alle assunzioni di personale.

La manovra risulta ispirata, per l'intero triennio 2020-2022, ad un disegno di politica di bilancio con un orientamento tendenzialmente espansivo, in risposta alle difficoltà che il Paese ha dimostrato nei livelli di crescita.

Viene, infatti, ulteriormente sviluppato il percorso, già intrapreso nel 2019, di semplificazione delle regole attraverso le quali gli enti territoriali assicurano il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. Inoltre, vengono introdotte misure che incidono in modo significativo sull'assetto del bilancio, delle entrate, degli investimenti, delle riscossioni e dei tributi degli enti locali. Si prevedono, per il 2020, nel settore degli investimenti delle amministrazioni locali, nuovi interventi e, in alcuni casi, adeguamenti e messe a punto di strumenti già operativi, che vengono confermati per un arco temporale pluriennale. Vengono, inoltre, rimossi una serie di vincoli alle spese degli enti locali.

In una valutazione di sintesi, si tratta di misure che attenuano i vincoli dei bilanci stimolando azioni a sostegno dello sviluppo economico-sociale e che, nel contempo, impongono maggiore impegno e responsabilità agli organi politici, amministrativi e di controllo degli enti.

Le novità legislative indicate trovano applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative disposizioni di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale n. 3 del 2001 (art. 59-*bis* decreto-legge n. 124/2019, conv. nella legge 19 dicembre 2019, n. 157 - in seguito: «Decreto fiscale» e art. 1, comma 856, legge 27 dicembre 2019, n. 160 - in seguito «legge di bilancio 2020»).

2.1.1. Il decreto fiscale

Le disposizioni contenute nell'art. 46 del «Decreto fiscale» rilevano ai fini della gestione del ciclo di bilancio delle entrate. Va, altresì, considerato l'art. 48 che modifica gli articoli 228, comma 5, e 243, commi 5 e 6, del TUEL, prevedendo l'invio del rendiconto alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche, in luogo della redazione dei certificati di bilancio e di rendiconto, in linea con le disposizioni dell'art. 1, commi 902-904, della legge di bilancio per il 2019. Inoltre, l'art. 50 modifica la disciplina introdotta dalla legge di bilancio per il 2019 in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A. In particolare, viene abrogato il comma 857 dell'art. 1, che prevedeva il raddoppio, nel 2020, delle misure di garanzia richieste agli enti inadempienti.

L'art. 57 dispone la proroga fino al 2023 della possibilità, per gli enti territoriali, di utilizzare, senza vincoli di destinazione, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui e dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi (comma 1-*quater*).

Lo stesso articolo prevede la disapplicazione, dall'anno 2020, di una serie di disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa (studi, consulenze, carta, convegni, mostre, rappresentanza, pubblicità, missioni, formazione, acquisto immobili per gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, sponsorizzazioni, acquisto e noleggio di autovetture e buoni taxi) e di obblighi informativi (comunicazione delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario) e operativi (adozione di piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro, delle autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio).

È, inoltre, prevista la sanatoria per gli enti locali che, per il solo anno 2017, hanno trasmesso una certificazione relativa al conseguimento del pareggio di bilancio difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, per i quali si stabilisce, comunque, l'obbligo di invio di una nuova certificazione a rettifica della precedente e la non applicazione delle sanzioni per i comuni in stato di dissesto che, avendo adottato la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti, non hanno raggiunto il saldo indicato.

Risultano altresì significative le specifiche disposizioni per gli enti di piccole dimensioni: la possibilità di disporre l'affidamento diretto a Poste italiane del servizio di tesoreria (art. 42, comma 1-*bis*), nonché l'esonero definitivo dall'obbligo di tenere la contabilità economico-patrimoniale (art. 57, commi 2-*ter* e l'eliminazione delle disposizioni (abrogazione commi 1 e 3, art. 216 e «lettera a» del comma 2 dell'art. 226 del TUEL) che imponevano particolari accorgimenti in materia di pagamenti (art. 57, comma 2-*quater*).

Pur venendo meno la tenuta della contabilità patrimoniale, resta fermo l'obbligo di allegare al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per favorire le assunzioni negli enti di piccole dimensioni, facenti parte di unioni di comuni, la legge di bilancio 2020, all'art. 1, comma 853, ha introdotto una disciplina agevolativa, novellando la regolamentazione recata all'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019.

2.1.2. La legge di bilancio 2020

Nella «Legge di bilancio 2020» vengono stanziate significative risorse a favore dei Comuni per il rilancio degli investimenti e la progettazione di interventi in vari settori strategici, da distribuire sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018 (art. 1, commi da 29 a 64). La norma stabilisce presupposti, condizioni, tempistiche e, in caso di mancato inizio lavori nei termini o di parziale utilizzo dei trasferimenti, la sanzione della revoca del contributo.

I commi 79 e 80 dell'art. 1 intervengono sulla disciplina riguardante l'accantonamento al FCDE iscritto nel bilancio di previsione, consentendo agli enti locali, che hanno dimostrato condotte virtuose nei tempi di pagamento ed una accelerazione delle riscossioni, l'applicazione di criteri meno stringenti nella determinazione del FCDE.

In linea di continuità con le disposizioni del decreto fiscale, anche la legge di bilancio reca disposizioni finalizzate a rendere maggiormente agevole il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali (art. 1, commi 555 e 556).

In argomento, rileva anche l'intervenuta proroga al 2021 dell'entrata in vigore del nuovo fondo di accantonamento a carico degli enti locali che non rispettino i tempi di pagamento dei debiti commerciali (art. 1, commi 854 e 855).

In tema di indebitamento rileva la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 557, che al fine di ridurre la spesa per interessi dei mutui a carico degli enti, prevede, tra l'altro, l'accollo e la ristrutturazione dei relativi mutui da parte dello Stato. La disposizione si pone in linea con la precedente manovra economica (art. 1, commi 961-964, legge n. 145/2018) che aveva introdotto una specifica disciplina volta alla ristrutturazione dei mutui a carico degli enti locali.

In linea di continuità con quanto già disposto dal decreto fiscale, anche la legge di bilancio 2020 (art. 1, commi da 590 a 602) elimina una serie di misure per il contenimento di varie tipologie di spese delle pubbliche amministrazioni.

Sul versante delle entrate, un notevole impatto hanno le disposizioni che hanno riformato l'assetto dell'imposizione immobiliare locale (IMU e TASI) ed introdotto la riforma della riscossione, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva degli enti locali, nonché riunito in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari (art. 1, commi da 738 a 847).

Viene, altresì, ampliata (art. 1, comma 876) la possibilità per le regioni e gli enti locali di ripianare il disavanzo di amministrazione riferito all'esercizio precedente e derivante dal mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo a seguito di sentenze della Corte costituzionale o di sentenze esecutive di altre giurisdizioni.

2.1.3. Il decreto mille-proroghe

Completano il quadro degli interventi rilevanti anche alcune norme introdotte dal decreto-legge n. 162/2019, conv. con mod. nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, contenente «Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica» (in seguito «mille-proroghe») che, tra le altre disposizioni, reca anche l'ulteriore intervento sulla disciplina relativa alla documentazione che gli enti territoriali devono produrre per attestare il conseguimento del pareggio del bilancio per l'anno 2017 (art. 38-*bis*). In particolare, viene prorogato dal 31 gennaio al 30 giugno 2020 il termine perentorio per l'invio della nuova certificazione attestante il conseguimento del pareggio per l'anno 2017, che gli enti locali sono tenuti a presentare qualora la certificazione già trasmessa sia risultata difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione relativo a tale esercizio finanziario.

In materia di facoltà assunzionali (art. 17), le province, le città metropolitane ed i comuni vengono autorizzati a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore ai valori soglia puntualmente definiti dalla norma stessa e distinti per tipologia di ente.

Gli enti che invece eccedono i valori-soglia di riferimento sono tenuti ad adottare un percorso di graduale riduzione annuale del rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, fino al conseguimento, nell'anno 2025, dei predetti valori anche applicando un *turn over* inferiore al cento per cento.

In particolare, viene favorito l'incremento della spesa di personale per i comuni che abbiano registrato un incremento delle entrate correnti (art. 17, comma 1-*ter*, che novella l'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019).

Inoltre, si prevede che le province possano avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009.

Inoltre, le province e le città metropolitane possono utilizzare, fino al 2022, le quote di proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada per il finanziamento delle funzioni di viabilità e di polizia locale, con riferimento ad una serie di interventi puntualmente definiti dalla norma (art. 39-*bis*).

Ulteriori disposizioni sono, altresì, previste per i comuni con ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o con piano di riequilibrio pluriennale approvato, al fine di favorire le assunzioni di personale di livello apicale degli uffici preposti alla gestione finanziaria e contabile (art. 18, comma 2-*bis*).

In materia di funzioni fondamentali dei comuni viene prorogato al 31 dicembre 2020 il termine a partire dal quale diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali per i piccoli comuni, nelle more dell'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 33 del 2019 (art. 18-*bis*).

Sono previsti, anche, interventi per gli enti locali in situazione di predissesto che hanno dovuto procedere alla riproposizione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in applicazione dei più restrittivi criteri derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, con conseguente incremento della quota annuale di ripiano (art. 38).

Inoltre, sulla scia delle disposizioni già menzionate, viene consentito di ristrutturare il debito degli enti locali con accollo allo Stato (art. 39). In proposito viene chiarito che con il termine "ristrutturazione" si deve intendere sia l'estinzione anticipata del mutuo con contestuale stipula di mutuo sostitutivo, quanto la rinegoziazione delle condizioni dei mutui in essere. La norma prevede (art. 39, comma 8) che, ai fini del calcolo del limite di indebitamento degli enti locali di cui al comma 1 dell'art. 204 TUEL, concorre anche la quota interessi del debito nei confronti dello Stato e viene autorizzata (art. 39, comma 9) l'apertura di una apposita contabilità speciale con natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 9, legge n. 1041/1971.

Viene, altresì, ampliata (art. 39, comma 14-*decies*) la possibilità per gli enti locali in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di contrarre mutui per spese di investimento. A tal fine vengono integrati gli articoli 243-*bis* e 249 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 2020, si dispone sulle modalità di gestione del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali (art. 39-*ter*), da un lato, consentendo la gradualità nel ripiano del peggioramento del disavanzo determinato dall'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità, a partire dal 2020 e, dall'altro, introducendo una nuova disciplina sulle modalità di utilizzo del fondo di anticipazione liquidità.

Al fine di prevenire l'incremento del numero di enti locali in situazioni di precarietà finanziaria (art. 39-*quater*), viene disciplinato il ripiano del disavanzo finanziario, che può emergere in sede di approvazione del rendiconto 2019, a causa della diversa modalità di calcolo dell'accantonamento al FCDE in sede di rendiconto negli esercizi finanziari 2018 e 2019.

Infine, quanto agli enti locali colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, inseriti nell'allegato 1 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, viene prorogata di un anno (dal 2021 al 2022) la durata della sospensione del versamento della quota capitale annuale corrispondente al piano di ammortamento del rimborso delle anticipazioni di liquidità acquisite per il pagamento dei debiti scaduti ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 e viene prorogata, all'anno 2023, la decorrenza del rimborso della somma delle quote capitale annuali sospese negli anni restanti di ogni piano di ammortamento originario. Inoltre, sono previsti vincoli per l'utilizzo, nel 2022, dell'avanzo di amministrazione, da parte degli enti interessati dalla sospensione (art. 39, comma 14-*bis*, che modifica l'art. 44, comma 4, del menzionato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016).

2.2. I provvedimenti «emergenziali»

Fra le misure adottate in via d'urgenza dal Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, rilevano quelle contenute principalmente nel decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. «Cura Italia»), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che hanno:

a) differito, tra gli altri, il termine di adozione del bilancio di previsione 2020-2022 al 31 luglio 2020, al 30 giugno 2020 per l'adozione del rendiconto di gestione 2020 e quello per la deliberazione del Documento unico di programmazione al 30 settembre 2020 (art. 107);

b) consentito, limitatamente all'esercizio finanziario 2020 e ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione, anche nel corso dell'esercizio provvisorio (con le modalità stabilite dalla norma emergenziale), per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza epidemiologica, nonché, ai medesimi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, l'utilizzo anche integrale dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal T.U. n. 380/2001, salvo alcune eccezioni (art. 109);

c) disposta la sospensione del pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. (mutui trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3, del decreto legge n. 269/2003). La sospensione non si applica alle anticipazioni di liquidità, nonché ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2020, autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici di cui si è detto sopra (art. 112);

d) prevista, a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, la facoltà di determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, delle entrate dei titoli 1 e 3, accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019, in luogo di quelli del 2020 (art. 107-*bis*);

e) autorizzato lo svincolo da parte dell'organo esecutivo, in sede di approvazione del rendiconto 2019, di quote di avanzo vincolato relative a interventi già conclusi o altrimenti finanziati, non gravate da obbligazioni e non riguardanti esercizio di funzioni fondamentali, per finanziamento interventi di contrasto alle conseguenze della crisi epidemiologica sul sistema economico locale (art. 109, comma 1-*ter*).

Ai fini del bilancio di previsione rilevano, anche, le disposizioni contenute nelle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione civile (da ultimo la n. 658 del 29 marzo 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 30 marzo successivo) che dispongono incrementi del fondo di solidarietà comunale.

Parimenti di interesse risultano le novità introdotte dal recente decreto-legge n. 34/2020 (c.d. «Decreto rilancio»).

Si richiamano, a tal riguardo, in primo luogo, le misure compensative delle minori entrate (*cfr.* art. 106 - Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli EE.LL.), nonché quelle a sostegno dei comuni (*cfr.* art. 107- reintegro del Fondo di solidarietà comunale) e delle province e città metropolitane (*cfr.* art. 108 - Anticipazione delle risorse in favore di province e città metropolitane).

Rilevano tra le altre, le disposizioni relative al finanziamento dell'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2019 (*cfr.* artt. 115 e 116) e quelle in tema di rinegoziazione dei mutui- che possono essere attivate mediante deliberazione di Giunta ed in regime di esercizio provvisorio (*cfr.* art. 113).

Si tratta di un complesso articolato di interventi e misure, che incide anche sul riparto delle competenze e sul regime ordinario dell'esercizio provvisorio, sulla cui attuazione le verifiche dell'organo di revisione economico-finanziario, nel presente contesto emergenziale, risultano essenziali nel rilevare gli effetti, anche prospettici, sugli equilibri di bilancio.

Nell'attuale contesto emergenziale le valutazioni dell'organo di revisione potranno, infatti, focalizzarsi su particolari profili della gestione economico-finanziaria con riferimento alla corretta finalizzazione delle risorse liberatesi per effetto delle misure di alleggerimento, alla rimodulazione della spesa in ragione delle esigenze sopravvenute, alla gestione della liquidità, alla convenienza economica delle operazioni in tema di indebitamento anche alla luce dei criteri di sostenibilità.

3. Gli equilibri di bilancio

Nel difficile contesto programmatico che si profila resta centrale l'esigenza di assicurare l'equilibrio del bilancio in termini non solo formali. L'applicazione delle regole enunciate all'art. 162 del TUEL, per il risultato di amministrazione, deve risultare coerente con le disposizioni contenute nei successivi articoli 186 e 187. L'iscrizione delle poste da parte del responsabile dei servizi finanziari non può essere limitata al pareggio formale della spesa e dell'entrata (Corte costituzionale n. 1/1966). Infatti, la copertura finanziaria di una spesa e l'equilibrio del bilancio non possono essere assicurati solamente dalla corrispondenza numerica degli stanziamenti in parte entrata e spesa (*ex plurimis*, sentenze n. 197 e n. 6 del 2019), ma devono fondarsi anche sulla ragionevolezza dei presupposti giuridici ed economici che ne sorreggono l'iscrizione in bilancio (Corte costituzionale sentenza n. 250/2013).

Ciò presuppone una stima attendibile delle quantificazioni e la coerenza con i presupposti economici e giuridici (Corte costituzionale, sentenza n. 227/2019), nonché la «necessaria» «contestualità […] dei presupposti che giustificano le previsioni di spesa con quelli posti a fondamento delle previsioni di entrata necessarie per la copertura finanziaria delle prime» (Corte costituzionale n. 213/2008).

Nella redazione del bilancio previsionale è, anche, determinante l'esigenza di un effettivo rispetto dei principi, dettati dal decreto legislativo n. 118/2011, in tema di armonizzazione dei conti pubblici, in quanto gli scostamenti dai suddetti principi costituiscono, non solo, vizio formale nell'esposizione contabile, ma, possono rappresentare una manovra elusiva dei criteri di salvaguardia degli equilibri del bilancio. La logica del nuovo sistema della competenza potenziata è quella di dare rilevanza giuridica ed evidenza contabile al diverso momento della realizzazione delle entrate e dell'erogazione delle spese.

Anche nei processi di programmazione è rilevante assicurare la trasparenza del bilancio. La mancanza della previa indicazione analitica dei residui attivi e passivi, dei relativi crediti e debiti, dei loro titolari e delle ragioni giuridiche dei rapporti creditori e debitori costituisce una aporia suscettibile di pregiudicare la genuinità del saldo iniziale (Corte costituzionale n. 49/2018).

4. Struttura del questionario

Il questionario, come di consueto, dovrà essere compilato on line mediante l'applicativo Con.Te. (Contabilità territoriale) ed è strutturato in una parte a risposta sintetica, in due Sezioni a cui si accompagna l'Appendice per gli enti cd. «terremotati» e una ulteriore parte, denominata «Note», in cui è possibile inserire, ad integrazione della relazione, elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti.

Anche al fine di permettere la comparabilità nel tempo dei dati acquisiti, la struttura del Questionario è stata mantenuta conforme a quella dell'esercizio precedente, nell'ambito della quale le domande e i quadri contabili vengono modificati in coerenza con le novità nel frattempo intervenute.

Si ricorda che agli organi di revisione contabile compete vigilare sul rispetto dei principi contabili del decreto legislativo n. 118/2011, tenendo anche conto degli indirizzi interpretativi forniti dalla sezione delle autonomie in materia di contabilità armonizzata, ed esprimere altresì valutazioni in ordine all'efficacia delle politiche adottate ed alla qualità dei servizi resi dagli enti controllati. Si ricorda, inoltre, che l'adempimento da parte degli enti degli obblighi di natura informativa è di supporto indispensabile allo svolgimento dei controlli. Non a caso per le inadempienze di particolare gravità (art. 141 TUEL), sono previste misure sanzionatorie (art. 9, comma 1-*quinquies* del decreto-legge n. 113/2016).

È altresì rilevante la correttezza e la tempestività dei flussi informativi che confluiscono nella BDAP e nelle altre banche dati pubbliche: si tratta, infatti, non già di meri adempimenti statistici, ma di strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica, atteso che le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria. L'obiettivo cui si deve tendere, quindi, nella prospettiva dell'amministrazione digitale è la piena conformità dei dati inseriti con i documenti prodotti dai *software* gestionali dei singoli enti che sono oggetto di approvazione da parte degli organi di governo e consiliari.

In tale contesto, spetta all'organo di revisione verificare la coerenza dei dati inseriti nel questionario con quelli indicati nel bilancio di previsione approvato e con gli omologhi dati trasmessi nel sistema BDAP - bilanci armonizzati.

4.1. Il sistema del questionario è distinto in due macro-funzioni: la parte «quesiti», dedicata alle informazioni di carattere essenzialmente testuale (sezione da I a III*), e la parte «quadri contabili» (sezione* IV*), dedicata all'acquisizione di dati numerici, sviluppata per consentire la successiva gestione ed elaborazione degli stessi da parte del sistema informativo.*

Quindi lo schema di relazione-questionario presenta una parte «variabile», recante «quesiti» relativi a informazioni di carattere qualitativo su profili gestionali potenzialmente idonei ad incidere sulla sana gestione economico-finanziaria dell'ente, accompagnata da una parte «fissa», contenente «quadri contabili» destinati ad alimentare la predetta banca dati.

Per gli enti colpiti da eventi sismici, in ragione della specifica analisi agli stessi dedicata, è presente una sezione *ad hoc* del questionario.

Inoltre, in ragione della complessità del quadro normativo in cui si inserisce l'attività di controllo inerente al periodo considerato, nel sito della Corte dei conti (https://www.corteconti.it/Home/Organizzazione/UfficiCentraliRegionali/UffSezAutonomie/SezAutCoordinamento) sarà resa disponibile una specifica Appendice tecnica contenente, oltre al riepilogo della normativa che impatta sul bilancio di previsione 2020-2022, anche le precisazioni e gli approfondimenti di interesse.

In ogni caso, le sezioni regionali di controllo potranno effettuare le necessarie integrazioni istruttorie, laddove i canali informativi sopra richiamati non siano adeguatamente alimentati dagli enti e quando ne ravvisino la necessità per ulteriori approfondimenti.

Quanto, poi, all'attività delle sezioni regionali di controllo delle regioni a statuto speciale e delle due province autonome, detti documenti potranno essere utilizzati nel rispetto dei rispettivi regimi di autonomia differenziata applicabili e, pertanto, in tale ottica, i revisori dei predetti enti potranno richiamare, negli appositi quadri riservati ai chiarimenti, la normativa locale eventualmente applicata in luogo di quella richiamata nel questionario.

5. Per procedere alla compilazione della relazione-questionario occorre entrare nel sito della Corte dei conti, area servizi on line, selezionare il link *«Controllo e referto» e, successivamente, selezionare il sistema FITNET per poi accedere al sistema Con.Te.*

Per gli utenti sprovvisti di credenziali di accesso sarà necessario eseguire prima la registrazione sul portale «SOLE». Quindi, dopo avere effettuato la registrazione per il profilo di pertinenza e ottenute, via e-mail, *user-id* e *password*, sarà possibile entrare su Con.Te.

All'interno del sistema Con.Te., saranno fornite le indicazioni necessarie per ottenere supporto ed assistenza tecnica sull'utilizzo dei sistemi.

Occorre, altresì, evidenziare che, per esigenze legate allo sviluppo del *software*, la relazione-questionario disponibile on line potrà mostrare talune differenze di carattere meramente formale rispetto alla versione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Come di consueto, verrà comunicata la data dalla quale sarà resa disponibile agli utenti la versione on line.

LINEE GUIDA PER LE RELAZIONI DEI REVISORI DEI CONTI DEI COMUNI, DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DELLE PROVINCE SUI BILANCI DI PREVISIONE 2020-2022 PER L'ATTUAZIONE DELL' ART. 1, COMMI 166 E SEGUENTI, L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266.

INDICE GENERALE

QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

RELAZIONE ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE DEI COMUNI, DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DELLE PROVINCE SUI BILANCI DI PREVISIONE 2020-2022 PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266.

Ente **Codice ISTAT**

Codice fiscale dell'Ente:

Dati del referente/responsabile per la compilazione della relazione

Nome Cognome

Recapiti:

Indirizzo:

Telefono: Fax:

Posta elettronica:

Estremi della relazione sul bilancio 2020/2022 (Relazione da allegare)

verbale n. del

Estremi della deliberazione di approvazione sul bilancio 2020/2022 (deliberazione da allegare)

deliberazione n. del

QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE:

Popolazione alla data del 01/01/2019:

1. Ente istituito a seguito di processo di fusione per unione?
2. Ente incorporante derivante da processo di fusione per incorporazione?
3. Ente terremotato?

3.1 Sisma del

Per gli enti terremotati, in considerazione delle molteplici norme che li riguardano, è allegata specifica appendice da compilare.

QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

DOMANDE PRELIMINARI

1. L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del d.lgs n. 118/2011?

2. L'Ente ha gestito in esercizio provvisorio?

   2.1 In caso di risposta affermativa, l'ente ha rispettato le prescrizioni e le limitazioni previste dall'art. 163 del TUEL?

3. L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2020-2022?

4. L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011)?

5. L'Ente ha, altresì, adempiuto all'inserimento dei relativi dati e documenti in BDAP (Banca Dati Pubblica Amministrazione)?

6. In caso di risposta negativa alle domande 3, 4 e 5, l'ente ha rispettato il divieto di assunzione di cui al comma 1-*quinquies e 1-octies,* art. 9, d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2016, n. 160, nel testo modificato dall'art. 1, c. 904, legge 30 dicembre 2018, n. 145?

7. Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL e al DM 22 dicembre 2015, allegato 1?

   7.1 In caso di risposta negativa fornire chiarimenti sugli adempimenti omessi:

8. L'Ente, per l'adozione del "Piano della performance" di cui al d.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009, ha:

   8.1 assunto uno specifico provvedimento? *(in data)*

   8.2 unificato organicamente il piano degli obiettivi e quello della performance nnel PEG? *(in data)*

9. L'Ente ha adottato il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-*bis,* d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione?

10. A seguito dello sblocco della leva fiscale, sono state deliberate modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali?

11. In relazione alla tassa di soggiorno l'ente si è avvalso della facoltà di cui all'art. 46 comma 1-*bis* del D.l. 124/2019, convertito dalla l. 157/2019?

    11.1 In caso di risposta affermativa l'organo di revisione ha verificato la sussistenza dei presupposti di legge?

12. L'Ente ha richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 1, co. 555 e ss, l. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020)?

    12.1 In caso di risposta affermativa, le somme concesse sono state destinate al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e ad obbligazioni per prestazioni professionali?

    12.1.1 In caso di risposta negativa, fornire spiegazioni

13. Con le suddette anticipazioni, sono stati finanziati debiti fuori bilancio, preventivamente riconosciuti?

14. L'Ente ha aggiornato il Gruppo Pubblica Amministrazione e l'area di consolidamento dei conti con le aziende, società o altri organismi partecipati, approvando i relativi elenchi?

    14.1 In caso di risposta affermativa, indicare gli estremi della delibera di approvazione:

    14.2 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

15. Sono state incluse nel perimetro di consolidamento le società e gli enti totalmente partecipati, le società *in house* e gli enti titolari di affidamento diretto, a prescindere dalla quota di partecipazione (allegato 4.4, punto 3.1, d.lgs. n. 118/2011)?

16. L'Ente si è avvalso della possibilità di rinegoziare i mutui della Cassa Depositi e Prestiti trasferiti al Ministero dell'Economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3 del d.l n. 269/2003, conv. con mod. dalla l. n. 326/2003, prevista dall'art. 1, co. 961, legge di bilancio 2019, ed estesa fino al 2023 dall'art. 57, co. 1-*quater* , del d.l. n. 124/2019, convertito dalla l. 157/2019, le cui modalità operative sono state definite con D.M. del 30 agosto 2019?

17. L'Ente si è trovato nelle condizioni di cui all'art. 57, 2-*quinquies* , del d.l. n. 124/2019, convertito dalla l. n. 157/2019?

    17.1 In caso di risposta affermativa allegare il certificato rettificativo del saldo di bilancio

18. L'Ente ha avviato nel corso del 2019 e proseguito nel 2020 le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le proprie scritture contabili?

QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

SEZIONE PRIMA

EQUILIBRI FINANZIARI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 -2022

1. L'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL?

1.1 Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti

2. L'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo come da nuovi prospetti di cui al DM 1 agosto 2019?

2.1 Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

3. L'equilibrio di bilancio è garantito attraverso una copertura congrua, coerente ed attendibile delle previsioni di bilancio?

4. L'Ente ha applicato l'avanzo libero al bilancio di previsione 2020/2022?

4.1 In caso di risposta affermativa:

4.1.1 avanzo libero accertato in sede di variazione

4.1.2 avanzo libero accertato in sede di assestamento

4.1.3 avanzo libero presunto ai sensi dell'art. 109, co. 1-*ter* , d.l. n. 18/2020 conv. Legge n. 111/2020

5. Nel caso di applicazione di avanzo di amministrazione non vincolato è stato accertato che l'ente non si trovasse in una situazione prevista dagli articoli 195 e 222 TUEL, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 TUEL?

6. L'Ente, se in disavanzo nell'esercizio 2019, ha rispettato i criteri enunciati nell' art. 1 commi 897-900 della legge di bilancio 2019, per l'applicazione dell'avanzo vincolato?

7. Ai fini della determinazione degli equilibri sono stati adeguatamente considerati gli effetti derivanti da:

7.1 eventuale applicazione della definizione agevolata dei ruoli ex d.l. n. 119/2018

7.2 ingiunzioni fiscali ex art. 15, d.l. n. 34/2019

7.3 proroga delle definizioni agevolate ex art. 16-bis, d.l. n. 34/2019

7.4 annullamento automatico dei crediti fino a mille euro ex art. 4, co.1 d.l. n. 119/2018, contabilizzati secondo i criteri di stralcio indicati dall'art. 16-quater del d.l. n. 34/2019

8. L'eventuale quota del disavanzo tecnico di cui all'art. 3, co. 13, d.lgs. n. 118/2011, sorto in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, è stata riassorbita con gli accertamenti imputati sugli anni successivi?

9. L'eventuale quota del disavanzo tecnico di cui all'art. 3, co. 13, d.lgs. n. 118/2011, sorto in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, è stata coperta con risorse di competenza?

10. La nota integrativa indica le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico, o dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio, distinguendo la quota derivante dal riaccertamento straordinario da quella derivante dalla gestione ordinaria (art. 4, co. 6, DM 2 aprile 2015)?

11. L'Ente ha chiuso l'esercizio precedente in disavanzo?

    11.1 Il disavanzo individuato in sede di rendiconto con quali modalità è stato ripianato/si prevede di ripianare?

    Allegare la delibera consiliare con la quale sono state definite le modalità di ripiano

12. In sede di approvazione del rendiconto 2019, è emerso un disavanzo dovuto alla diversa modalità di calcolo dell'accantonamento al FCDE in sede di rendiconto negli esercizi finanziari 2018 e 2019?

    12.1 In caso di risposta affermativa, le modalità di recupero sono state definite con deliberazione del Consiglio comunale dell'ente locale, previo parere dell'Organo di revisione contabile, entro 45 giorni dall'approvazione del Rendiconto 2019?

13. L'Ente ha costituito, in sede si rendiconto 2019, il fondo anticipazione di liquidità ai sensi del co. 1, art. 39-*ter,* d.l. n. 162/2019, introdotto dalla legge di conversione n. 8 del 2020?

    13.1 In caso di risposta affermativa, sono state rispettate nel bilancio di previsione 2020/2022 le disposizioni di cui al co. 3, in relazione alle modalità di contabilizzazione?

    13.2 In caso di risposta negativa fornire chiarimenti

QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

SEZIONE PRIMA

EQUILIBRI FINANZIARI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

14. L'Organo di revisione ha rilevato la sussistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare?

14.1 In caso di risposta affermativa indicare l'importo stanziato nel bilancio di previsione:

15. L'Organo di revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello sorto nell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio)?

16. L'importo indicato nel prospetto dell'FCDE corrisponde a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri?

16.1 In caso di mancata corripondenza fornire spiegazioni

17. La nota illustrativa fornisce adeguata illustrazione delle entrate che l'Ente non ha considerato di dubbia e difficile esazione e per le quali non si è provveduto all'accantonamento al FCDE?

18. L'Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2020-2022 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali?

19. L'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento in considerazione anche delle nuove modalità di cui ai commi 79 e 80, art. 1, legge n. 160/2019, (legge di bilancio 2020) e tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 107-*bis* del d.l. 18/2020 conv. l. n. 111/2020?

19.1 In caso di mancato rispetto della regolarità fornire informazioni:

20. L'Ente si trova nelle condizioni di cui all'art. 1, co. 79, legge n. 160/2019, (legge di bilancio 2020)?

20.1 In caso di risposta affermativa, riportare gli indicatori relativi al rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali di cui all'art. 1, comma 859, lettere a) e b), legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019).

21. L'Ente si trova nelle condizioni di cui all'art. 1, co. 80, legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020)?

21.1 In caso di risposta affermativa, indicare il rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi (in conto/competenza e in conto/residui) e gli accertamenti

22. L'Ente (solo Province) ha iscritto, nel bilancio 2020-2022, le spese per l'esercizio delle funzioni non fondamentali verificando la totale copertura finanziaria in entrata a carico della Regione di appartenenza?

22.1 In caso di risposta negativa indicare le motivazioni

23. L'Ente si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-*bis*, co. 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135?

23.1 In caso di risposta positiva l'Ente:

23.1.1 ha registrato, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore al 2%?

23.1.2 ha rilevato incrementi di spesa corrente ricorrente (cfr.: all. 7 al d.lgs. n. 118/2011)?

23.1.3 è in regola con gli accantonamenti al FCDE?

24. Nel bilancio ci sono risorse che rientrano nel perimetro di applicazione dell'art. 30, co. 2-*ter*, d.l. n. 124/2019, conv. dalla legge n. 157/2019?

24.1 In caso di risposta affermativa, la totalità di dette risorse sono state destinata alla riduzione del debito dell'Ente?

24.2In caso di assenza di debito, o per la parte eccedente, le dette risorse sono state destinata a spese di investimento?

QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

SEZIONE SECONDA

INDEBITAMENTO

1. Nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 TUEL?

2. L'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento, rispetta le condizioni poste dal vigente art. 203 TUEL?

3. In relazione alle programmate operazioni di investimento, è prevista l'adozione di piani di ammortamento del finanziamento, di durata non superiore alla vita utile dell'investimento (ai sensi del vigente art. 10, co. 2, legge 4 dicembre 2012, n. 243)?

   3.1 In caso di risposta affermativa, sono evidenziate le incidenze delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri?

   3.2 Nel caso di risposta negativa indicare le ragioni

4. L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale, per gli anni 2020, 2021 e 2022, risulta compatibile con:

   4.1 Il limite della capacità d'indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL?

   4.2 le regole declinate all'articolo 204 del TUEL?

5. L'Ente ha rispettato i vincoli posti all'indebitamento?

6. Al fine di verificare l'impatto dell'investimento programmato nel triennio 2020-2022 con ricorso all'indebitamento, nei limiti previsti dal vigente art. 204 TUEL, esporre la percentuale di interessi passivi al 31.12 di ciascun anno, compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate**

	2020	2021	2022
dato in percentuale			

***Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito.*

7. L'Ente prevede di effettuare operazioni qualificabili come indebitamento ai sensi dell'art. 3, co. 17, legge n. 350/2003, diverse da mutui ed obbligazioni?

   7.1 Nel caso di risposta affermativa indicare le tipologie e l'ammontare di ciascuna operazione

Tipologia	Importo

8. L'Ente ha previsto l'estinzione anticipata di prestiti?

8.1 In caso di risposta affermativa, l'ente (pop. ≥5.000 ab.) ha utilizzato per l'estinzione anticipata del prestito quote di avanzo destinato a investimenti?

8.2 In caso di risposta affermativa alla precedente domanda, è stata verificata la sussistenza dei presupposti di legge (somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del FCDE; garanzia di un pari livello di investimenti aggiuntivi – novella apportata all'art. 187, co. 2, lett. e) TUEL dall'art. 26-bis del d.l. n. 50/2017 conv. con modificazione dalla legge n. 96/2017)?

9. L'Ente ha usufruito della ristrutturazione dei mutui ai sensi dell'art. 1, co. 961-964, legge n. 145/2018?

10. È prevista la ristrutturazione dei mutui da parte dello Stato ai sensi dell'art. 1, co. 557, legge di bilancio 2020 e dell'art. 39, d.l. n. 162/2019?

10.1 In caso di risposta affermativa, la quota interessi del debito nei confronti dello Stato è stata calcolata, ai fini della verifica del rispetto del limite di indebitamento di cui al co. 1 dell'art. 204 Tuel?

QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

SEZIONE TERZA

PREVISIONI DI CASSA E PATRIMONIO

1. L'Ente ha proceduto al rinnovo del Servizio di Tesoreria nell'anno 2019?

2. L'Ente ha disposto l'affidamento diretto a Poste Italiane del servizio di tesoreria (art. 42, co. 1-*bis* , d.l. n. 124/2019, conv. legge n. 157/2019? *(la domanda si riferisce ai Comuni sotto i 5.000 abitanti)*

   2.1 In caso di risposta affermativa specificare se:

   2.1.1 In forma associata

   2.1.2 Mediante Unione di comuni

   2.1.2 MedianteConvenzione

3. Tutte le somme, siano esse di natura tributaria o patrimoniale, riscosse attraverso affidatari esterni affluiscono direttamente alla tesoreria dell'Ente (art. 1, co. 786, legge di bilancio 2020)?

4. Sulla base del nuovo principio dell'imputazione di entrate e spese secondo esigibilità, è stato garantito un fondo di cassa non negativo entro il 31/12/2019?

5. La previsione di cassa per ciascuna entrata è stata calcolata tenendo conto di quanto mediamente è stato riscosso negli ultimi esercizi?

6. Le previsioni di cassa per la spesa, cioè le autorizzazioni al materiale pagamento per singola unità elementare del PEG, sono state determinate sulla base della sommatoria delle entrate che si presume di riscuotere e della giacenza iniziale di cassa?

7. I singoli dirigenti o responsabili dei servizi hanno partecipato all'elaborazione delle proposte di previsione autorizzatorie di cassa?

   7.1 Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti, anche in relazione all'applicazione dell'art. 183, co. 8, TUEL:

8. È stata monitorata dal responsabile finanziario la giacenza vincolata, sulla base del principio applicato della contabilità finanziaria (punto 10.6) approvato con d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.?

9. L'Ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere?

   9.1 In caso di risposta negativa fornire motivazioni:

10. È stata verificata la completa implementazione degli automatismi tra la contabilità finanziaria e quella economico-patrimoniale attraverso l'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, d.lgs. n. 118/2011, costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali in modo da consentire che la maggior parte delle scritture continuative siano rilevate in automatico senza alcun aggravio per l'operatore?

11. Il sistema contabile integrato e le misure organizzative interne garantiscono il costante e corretto aggiornamento degli inventari e dei conti patrimoniali accesi alle immobilizzazioni?

SEZIONE IV - QUADRI CONTABILI

EQUILIBRI FINANZIARI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Tab. 1 - Rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato 2020

	Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA	**0**
FPV di parte corrente applicato	
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	
FPV di entrata per partite finanziarie	
FPV DETERMINATO IN SPESA	0
FPV corrente:	0
- quota determinata da impegni da esercizio precedente	
- quota determinata da impegni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	
FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	0
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento)	0
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	
Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie	

Tab. 2 - Fondo pluriennale vincolato FPV iscritto in entrata per l'esercizio 2020

Fonti di finanziamento FPV	**Importo**
Entrate correnti vincolate	
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	
Totale FPV entrata parte corrente	0
Entrata in conto capitale	
Assunzione prestiti/indebitamento	
Totale FPV entrata parte capitale	0
TOTALE	0

SEZIONE IV - QUADRI CONTABILI

EQUILIBRI FINANZIARI - ACCANTONAMENTI

Tab. 3- Tipologia di spesa finanziata con avanzo libero ai sensi dell'art. 187 comma 2 del d.lgs n. 267/2000 o presunto ai sensi dell'art. 109, co. 1-*ter*, d.l. n. 18/2020

Utilizzo	Importo
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;	
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari	
c) per il finanziamento di spese di investimento;	
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;	
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti	
f) altro (specificare):	

Tab. 4 - Accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali stanziati nel bilancio 2020-2022

		2020	2021	2022
1)	Fondo rischi contenzioso			
2)	Fondo oneri futuri			
3)	Fondo perdite società partecipate			
4)	Altri fondi *(specificare: ……………………………….)*			
……………………………………………………………………………				
……………………………………………………………………………				

Tab. 5 - Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione nell'ultimo rendiconto approvato

		Rendiconto anno:....
1)	Fondo rischi contenzioso	
2)	Fondo oneri futuri	
3)	Fondo perdite società partecipate	
4)	Altri fondi *(specificare:…………………….…………………………………..………………………………….)*	
……………………………………………………………………………		

Tab. 6 - Stanziamento, nel bilancio 2020-2022, per l'accantonamento in conto competenza al fondo crediti di dubbia esigibilità

	2020	2021	2022
Fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in conto competenza			

SEZIONE IV - QUADRI CONTABILI

EQUILIBRI FINANZIARI -DISAVANZO

Tab. 7 - Disavanzo

TIPOLOGIA DI DISAVANZO	ESERCIZIO	COMPOSIZIONE DISAVANZO	COPERTURA DISAVANZO PER ESERCIZIO**			
			2020	2021	2022	ESERCIZI SUCCESSIVI
Disavanzo al 31.12.2014						
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui						
Disavanzo tecnico al 31 dicembre (specificare)…						
Disavanzo da costituzione del FAL ex d.l. 35/2013						
Disavanzo da stralcio mini cartelle						
Disavanzo derivante dall'esercizio precedente e dovuto al mancato trasferimento di somme dovute da altri livelli di governo e seguito di sentenze della Corte Cost. o di sentenze esecutiva di altre giurisdizioni (art. 1, co. 876, l. bilancio 2020)						
Disavanzo 2019 derivante dal passaggio dal metodo semplificato al metodo ordinario di calcolo al FCDE						
Disavanzo da ripianare secondo la procedure di cui all'art. 243-*bis* TUEL (*)						
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio n-3						
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio n-2						
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio n-1						
TOTALE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Solo per gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale approvata dalla competente sezione regionale della Corte dei conti.*

*** per il ripiano del disavanzo vedere anche comma 4-bis dell' art 111 del dl 18/2020 conv. in l. 27/2020*

SEZIONE IV - QUADRI CONTABILI

INDEBITAMENTO

Tab. 8 - Rappresentazione dell'evoluzione dell'indebitamento nel quinquennio 2018 - 2022

		2018	2019	2020	2021	2022
Residuo debito	(+)					
Nuovi prestiti	(+)					
Prestiti rimborsati	(-)					
Estinzioni anticipate [1]	(-)					
Altre variazioni [2] le variazioni negative vanno inserite con il segno (-)	(+/-)					
Totale fine anno		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sospensione mutui da normativa emergenziale 2020 [3]						

(1) Quota capitale dei mutui

(2) da specificare:

(3) indicare la quota di debito rinviata a futuro, per effetto della sospensione

Tab. 9 - Evoluzione degli oneri finanziari per ammortamento prestiti (esclusa ogni altra operazione finanziaria derivata) ed il rimborso degli stessi in conto capitale nel quinquennio 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022
Oneri finanziari (A)					
Quota capitale (B)					
Totale (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LINEE GUIDA BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

APPENDICE

QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

APPENDICE

Enti ricompresi nell'elenco di cui all'allegato 1(1) , 2(2) e 2-*bis* (3) del d.l. n. 189/2016

VERIFICA EQUILIBRI DI BILANCIO

1. Gli equilibri di bilancio 2020/2022 sono stati rispettati grazie ai contributi della Regione o dello Stato concessi a seguito dell'evento sismico?

2. Sono state previste in bilancio risorse proprie destinate alla copertura delle spese conseguenti al suddetto evento?

   2.1 In caso di risposta positiva sono previsti stanziamenti da imputare in entrata e in spesa nei bilanci 2020/2022

3. Sono state previste entrate da terzi (Regione–Stato–privati, ecc.) destinate alla copertura delle suddette spese?

   3.1 In caso di risposta positiva sono previsti stanziamenti da imputare in entrata e in spesa nei bilanci 2020/2022?

4. L'organo di revisione ha rilevato irregolarità in ordine all'allocazione in bilancio delle suddette entrate negli esercizi a partire da quello 2017?

   4.1. In caso di risposta positiva fornire elementi informativi al riguardo:

5. Sono state reimputate agli esercizi 2020/2021/2022 spese di investimento connesse alla ricostruzione post sisma?

   5.1. In caso di risposta positiva fornire elementi informativi in ordine alla loro regolazione contabile anche con riferimento al Fondo pluriennale vincolato

6. Sono state reimputate agli esercizi 2020/2021/2022 spese di parte corrente connesse alla ricostruzione post sisma?

   6.1. In caso di risposta positiva fornire elementi informativi in ordine alla loro regolazione contabile anche con riferimento al Fondo pluriennale vincolato

7. In caso di mancato impegno, le somme accertate sono state oggetto di vincolo?

8. L'Organo di revisione ha verificato che le somme ricevute dall'Ente sono state utilizzate effettivamente per le finalità per cui sono state concesse?

   8.1 Fornire eventuali osservazioni al riguardo

QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

APPENDICE

Enti ricompresi nell'elenco di cui all'allegato 1(1) , 2(2) e 2-*bis* (3) del d.l. n. 189/2016

GESTIONE DELLA CASSA

9. È stata determinata la giacenza di cassa al 1^ gennaio 2020?

10. La consistenza di cassa risulta positiva?

10.1. Nel caso di risposta positiva si prega di indicare quale quota, esclusi fondi vincolati, sia da imputare ad entrate di terzi (Regione–Stato–privati ecc..) finalizzata alla copertura delle spese relative all'evento calamitoso.

Fondo di cassa complessivo al 31/12/2019	
di cui fondi vincolati	
di cui Fondi sisma	
Fondi liberi	

GESTIONE DEL PERSONALE

11. Sono previste assunzioni di nuovo personale in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale ai sensi dell'art. 50-*bis* del d.l. 189/2016 e s.m.i.?(4)

11.1 Nel caso di risposta positiva indicare la variazione nella consistenza del personale, per assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato, a seguito dell'evento sismico negli esercizi 2017/2019:

		Assunti a seguito del sisma	
Anno	U.d.p. in servizio*	a tempo determinato	a tempo indeterminato
2017			
2018			
2019			

* Effettivamente in servizio prima dell'evento sismico

12 L'organo di revisione ha formulato osservazioni in ordine alla procedura adottata per le assunzioni effettuate negli esercizi 2017/2018/2019 conseguenti all'evento sismico che ha colpito l'ente?

12.1 In caso di risposta positiva fornire chiarimenti in merito alle osservazioni formulate:

13. Sono state previste in bilancio risorse proprie destinate alla copertura delle spese di personale assunto a seguito del sisma?

14. Sono state previste entrate da terzi (Regione–Stato–privati, ecc…) destinate alla copertura delle suddette spese?

14.1 In caso di risposta positiva sono previsti stanziamenti da imputare in entrata e in spesa nei bilanci 2020/2022?

LINEE GUIDA BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

NOTE ALL'APPENDICE

(1) Trattasi dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016

(2) Trattasi dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016

(3) Trattasi dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017

(4) In tema di assunzioni in deroga rilevano il richiamato art. 50 bis del d.l. 189/2016 s.m.i. nonché le ordinanze n. 6/2016 e 22/2017 rese dal Commissario del Governo per l'emergenza e la ricostruzione

QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, BILANCI DI PREVISIONE 2020-2022

L'Organo di revisione certifica che i dati inseriti nel presente documento corrispondono a quelli indicati nel bilancio di previsione 2020-2022, approvato con la delibera indicata nella scheda

anagrafica, nonché agli omologhi dati trasmessi alla BDAP

Luogo

Data di compilazione:

L'Organo di revisione

20A03341

DELIBERA 19 maggio 2020.

Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2019. (Delibera n. 9/SEZAUT/2020/INPR).

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE DELLE AUTONOMIE

Nell'adunanza del 19 maggio 2020;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali (TUEL) e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 148-*bis*, del TUEL, così come introdotto dalla lettera *e)*, del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, commi 7 e 8;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) ed in particolare l'art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012»;

Vista la legge 7 agosto 2016, n. 160, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante «Misure finanziarie per gli enti territoriali e il territorio»;

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» ed in particolare l'art. 107, comma 1, come modificato dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha rinviato al 30 giugno 2020, il termine per l'approvazione del rendiconto 2019;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le note del presidente della sezione delle autonomie, preposto alla funzione di coordinamento, con le quali le bozze delle linee guida e del questionario, relative al rendiconto dell'esercizio 2019 sono state trasmesse ai presidenti dell'ANCI e dell'UPI ed al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

Esaminate le valutazioni rappresentate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, con nota n. 4640 del 17 aprile 2020, acquisita con protocollo n. 267/2020, dall'ANCI - IFEL, settore finanza locale, con nota del 20 aprile 2020, acquisita con protocollo n. 231/2020 e dall'UPI, con nota n. 185, del 20 aprile 2020, acquisita con protocollo n. 221/2020;

Vista la nota del presidente della Corte dei conti n. 299 del 12 maggio 2020 di convocazione della sezione delle autonomie per l'adunanza odierna;

Udito il relatore, consigliere Valeria Franchi;

Delibera:

di approvare gli uniti documenti, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione, riguardanti le «Linee guida e il questionario», cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), richiamato dall'art. 1, comma 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto dell'esercizio 2019.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Così deliberato in Roma nell'adunanza del 19 maggio 2020.

Il presidente: BUSCEMA

Il relatore: FRANCHI

Depositata in segreteria il 28 maggio 2020.
Il dirigente: PROZZO

ALLEGATO

LINEE GUIDA E RELATIVO QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266. RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019.

1. Le linee guida, che accompagnano il questionario finalizzato alla predisposizione delle relazioni sul bilancio consuntivo degli enti locali che gli organi di revisione economico-finanziaria devono inviare alle sezioni regionali di controllo, costituiscono uno strumento essenziale delle verifiche sul rispetto dell'equilibrio di bilancio, dei vincoli di finanza pubblica e della sostenibilità dell'indebitamento da parte di comuni, province e città metropolitane.

Le linee guida e l'annesso questionario, rappresentano un riferimento per le attività di controllo demandate ai collegi dei revisori dei conti degli enti locali, nell'ottica di una proficua collaborazione tra la Corte e le istituzioni territoriali, nonché di una più efficace e sinergica cooperazione tra gli organi preposti al controllo interno ed esterno. Le indicazioni si rivolgono anche alle sezioni regionali di controllo — comprese quelle delle regioni a statuto speciale e delle due Province autonome di Trento e di Bolzano — per le analisi di loro competenza. I criteri di orientamento forniti tendono a realizzare l'uniformità dei comportamenti per assicurare l'unitarietà d'indirizzo nell'esercizio delle funzioni attribuite alla Corte.

Per rendere coerente lo schema di relazione annuale resa dall'organo di revisione, ai fini del parere prescritto dall'art. 239 del TUEL, sulla proposta di deliberazione dell'ente con i contenuti del presente strumento conoscitivo, sin dai precedenti questionari, è stata realizzata una maggiore sinergia tra il controllo interno delle amministrazioni locali e i controlli esterni della Corte, rinforzando la garanzia della sana e corretta gestione finanziaria pubblica. In tal senso è proseguita l'interlocuzione, avviata con i rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec), nonché con i rappresentanti di Anci ed Upi, al fine di individuare spazi di semplificazione. A tale adempimento è tenuto l'organo di revisione economico-finanziario sia nei confronti dell'organo di indirizzo politico dell'ente, sia nell'assolvimento dei compiti di collaborazione e raccordo operativo ai fini dell'esercizio dei controlli intestati alla magistratura contabile.

Resta, comunque, ferma la distinzione tra la relazione che l'organo di revisione deve inviare alle sezioni regionali di controllo *ex* art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e quella che gli stessi revisori trasmettono ai Consigli degli enti di competenza ai sensi dell'art. 239, comma 1, del testo unico n. 267/2000, tanto per il profilo procedimentale che per quello sostanziale.

Nel nuovo sistema dei controlli interni, delineato dal decreto-legge n. 174/2012, è attribuita all'organo di revisione una funzione, anche, a tutela di interessi generali dello Stato ordinamento, infatti, il revisore dell'ente è titolare degli obblighi e delle responsabilità connessi alla funzione, non solo nell'interesse dell'ente locale affidatario, ma con riferimento a un più ampio interesse pubblico alla sana e corretta gestione.

Gli organi di revisione contabile vigilano costantemente sul rispetto dei principi contabili del decreto legislativo n. 118/2011, tenendo anche conto degli indirizzi interpretativi forniti dalla sezione delle autonomie in materia di contabilità armonizzata, inoltre, in una prospettiva estesa ai risultati della gestione, spetta agli stessi esprimere anche valutazioni in ordine all'efficacia delle politiche adottate ed alla qualità dei servizi resi dagli enti controllati, ponendo a raffronto i risultati conseguiti con gli obiettivi programmatici originariamente dagli stessi definiti.

L'adempimento da parte degli enti degli obblighi di natura informativa è di supporto indispensabile allo svolgimento dei controlli e per le inadempienze di particolare gravità (art. 141 del TUEL), sono previste misure sanzionatorie dall'art. 9, comma 1-*quinquies* del decreto-legge n. 113/2016. È altresì rilevante la correttezza e la tempestività dei flussi informativi che confluiscono nella BDAP e nelle altre banche dati pubbliche: si tratta, infatti, non già di meri adempimenti statistici, ma di strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica, atteso che le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria. L'obiettivo cui si deve tendere nella prospettiva dell'amministrazione digitale è la piena conformità dei dati inseriti nelle banche dati con i documenti, prodotti dai *software* gestionali dei singoli enti, che sono oggetto di approvazione da parte degli organi di governo e consiliari.

A tal fine — ed in vista del compiuto svolgimento da parte delle sezioni regionali dei prescritti controlli — è compito dell'organo di revisione verificare la coerenza tra i dati attestati nel rendiconto approvato dal Consiglio dell'ente con quelli indicati nel questionario annesso alle presenti linee guida nonché con gli omologhi dati trasmessi alla BDAP.

1.2. I controlli sui bilanci degli enti locali hanno assunto progressivamente caratteri di maggiore cogenza nei confronti dei destinatari, proprio per prevenire o contrastare gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 della Costituzione) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari. (*cfr. ex plurimis*: Corte costituzionale, sentenze n. 60 del 2013, n. 155/2015 e n. 188/2016).

Le linee guida ed il questionario costituiscono un supporto operativo fondamentale anche per le sezioni regionali di controllo nelle verifiche che, per espresso disposto normativo, sono dirette a rappresentare — agli organi elettivi degli enti controllati — la reale ed effettiva situazione finanziaria o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente.

Gli esiti del controllo sono di supporto alle decisioni che gli organi di governo dell'ente ritengano responsabilmente di assumere e, per tale motivo, si pongono in una prospettiva dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (Corte costituzionale, sentenze n. 198 del 2012, n. 179 del 2007 e n. 267 del 2006).

L'attività svolta dalle sezioni regionali, in sinergia con quella di revisione contabile, costituisce un indispensabile supporto informativo per un'adeguata e completa rappresentazione dei profili gestionali di maggior rilievo (efficacia della spesa, livello di realizzazione delle politiche di settore, rischi connessi alle gestioni in disavanzo, misure correttive da adottare). Detta attività, oltre ad assicurare le verifiche sulla correttezza formale della gestione delle risorse pubbliche, può spingersi alla verifica degli esiti effettivi dell'azione amministrativa, anche a livello aggregato, ponendo a confronto i risultati conseguiti con gli obiettivi programmatici originariamente stabiliti.

2. Il monitoraggio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, resta ancora di centrale interesse, in quanto la leggibilità e confrontabilità dei bilanci pubblici, nonché l'attendibilità dei sottostanti conti finanziari, economici e patrimoniali, condiziona la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali.

Risulta, inoltre, essenziale il rispetto dei termini di legge per l'approvazione del rendiconto e delle raccomandazioni contenute nelle precedenti linee di indirizzo e/o guida che, in relazione al rendiconto dell'esercizio finanziario 2019, trovano il loro presupposto necessario nelle «Linee guida» e nel «Questionario» che la sezione ha emanato per il bilancio di previsione 2019-2021 (deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR).

Meritano particolare attenzione il principio di continuità del bilancio e il concetto della prospettiva dinamica dell'equilibrio di bilancio, tra loro inscindibilmente connessi.

Il principio di continuità di bilancio è una specificazione del principio dell'equilibrio tendenziale per inquadrare, in modo strutturale e pluriennale, la stabilità dei bilanci preventivi e successivi. Il concetto di prospettiva dinamica dell'equilibrio di bilancio, già individuato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale come precetto dinamico della gestione finanziaria (*ex plurimis*, sentenze n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966), consiste nella continua ricerca di un armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche ed impone all'amministrazione un impegno non circoscritto al solo momento dell'approvazione del bilancio, ma esteso a tutte le situazioni in cui tale equilibrio venga a mancare per eventi sopravvenuti.

Nella evoluzione normativa, sia a fini di gestione che di controllo, si impone una visione unitaria e dinamica dei documenti contabili all'interno del ciclo di bilancio dell'ente, ove ogni elemento è, ad un tempo, il presupposto dell'elemento successivo e la conseguenza di quello precedente. Ne consegue che il principio dell'equilibrio di bilancio non corrisponde ad un formale pareggio contabile, essendo intrinsecamente collegato alla continua ricerca di una stabilità economica di media e lunga durata (*cfr.* Corte costituzionale, sentenza n. 18 del 2019) e che la visione «dinamica» di quest'ultimo deve necessariamente combinarsi sia con il «principio di continuità degli esercizi finanziari, per effetto del quale ogni determinazione infedele del risultato di amministrazione si riverbera a cascata sugli esercizi successivi» (Corte costituzionale, sentenze n. 155 del 2015, n. 188 del 2016, n. 89 del 2017 e n. 49 del 2018), sia con la corretta applicazione dei principi contabili della coerenza, della continuità e della costanza e dell'equilibrio di bilancio (p.c. numeri: 10, 11 e 15, allegato 1 al decreto legislativo n. 118/2011) la cui verifica non può prescindere da una valutazione unitaria di tutto il ciclo di bilancio.

2.1. La necessità del rispetto di tutti i termini di legge per l'intero procedimento del ciclo di bilancio, è ineludibile e va ribadita con riferimento ai termini per l'approvazione del rendiconto, adempimento che costituisce obiettivo prioritario nell'ottica della verifica della regolarità delle gestioni. La rendicontazione, infatti, in parallelo alla tempestiva programmazione delle politiche di bilancio, rappresenta non solo la certificazione dei risultati dell'esercizio trascorso, ma anche il presupposto per gli eventuali interventi di variazione delle previsioni del bilancio in corso di gestione.

Nella rendicontazione deve essere garantita la puntuale rilevazione delle spese liquidabili, secondo i criteri espressi al punto 6.1. del principio contabile 4/2 della contabilità finanziaria, tenendo conto che la determinazione della somma da pagare (cioè la liquidazione o liquidabilità) deve essere fatta, determinata e registrata quando l'obbligazione diviene effettivamente esigibile. La mancanza di una corretta determinazione delle spese liquidabili preclude la correttezza e veridicità della determinazione dei debiti dell'ente al 31 dicembre, con le conseguenti alterazioni dei risultati di gestione, di amministrazione e di quelli dipendenti dal computo degli impegni.

3. Ai fini delle verifiche sui rendiconti per l'esercizio 2019, va considerato che il rendiconto della gestione costituisce veicolo di informazioni comparative e strumento di verifica dei valori della previsione e programmazione definitiva alla luce dei risultati concreti conseguiti, in grado di evidenziare gli eventuali scostamenti e di renderne intellegibili le ragioni. La rendicontazione, pertanto, certifica i risultati dell'esercizio trascorso e, nel contempo, si pone come presupposto per gli eventuali interventi di variazione delle previsioni del bilancio in corso di gestione.

Sebbene collocate all'interno di un quadro normativo complesso e caratterizzato da una certa fluidità delle disposizioni, le linee guida ed il questionario proseguono nel percorso di semplificazione, snellimento e razionalizzazione delle attività di controllo da tempo intrapreso dalla sezione delle autonomie. Nella definizione del questionario sono stati effettuati gli aggiornamenti e le integrazioni necessarie in ragione degli interventi normativi e giurisprudenziali sopravvenuti nel corso del 2019, che hanno avuto un impatto immediato sulla gestione degli enti ed è stato conservato, per quanto possibile, l'impianto dello scorso anno mantenendo la struttura in tre sezioni, oltre l'appendice per gli enti colpiti da eventi sismici.

Delle numerose novità legislative intervenute nel 2019 (legge di bilancio: n. 145/2018; correttivo dei principi contabili applicati: decreto ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° marzo 2019; decreto semplificazioni: decreto-legge n. 135/2018, convertito dalla legge n. 12/2019, in particolare: art. 4 e art. 11-*bis*, comma 4) hanno già dato conto le linee guida che hanno accompagnato il questionario sul bilancio di previsione 2019-2021, emesse con la deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR.

In tale sede sono stati, anche, forniti i primi orientamenti operativi, del complesso quadro normativo, in chiave interpretativa prospettica essendo le considerazioni svolte rivolte alla fase previsionale del ciclo di bilancio.

Le linee guida ed il questionario per il rendiconto devono avere un contenuto ulteriore, in quanto dettano i criteri interpretativi essenziali per valutare come le novelle legislative intervenute siano state effettivamente attuate, dai singoli enti, nella fase gestionale, e con quali risultati. A tal proposito, in continuità con le indicazioni e le raccomandazioni rese, in occasione delle anzidette linee guida, oggetto di particolare attenzione è stata:

l'analisi della nuova regola fiscale concernente la verifica della situazione di equilibrio (art. 1, commi 819-826, legge di bilancio 2019) e il libero utilizzo degli avanzi di amministrazione, con specifico riguardo alle condizioni e ai limiti che regolano l'applicazione dell'avanzo per gli enti in disavanzo (art. 1, commi 897-900, legge di bilancio 2019);

la verifica della corretta e congrua programmazione delle risorse in sede previsionale, con particolare riferimento all'applicazione pratica delle novità intervenute in tema di prenotazione/costituzione del Fondo pluriennale vincolato (art. 1, commi 909-911, legge di bilancio 2019), fin dall'avvio della fase della progettazione, nonché delle varie misure di semplificazione e flessibilità dei bilanci, aventi ad oggetto deroghe al progressivo, prestabilito, incremento dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (commi 1015-1018);

l'analisi degli effetti sulla gestione dello stralcio dei crediti fino a 1.000 euro automaticamente annullati per legge e la definizione agevolata dei ruoli e delle ingiunzioni di pagamento (decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; decreto-legge n. 34/2019 convertito in legge n. 58/2019) ed alle modalità di rientro dall'eventuale disavanzo conseguente;

l'analisi dell'utilizzo dei proventi da alienazione dei beni patrimoniali per il pagamento delle rate di mutuo (art. 11-*bis*, comma 4, decreto-legge n. 135/2018);

la verifica dell'utilizzo delle nuove fattispecie di anticipazioni di liquidità di cui ai commi da 849 a 858, legge di bilancio 2019 (pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali) alla luce anche delle intervenute modifiche al principio contabile applicato 4/2 concernenti la diversa contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità annuali da restituire entro l'esercizio, rispetto a quelle pluriennali;

la verifica dell'avvenuto rispetto della disciplina in tema di tempestività dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, alla luce del complesso sistema di premi e sanzioni, per gli enti interessati, di cui all' art. 1, commi 1015, 1016 e 1017, della legge n. 145/2018.

4. Il questionario, allegato alle presenti linee-guida, declina i principali adempimenti posti dall'ordinamento contabile a garanzia della regolarità delle gestioni e i più importanti dati contabili rappresentativi della sana gestione. Si sottolinea la rilevanza di alcuni istituti contabili rilevanti nella costruzione dei bilanci e, dunque, dei loro effetti che spesso non sono limitati alla competenza di un solo esercizio.

Nella valutazione di sintesi da operare a consuntivo, si dovrà prestare attenzione al complesso di misure che, da un lato, hanno attenuato la rigidità dei bilanci, per favorire fluidità alla manovra e stimolare azioni a sostegno dello sviluppo economico sociale ma, dall'altro, hanno anche imposto maggiore impegno per tutti i profili di responsabilità a livello politico e amministrativo.

Si dovrà tener conto, anche, del decreto ministeriale 1° agosto 2019 recante «Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011» (undicesimo correttivo), che ha articolato il risultato finale di competenza, che ogni ente territoriale deve dimostrare di aver conseguito al termine dell'esercizio (art. 1, comma 821, della legge di bilancio 2019), in tre distinti equilibri («risultato di competenza», «equilibrio di bilancio» ed «equilibrio complessivo»), modificando, di conseguenza, i prospetti del quadro generale riassuntivo e dell'equilibrio di bilancio allegati al rendiconto, facendo concorrere al relativo conseguimento anche gli stanziamenti, iscritti nel bilancio di competenza dell'esercizio, a titolo di accantonamenti e vincoli. Si ricorda che gli aggiornamenti allo schema del rendiconto, di cui all'allegato 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applicano a decorrere dal rendiconto 2019.

5. Un tema di fondo, che investe anche le analisi a consuntivo, riguarda l'attendibilità degli esiti, la cui valutazione deve ispirarsi a principi di ragionevolezza e proporzionalità, ammettendo una percentuale di tolleranza d'errore, nelle previsioni, secondo il postulato della significatività e rilevanza (Post. numeri: 49-52), affinché non sia di portata tale «da avere un effetto rilevante sui dati del sistema di bilancio e sul loro significato per i destinatari» (Corte dei conti SSRR in speciale composizione sentenza n. 25/2016/EL).

Il criterio dell'affidabilità garantisce la regolarità degli atti presupposti dei procedimenti di spesa seguiti dalle amministrazioni; quello della veridicità rappresenta la conformità delle scritture contabili alle sottostanti operazioni finanziarie e, soprattutto, la corrispondenza delle scritture a poste effettive; infine, i criteri della chiarezza e della pubblicità del bilancio garantiscono che tutti i cittadini possano venire a conoscenza delle scritture contabili (sentenza n. 138 del 2013).

Ciò vale anche e soprattutto per gli elementi aggregati e le poste accantonate destinate e vincolate, per il calcolo al termine dell'esercizio, da cui può derivare la lesione della «efficacia di diritto sostanziale che il rendiconto riveste in riferimento ai risultati dai quali scaturisce la gestione finanziaria successiva …» (Corte costituzionale, sentenza n. 49/2018).

I principi contabili richiamano l'attenzione specifica dell'organo di revisione sull'esigenza di una imprescindibile affidabilità delle poste, richiedendo l'attestazione della loro congruità e, in particolare, di quelle accantonate (in passato più volte oggetto di specifico richiamo: ad esempio, si è sottolineato che «nel caso del "fondo contenziosi" è richiesto, pertanto, un monitoraggio costante della sua formazione e della relativa adeguatezza per affrontare tempestivamente le posizioni debitorie fuori bilancio che si possono determinare a seguito degli esiti del giudizio. Le valutazioni devono riguardare in modo particolare l'incidenza che il contenzioso in essere può avere sugli equilibri attuali e futuri del bilancio e della gestione e sulla capacità da parte dell'ente

di fare fronte agli oneri che potrebbero insorgere dagli esiti dei giudizi in corso» (Sezione delle autonomie della Corte dei conti, deliberazione n. 9/2016).

6. Altro tema cruciale riguarda la rilevazione della presenza di indici di squilibrio che sono riferibili, tra l'altro, ai seguenti indicatori:

a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;

b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio.

In questo quadro, occorre ricordare che, l'indicazione normativa dei parametri di deficitarietà (DM Interno 28 dicembre 2018) consente d'individuare agevolmente gli enti più esposti al rischio.

Tuttavia, al fine di non gravare di adempimenti ridondanti gli uffici, l'osservatorio ha estrapolato otto indicatori (in luogo dei dieci precedenti) dal Piano degli indicatori che gli enti già predispongono ai sensi dell'art. 18-*bis* del decreto sull'armonizzazione dei bilanci degli enti locali (decreto legislativo n. 118/2011).

L'applicazione dei nuovi parametri decorre dal 2019, con riferimento alla data di scadenza per l'approvazione dei documenti di bilancio e, pertanto, a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione 2018 e, per l'appunto, con il bilancio di previsione 2020/2022. L'attenzione si focalizza sui seguenti elementi: incidenza delle spese rigide sulle entrate correnti, incidenza degli incassi delle entrate proprie sul totale delle previsioni definitive di bilancio di parte corrente, ricorso all'istituto dell'anticipazione di cassa, sostenibilità dell'indebitamento, sostenibilità dell'eventuale disavanzo a carico del singolo esercizio contabile, incidenza degli eventuali debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'art. 194 del TUEL, rilevanza degli eventuali debiti fuori bilancio in corso di formale riconoscimento, effettiva capacità di riscossione delle entrate complessive afferenti il bilancio dell'ente. Il sistema parametrale, proposto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2018, ha come elementi essenziali l'analisi della capacità di riscossione, dell'indebitamento (finanziario, emerso, in corso di emersione, improprio), del disavanzo e della rigidità della spesa. Secondo il Ministero dell'interno, rispetto al previgente sistema parametrale, i nuovi parametri dovrebbero presentare una maggiore capacità di individuare i comuni con gravi squilibri di bilancio e nelle fasce demografiche superiori ai 60.000 abitanti.

Oltre alle sopra indicate criticità, la giurisprudenza delle sezioni di controllo ha formulato una serie di criteri campionari volti a individuare le ipotesi di maggior rischio per la tenuta degli equilibri (Sezione Emilia-Romagna, deliberazione n. 43/2019/INPR):

1) fondo cassa pro-capite al 31 dicembre 2017 minore del dato medio e differenza tra i residui attivi e il fondo crediti di dubbia esigibilità, in rapporto ai residui passivi, maggiore del 140%;

2) fondo pluriennale vincolato in conto capitale uguale a zero o non valorizzato;

3) fondo crediti di dubbia esigibilità uguale a zero o non valorizzato;

4) fondo anticipazioni liquidità maggiore di zero;

5) parte disponibile del risultato di amministrazione minore o uguale a zero o non valorizzata;

6) mancato rispetto pareggio di bilancio nell'esercizio precedente;

7) enti inadempienti all'invio dei dati alla banca dati BDAP.

La verifica incrociata dei suddetti indicatori potrà fornire utili indicazioni nel disvelare situazioni critiche nella tenuta degli equilibri non rilevabili *prima facie* dalle scritture.

Da ultimo ed in tale contesto deve sottolinearsi come le presenti linee guida intervengano nel pieno dell'emergenza epidemiologica e come, in considerazione di ciò, siano stati assunti dal Governo, da ultimo con il decreto 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, numerosi provvedimenti volti ad alleggerire, mediante rinvii e sospensioni, gli adempimenti a carico dei cittadini e degli enti: in questa prospettiva non appare superfluo richiamare gli enti ad una attenta valutazione dell'incidenza di siffatti provvedimenti sulla gestione finanziaria — in vista dell'adozione, in sede di chiusura del rendiconto 2019 i cui termini sono stati, come noto, prorogati — di opportune misure prudenziali.

Nell'ottica di un equo contemperamento, tra le finalità degli anzidetti provvedimenti e l'esigenza di perseguimento, nonché il mantenimento degli equilibri, anche prospettici, di bilancio, fondamentale si appalesa il ruolo dell'organo di revisione ed il confronto sinergico tra tutti i soggetti cui l'ordinamento contabile intesta, a detti fini, specifiche funzioni di garanzia.

7. Lo schema di relazione sul rendiconto degli enti locali per l'esercizio 2019 è strutturato in un questionario a risposta sintetica da compilare on-line mediante l'applicativo Con.Te. (Contabilità territoriale), organizzato in due parti, a cui si accompagna l'appendice per gli enti c.d. «terremotati» e una sezione denominata «Note» in cui è possibile inserire, ad integrazione della relazione, elementi informativi aggiuntivi di carattere generale, commenti o altri dettagli informativi riferiti a specifici quesiti.

Anche al fine di permettere la comparabilità nel tempo dei dati acquisiti, la struttura del questionario è stata mantenuta conforme a quella dell'esercizio precedente, nell'ambito della quale le domande e i quadri contabili vengono modificati in coerenza con le novità nel frattempo intervenute.

Il sistema del questionario è distinto in due macro-funzioni: la parte «quesiti», dedicata alle informazioni di carattere essenzialmente testuale, compilabile mediante fogli di lavoro, e la parte «quadri contabili», dedicata all'acquisizione di dati numerici, sviluppata per consentire la successiva gestione ed elaborazione degli stessi da parte del sistema informativo.

Quindi lo schema di relazione-questionario presenta una parte «fissa», contenente «quadri contabili» destinati ad alimentare la predetta banca dati, affiancata da una parte «variabile», recante «quesiti» relativi a informazioni di carattere qualitativo su profili gestionali potenzialmente idonei ad incidere sulla sana gestione economico-finanziaria dell'ente.

I quadri contabili conservati all'interno dell'apposita parte II, sezioni da I a III, sono relativi a dati non desumibili direttamente dagli schemi di bilancio armonizzato, ma attinenti a profili di particolare rilievo della gestione degli enti locali, di cui si ritiene necessaria l'acquisizione.

Nella consueta ottica di semplificazione e razionalizzazione dei questionari finalizzata ad alleggerire l'onere informativo, anche per l'esercizio in esame non sono richiesti i dati quantitativi del personale, le informazioni generali sul rispetto dei saldi di finanza pubblica ed i dati di natura contabile sugli organismi partecipati. Ciò in quanto gli stessi sono altrimenti reperibili e/o acquisibili, tramite rispettivamente: il Sistema conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche — SICO, la banca dati della Ragioneria generale dello Stato — IGEPA e l'applicativo «Partecipazioni» del Dipartimento del Tesoro.

Per gli enti colpiti da eventi sismici, in ragione della specifica analisi agli stessi dedicata, è presente una sezione *ad hoc* del questionario. In ogni caso, come già evidenziato, le sezioni regionali di controllo potranno effettuare tutte le necessarie integrazioni istruttorie, laddove i canali informativi sopra richiamati non siano adeguatamente alimentati dagli enti e quando ne ravvisino la necessità per il compiuto esercizio delle proprie competenze.

8. A livello operativo, per procedere alla compilazione della relazione-questionario occorre entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi on-line, selezionare il *link* «Controllo e Referto» e, successivamente, selezionare il sistema FITNET per poi accedere al sistema Con. Te.

Per gli utenti sprovvisti di credenziali di accesso sarà necessario eseguire prima la registrazione sul portale «SOLE». Quindi, dopo avere effettuato la registrazione per il profilo di pertinenza e ottenute, via e-mail, *user-id* e *password*, sarà possibile entrare su Con.Te.

All'interno del sistema Con.Te. saranno fornite le indicazioni necessarie per ottenere supporto ed assistenza tecnica sull'utilizzo dei sistemi.

Occorre, altresì, evidenziare che, per esigenze legate allo sviluppo del *software*, la relazione-questionario disponibile on-line potrà mostrare talune differenze di carattere meramente formale rispetto alla versione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*.

Come di consueto, questa sezione comunicherà la data dalla quale sarà resa disponibile agli utenti la versione on-line.

QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019

INDICE GENERALE

Scheda_anagrafica

Parte I - INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

Relazione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (art. 1, commi 166 e ss., l. n. 266/2005) dell'organo di revisione contabile della Provincia/Città metropolitana/Comune di

Codice fiscale dell'Ente:

Dati del referente/responsabile per la compilazione della relazione

Nome: **Cognome:**

Recapiti:

Indirizzo:

Telefono: **Fax:**

Posta elettronica:

Estremi della relazione dell'organo di revisione sul rendiconto di gestione 2019 (DA ALLEGARE*):

Verbale n. **del**

Estremi della deliberazione di approvazione del rendiconto 2019 (DA ALLEGARE*):

Deliberazione n. **del**

Ente in dissesto? **dal**

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale in corso? **dal** ***(data della deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio pubblicata)***

Popolazione alla data del 01/01/2019

**Allegare i documenti tramite la funzione "CONTE: Documenti > Invio da EETT"*

Parte I - NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

1. Ente istituito a seguito di processo di fusione per unione?

2. Ente incorporante derivante da processo di fusione per incorporazione?

3. Ente ricompreso nell'elenco di cui agli allegati 1, 2 e 2-*bis* del d.l. n. 189/2016?

3.1 Sisma del

Per gli enti terremotati, in considerazione delle molteplici norme che li riguardano, è allegata specifica appendice da compilare.

4. L'Ente partecipa ad un'Unione o ad un Consorzio di Comuni?

4.a) Unione di Comuni:

4.b) Consorzio di Comuni:

4.1 In caso di risposta positiva indicare denominazione:

Parte I - DOMANDE PRELIMINARI

1. L'organo di revisione, nel corso del 2019, ha rilevato gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali e/o suggerito misure correttive non adottate dall'Ente?

1.1 In caso di risposta affermativa, riassumere brevemente il tipo di irregolarità rilevate, le misure correttive suggerite dall'organo di revisione economico-finanziaria e le motivazioni addotte dall'organo consiliare a giustificazione dell'eventuale mancata adozione di dette misure, quantificando approssimativamente l'impatto negativo delle irregolarità.

2. L'organo di revisione ha verificato che al Rendiconto 2019, trasmesso alla BDAP, siano stati allegati i documenti elencati all'art. 11, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 al cui invio sono tenuti gli enti locali?

2.1 In caso di riscontrata mancata allegazione, indicare quali tra i documenti elencati nell'art. 11, comma 4, non sono stati trasmessi, indicandone le ragioni.

2.2 L'Ente ha, altresì, allegato la relazione del Collegio dei Revisori al Rendiconto trasmesso in BDAP?

3. In ordine all'eventuale utilizzo, nel corso dell'esercizio 2019, dell'avanzo di amministrazione, l'organo di revisione ha accertato in sede di applicazione dell'avanzo libero che l'ente non si trovasse in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222 del TUEL (utilizzo di entrate a destinazione specifica e anticipazioni di tesoreria), come stabilito dal comma 3-*bis* , dell'art. 187 dello stesso Testo unico?

4. In ordine all'eventuale applicazione, nel corso del 2019, dell'avanzo vincolato presunto sono state rispettate le condizioni di cui all'art. 187, comma 3 e 3-*quater del* TUEL e al punto 8.11 (principio contabile allegato 4.2 del d.lgs. n. 118/2011)?

4.1 Quali componenti dell'avanzo vincolato sono state utilizzate?

4.1.1 quota vincolata ex lege

4.1.2 quota relativa ai vincoli formalmente attribuiti dall'Ente

4.1.3 quota relativa ai vincoli derivanti da trasferimenti

4.1.4 quota relativa ai vincoli derivanti da contrazione di mutui

Domande preliminari

5. Nel rendiconto 2019 le somme iscritte ai titoli IV, V e VI delle entrate (escluse quelle entrate del titolo IV considerate ai fini degli equilibri di parte corrente) sono state destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento? [Per il titolo V limitatamente per la parte eccedente il saldo ex art. 162 co. 6]

6. L'Ente si è avvalso della facoltà, di cui all'art. 1, co. 866, legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed ha pertanto destinato i proventi derivanti dall'alienazione di patrimonio al finanziamento della spesa corrente?

6.1 In caso di risposta affermativa, ricorrevano i presupposti per esercitare detta facoltà?

7. L'organo di revisione ha accertato che per l'attivazione degli investimenti siano state utilizzate tutte le fonti di finanziamento di cui all'art. 199 TUEL?

7.1. In particolare, in caso di utilizzo di entrate Titoli IV, V e VI, l'attestazione di copertura contiene gli estremi delle determinazioni di accertamento delle relative entrate?

7.1.1 In caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

8. L'Ente ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal d.lgs. n. 50/2016?

8.1 In caso di risposta affermativa, indicare in particolare se una o più tra le seguenti:

		Partenariato pubblico/privato
8.1.a) Leasing immobiliare		
8.1.b) Leasing immobiliare in costruendo		
8.1.c) Lease-back		
8.1.d) Project financing		
8.1.1.e) Contratto di disponibilità		
8.1.f) Società di progetto		

9. È stata data attuazione all'obbligo di pubblicazione sul sito dell'amministrazione di tutti i rilievi mossi dalla Corte dei conti in sede di controllo, nonché dei rilievi non recepiti degli organi di controllo interno e degli organi di revisione amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 31, d.lgs. n. 33/2013?

9.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

10. L'Ente, ai sensi del comma 7 dell'art. 4 del d.lgs n. 118/2011, ha trasmesso le risultanze del consuntivo, aggregate secondo la struttura del piano dei conti, alla BDAP, al fine di fornire supporto all'analisi degli scostamenti in sede di consuntivo rispetto alle previsioni?

10.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

Domande preliminari

11. L'Ente ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui all'art. 1 comma 11, d.l. n. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento?

11.1 In caso di risposta affermativa indicare:

11.1. a) anno di riferimento

11.1 b) Importo del "Fondo Anticipazione di Liquidità" utilizzato ai sensi dell'art 2, co. 6, d.l. n. 78/2015, ai fini dell'accantonamento del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) nel risultato di amministrazione

12. L'Ente ha fatto ricorso alle anticipazioni di liquidità di cui ai commi 849 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 145/2018?

12.1 In caso di risposta affermativa ha provveduto all'integrale rimborso entro il 31 dicembre 2019 ai sensi del comma 855 dell'art. 1 della legge145/2018?

13. Nel corso dell'esercizio l'ente ha provveduto al recupero delle eventuali quote di disavanzo:

13.1 di amministrazione

13.2 da riaccertamento straordinario

13.3 disavanzo tecnico (art. 3, comma 13, d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.)

13.4 disavanzo da procedura ex art. 243-bis Tuel

13.5 disavanzo derivante dallo stralcio delle cartelle esattoriali con importo inferiore ad euro 1.000,00

14. L'Ente si era avvalso della facoltà, di cui all'art.2, co. 6, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, come interpretato dall'art. 1, co. 814, legge 27 dicembre 2017, n. 205?

14.1 L'Ente, ai sensi dell'art. 39-*ter* del dl 30 dicembre 2019 n. 162 convertito in legge n. 8 del 28 febbraio 2020, ha registrato un disavanzo o un peggioramento del risultato rispetto all'esercizio precedente del disavanzo di amministrazione preesistente?

15. Il responsabile del servizio finanziario ha adottato specifiche linee di indirizzo e/o coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari?

16. Nel corso dell'esercizio considerato, sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell'art. 153, co. 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio?

16.1 In caso di risposta affermativa, quale è stato l'esito di tali segnalazioni?

17. L'Ente ha conseguito un risultato di competenza non negativo così come prescritto dall'art. 1 comma 821 della legge n. 145/2018?

18. L'Ente ha, altresì, verificato il conseguimento dell'equilibrio complessivo ai sensi e per gli effetti delle indicazioni rese dal decreto 1 agosto 2019 (cd 11° correttivo)?

Parte I) SEZIONE I - GESTIONE FINANZIARIA

1. Flussi e risultato di cassa

1.1 Il fondo di cassa al 31 dicembre 2019, risultante dal conto del Tesoriere corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente?

1.1.1 In caso di eventuale discordanza tra Fondo di cassa al 31 dicembre 2019 (da conto del Tesoriere) e Fondo di cassa al 31 dicembre 2019 (da scritture contabili) riportare l'importo e le ragioni:

Importo:

Ragioni:

2. Cassa vincolata e anticipazione **di tesoreria**

2.1. L'Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata al 31/12/2019

2.2. L'Ente ha provveduto alla restituzione dell'anticipazion**e** di tesoreria all'esito dell'esercizio 2019?

2.2.1. In caso di risposta negativa, ha provveduto alla iscrizione del residuo passivo per importo corrispondente all'anticipazione inestinta?

3. Alimentazione Fondo pluriennale vincolato

3.1 Il FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della contabilità finanziaria così come modificato dal DM 1 marzo 2019?

3.2 La reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV determinato alla data del 1° gennaio 2019, è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa?

3.2.1 In caso di risposta negativa, indicare le ragioni:

3.3 A chiusura dell'esercizio 2019 le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento non impegnate o (solo per i lavori pubblici) non rientranti nelle fattispecie di cui al punto 5.4 del principio contabile della contabilità finanziaria a seguito di procedura attivata (compresi gli stanziamenti al fondo pluriennale vincolato) sono confluite, a seconda della fonte di finanziamento, nella corrispondente quota del risultato di amministrazione:

3.3.a) vincolato

3.3.b) destinato ad investimenti

3.3.c) libero

3.3.1 In caso di risposta negativa, esporre le motivazioni:

4. Evoluzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità

4.1 L'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità?

4.1.1 In caso di mancato rispetto fornire spiegazioni:

4.2 In sede di approvazione del Rendiconto 2019 è emerso, in ragione delle diverse modalità di calcolo dell'accantonamento all'FCDE, un disavanzo da ripianare ai sensi e per gli effetti dell'art. 39-*quater* del dl 30 dicembre 2019 n. 162, convertito nella legge n. 8 del 28 febbraio 2020?

4.3 L'Ente si è avvalso della facoltà di riduzione della quota di accantonamento del FCDE, come previsto dal comma 1015 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145?

4.3.1 In caso di risposta affermativa, è stata verificata la sussistenza delle condizioni di cui al medesimo comma 1015 nonché ai commi 1016 e 1017 della legge 145/2018?

4.4 Con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, sono stati eliminati quei crediti iscritti fra i residui attivi da oltre tre anni dalla loro scadenza e non riscossi anche se non ancora prescritti?

4.4.1 In caso di risposta affermativa:

4.4.1.1 Indicare l'importo:

4.4.1.2 È stato allegato al rendiconto l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del Bilancio?

4.4.1.3 Sono stati mantenuti nello Stato Patrimoniale i crediti dichiarati inesigibili e non prescritti, come previsto dall'art. 230, comma 5, TUEL?

4.4.1.3.1 In caso di risposta positiva alla domanda precedente indicare l'importo dei crediti mantenuti nello Stato Patrimoniale:

5. Gestione dei residui

5.1 L'Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi in ottemperanza all'art. 228 TUEL che rinvia per le modalità all'art. 3, co. 4, del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.?

5.2 I crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebito o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio?

5.2.1 In caso di risposta affermativa:

5.2.1.1. Il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza del credito è stato adeguatamente motivato?

5.2.1.1.1 In caso di risposta positiva indicare in che modo:

a) attraverso l'analitica descrizione delle procedure seguite per la realizzazione dello stesso prima della sua eliminazione totale o parziale

b) indicando le ragioni che hanno condotto alla maturazione della prescrizione

5.2.1.2 È stato conseguentemente ridotto il FCDE?

5.3 Il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale?

5.4 Nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi provenienti dal 2018 e da esercizi precedenti?

5.5 È stata verificata la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria?

6. Rapporto sulla tempestività dei pagamenti

6.1 L'Ente ha adottato misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti?

6.1.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

6.2 L'Ente, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, ha adempiuto all'obbligo previsto dall'art. 183, co. 8, TUEL?

6.2.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

6.3 L'Ente, ai sensi dell'art. 41, co. 1, d.l. n. 66/2014, ha allegato al rendiconto un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013?

6.3.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

6.4 In caso di superamento dei termini di pagamento sono state indicate le misure da adottare per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge?

6.4.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

6.5 L'organo di revisione ha verificato la corretta attuazione delle procedure di cui ai commi 4 e 5, art. 7-*bis* , del d.l. n. 35/2013?

6.5.1 In caso di non corretta attuazione formulare le proprie osservazioni in proposito:

7. Accantonamenti – verifica congruità

7. L'Ente ha accantonato fondi per passività potenziali?

7.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.2 Le quote accantonate per la copertura degli oneri da contenzioso in essere sono risultate congrue rispetto al valore del contenzioso pendente, secondo i criteri di cui al punto 5.2. lett. h) del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria?

7.2.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.3 Le quote accantonate al fondo perdite partecipate, ai sensi dell'art. 1, co.551, legge n. 147/2013 e dell'art. 21, d.lgs. n. 175/2016, risultano congrue rispetto ai risultati di bilancio conseguiti da tali organismi?

7.3.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.4 È stato costituito un fondo per l'indennità di fine mandato?

7.4.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7.4.2 In caso di risposta affermativa l'organo di revisione ha verificato la congruità di predetto fondo?

7.5 La costituzione del fondo per il salario accessorio è stata certificata dall'Organo di revisione?

7.5.1 In caso di risposta negativa, fornire le motivazioni:

7.6 Entro il 31/12/2019 è stato sottoscritto l'accordo decentrato integrativo?

7.6.1 In caso di risposta negativa, l'Ente ha vincolato nel risultato di amministrazione le corrispondenti somme?

7.6.2 In caso di risposta positiva, l'accordo decentrato integrativo reca il parere dell'Organo di revisione?

8. Servizi conto terzi e partite di giro

8.1 L'organo di revisione, con riferimento alla gestione di competenza, ha accertato l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi?

8.1.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

8.2. La contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di terzi e le partite di giro è conforme con quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, par. 7, d.lgs. n. 118/2011?

8.2.1. In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

Parte I) SEZIONE II - INDEBITAMENTO E STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA

1. Verifica della capacità di indebitamento e della sostenibilità

Nota: si ricorda che per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione e che il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi.

1.1 L'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento, ha rispettato le condizioni poste dall'art. 203 TUEL come modificato dal d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

1.1.1 Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

1.2. Nel corso dell'esercizio considerato si è reso necessario attuare nuovi investimenti finanziati da debito o variare quelli in atto?

1.2.1 In caso di risposta affermativa: l'Ente ha provveduto agli adempimenti di cui all'art. 203, comma 2, TUEL?

1.3 L'Ente nell'esercizio considerato ha effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui?

1.4 Sono state concesse garanzie a favore di soggetti diversi dagli organismi partecipati?

1.5. L'Ente ha in essere garanzie (quali fideiussioni o lettere di patronage) o altre operazioni di finanziamento a favore dei propri organismi partecipati?

1.5.1 In caso di risposta affermativa fornire dettagli (sui destinatari delle operazioni, l'ammontare previsto, nonché il piano delle erogazioni ed il piano di ammortamento distintamente per quota capitale e quota interessi) allegando le relative deliberazioni.

1.6 Fra i prestiti concessi dall'amministrazione a qualsiasi titolo, risultano casi di prestiti in sofferenza (pagamenti di interesse o capitale scaduti da almeno 90 giorni oppure capitalizzati, rifinanziati o ritardati di comune accordo; pagamenti scaduti da meno di 90 giorni per i quali, considerate le circostanze del debitore, sia in dubbio il recupero anche parziale)?

1.6.1 Nel caso di risposta positiva. compilare la tabella sottostante:

Categorie di soggetti	Importi complessivi dei prestiti in sofferenza al 31/12/2019
Imprese	
Famiglie	
Organismi partecipati	
Totale	

2. Rispetto del limite di indebitamento

2.1 L'Ente ha rispettato il limite all'indebitamento disposto all'art. 204 Tuel ottenendo le seguenti % d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

2017	2018	2019
%	%	%

**Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'Ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito. ** Non concorrono, altresì, al predetto limite gli interessi afferenti alle anticipazioni di liquidità

3. Utilizzo di strumenti di finanza derivata in essere

3.1 L'Ente ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati?

3.1.1 In caso di risposta affermativa l'Ente ha predisposto ed allegato al rendiconto la nota prevista dall'art. 62, comma 8, d.l. n. 112/2008 per evidenziare chiaramente sia i costi sostenuti che quelli stimati?

3.1.2 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

3.2 È stato costituito nell'avanzo di amministrazione un apposito fondo rischi, al fine tutelare l'Ente dai rischi futuri dei contratti in essere?

3.2.1 In caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

I-Sez.III-Organismi_partecip

Parte I) SEZIONE III - ORGANISMI PARTECIPATI

1. Qualora in sede di ricognizione delle partecipazioni societarie di all'art. 20, d.lgs. n. 175/2016 sia stato deliberato il mantenimento di partecipazioni societarie, risultano rispettati i vincoli di scopo pubblico di cui all'art. 4, comma 1?

2. Nell'ambito del processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie, l'Ente ha provveduto a ricollocare il personale di società per le quali sono state dismesse le quote di partecipazione?

2.1 Descrivere le procedure di ricollocamento:

3. L'Ente, nel 2019, ha costituito o acquisito partecipazioni?

3.1 Nel caso di risposta positiva è stato rispettato quanto disposto dall'art. 3, commi 30, 31 e 32, legge n. 244/2007?

4. L'Ente, nel 2019, ha effettuato la dismissione di organismi partecipati?

4.1 In caso di risposta affermativa, fornire dettagli sulle dismissioni effettuate:

5. Indicare quali servizi pubblici locali sono gestiti in ambiti territoriali ottimali (ATO), ai sensi dell'art. 3-*bis*, commi 1 e 1-*bis* , d.l. n. 138/2011:

5.1 Sono stati posti in essere nuovi affidamenti da parte degli Enti di governo degli ATO?

5.1.1 In caso di risposta affermativa indicare quali:

6. L'Ente si è astenuto dall'effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, nonché rilascio di garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripiano di perdite anche infra-annuali (art. 14 comma 5, d.lgs. n. 175/2016)?

6.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

7. In caso di perdite che abbiano ridotto il capitale sociale dell'organismo al di sotto del limite legale, con la determinazione di ricapitalizzazione, è stata valutata la redditività futura della società in perdita?

8. In caso di risultato economico negativo conseguito nei tre esercizi precedenti, è stata disposta la riduzione del 30% dei compensi degli amministratori (art. 21, comma 3, d.lgs. n. 175/2016)?

9. Il sistema informativo consente di rilevare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente e le sue società partecipate?

9.1 In caso di risposta affermativa, il sistema informativo consente anche la scomposizione dei rapporti nelle loro componenti elementari (causali dei flussi finanziari, economici e patrimoniali):

10. I prospetti dimostrativi per la rilevazione dei debiti e crediti reciproci tra l'Ente e gli organismi partecipati di cui all'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 hanno riguardo la totalità delle partecipazioni rilevanti ai fini del predetto adempimento?

10.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

10.2 In caso di risposta positiva, la nota informativa allegata al rendiconto risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo così come rimarcato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG ?

11. Si sono verificati casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati?

12. I dati inviati dagli enti nella banca dati OOPP del Dipartimento del Tesoro sono congruenti con le informazioni sugli organismi partecipati allegate alla relazione sulla gestione (che è a sua volta un allegato al rendiconto)?

12.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

Parte I) SEZIONE IV - STATO PATRIMONIALE

A) Per gli enti (con popolazione ≤ 5.000 abitanti).

1. L'Ente ha adottato, in via facoltativa, la contabilità economico-patrimoniale?

B) Per gli enti con popolazione > 5.000 abitanti.

2. L'Ente ha provveduto a:

a) adottare il piano dei conti integrato di cui all'allegato n. 6 del d.lgs. n. 118/2011 in modo da evidenziare le modalità di raccordo dei dati finanziari ed economico-patrimoniali nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali?

b) tenere la contabilità economico-patrimoniale secondo il d.lgs. n. 118/2011?

c) adottare il bilancio consolidato?

d) rideterminare le voci dell'attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della contabilità economico-patrimoniale?

e) adottare la matrice di correlazione, pubblicata sul sito Arconet, per il raccordo tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale?

2. 1 Nel caso di risposte negative, fornire chiarimenti:

3. L'Ente ha aggiornato gli inventari per determinare l'effettiva consistenza del patrimonio?

3.1 Nel caso di risposta positiva indicare la data di ultimo aggiornamento:

Inventario di settore	Ultimo anno di aggiornamento
Immobilizzazioni immateriali	
Immobilizzazioni materiali di cui:	
- inventario dei beni immobili	
- inventario dei beni mobili	
Immobilizzazioni finanziarie	
Rimanenze	

4. I crediti riconosciuti di dubbia o difficile esazione, stralciati dalle scritture finanziarie, sono stati individuati negli elenchi allegati al rendiconto annuale indicando il loro ammontare complessivo?

4.1 In caso di risposta negativa, fornire chiarimenti:

5. L'Ente ha provveduto a completare la valutazione dei beni patrimoniali?

5.1 In caso di risposta negativa, fornire le motivazioni:

5.2 Nel caso di risposta positiva specificare il criterio seguito nella determinazione del valore dei beni patrimoniali:

6. La struttura del patrimonio netto è conforme con i nuovi principi che richiedono la distinzione delle sue componenti in fondo di dotazione, riserve di capitale, riserve da concessioni edilizie e riserve da risultati economici?

6.1 Nella Relazione sulla gestione allegata al rendiconto si dà conto:

a) delle modalità di valutazione delle singole poste attive e passive dello stato patrimoniale iniziale e finali?

b) delle componenti del patrimonio in corso di ricognizione o in attesa di perizia?

7. L'Ente ha attuato politiche di valorizzazione del proprio patrimonio?

7.1 Nel caso di risposta affermativa indicare quali:

Parte I) SEZIONE V - SEZIONE AGGIUNTIVA PROVINCE

1. La spesa di personale complessivamente impegnata nell'anno 2019, come da rendiconto della gestione, rispetta il limite (30% per le città metropolitane e le province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri; 50% per gli altri enti) disposto dall'art. 1, comma 421, legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015)? (nelle linee guida evidenziare le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 162/2019)

1.1 Nel caso di risposta affermativa indicare la percentuale della spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56; %

1.2 Nel caso di risposta negativa indicarne le ragioni:

2. A seguito del ricollocamento in Regione del personale già adibito all'esercizio di funzioni non fondamentali non più esercitate dalla Provincia (dopo l'entrata in vigore della legge n. 56/2014), sono stati trattenuti dalla Regione di appartenenza i trasferimenti ordinari già destinati all'ente per finanziare la relativa spesa di personale?

2.1 Nel caso di risposta affermativa indicarne l'importo:

3. Ferma restando la rideterminazione delle dotazioni organiche nei limiti di spesa di cui all'art. 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, è stato definito, a mente del disposto di cui al co. 844 dell'articolo unico della legge 205/2017 (legge di Bilancio 2018), un piano di riassetto organizzativo finalizzato ad un ottimale esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge 7 aprile 2014 n. 56?

3.1 In caso di risposta affermativa l'Ente ha proceduto, ai sensi del comma 845 dell'articolo unico della legge 205/2017 (legge di Bilacio 2018), ad assunzioni a tempo indeterminato da destinarsi prioritariamente alle attività in materia di viabilità e di edilizia scolastica?

3.2 In caso di risposta affermativa le predette assunzioni rispettano il limite di cui al comma 845 dell'articolo unico della richiamata legge di Bilancio 2018?

4. L'Ente avvalendosi della facoltà assunzionale prevista dal comma 847 dell'articolo unico della richiamata legge di Bilancio 2018 si è avvalso di personale con rapporto di lavoro flessibile?

4.1 In caso di risposta affermativa è stato rispettato il limite del 25% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009?

Parte II - ***Dati contabili***

Importante: In alcune Tabelle si richiede di inserire solo i dati relativi all'esercizio 2019. I dati contabili relativi agli esercizi precedenti, all'interno delle Tabelle, saranno visualizzati automaticamente, con i dati recuperati dall'ultima versione del Questionario Consuntivo 2018 protocollato su CONTE. Pertanto, si richiede, per le tabelle in questione, di verificare i dati inseriti nel Questionario precedente e in caso, richiederne la sostituzione.

II-Sez.I Risultati_Gest.Fin

Parte II) SEZIONE I - DATI CONTABILI: Risultati della Gestione Finanziaria

1. Evoluzione del risultato d'amministrazione nell'ultimo triennio:

	2017	2018	2019
Risultato d'amministrazione (A)	0,00	0,00	0,00
composizione del risultato di amministrazione:			
Parte accantonata (B)	0,00	0,00	0,00
Parte vincolata (C)	0,00	0,00	0,00
Parte destinata agli investimenti (D)	0,00	0,00	0,00
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	0,00	0,00	0,00

2. Utilizzo delle risorse del risultato d'amministrazione dell'esercizio n-1. (vanno compilate le celle colorate)

Risultato d'amministrazione al 31.12. anno n-1 valore complessivo:												
		Parte accantonata				*Parte vincolata*						
Valori e Modalità di utilizzo del risultato di amministrazione	***Totale parte disponibile***	FCDE	Fondo passività potenziali	Altri Fondi	***Totale parte accantonata***	**Ex lege**	**Trasferimenti**	**Mutuo**	**Ente**	***Totale parte vincolata***	***Totale parte destinata agli investimenti***	***Totali***
Copertura dei debiti fuori bilancio	*0,00*											***0,00***
Salvaguardia equilibri di bilancio	*0,00*											***0,00***
Finanziamento spese di investimento	*0,00*											***0,00***
Finanziamento di spese correnti non permanenti	*0,00*											***0,00***
Estinzione anticipata dei prestiti	*0,00*											***0,00***
Altra modalità di utilizzo	*0,00*											***0,00***
Utilizzo parte accantonata		0,00	0,00	0,00	***0,00***							***0,00***
Utilizzo parte vincolata						0,00	0,00	0,00	0,00	***0,00***		***0,00***
Utilizzo parte destinata agli investimenti											***0,00***	***0,00***
Totale delle parti utilizzate	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
Totale delle parti non utilizzate	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
Totali	***0,00***	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	***0,00***
Somma del valore delle parti non utilizzate=Valore del risultato d'amministrazione dell' anno n-1 al termine dell'esercizio n:												

II-Sez.I Risultati_Gest.Fin

3. Residui - I minori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento discendono da:

	Insussistenze dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata	0,00	0,00
Gestione corrente vincolata	0,00	0,00
Gestione in conto capitale vincolata	0,00	0,00
Gestione in conto capitale non vincolata	0,00	0,00
Gestione servizi c/terzi	0,00	0,00
MINORI RESIDUI	0,00	0,00

4. Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE	
Gestione di competenza	**2019**
SALDO GESTIONE COMPETENZA*	0,00
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa	0,00
SALDO FPV	0,00
Gestione dei residui	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	0,00
Minori residui attivi riaccertati (-)	0,00
Minori residui passivi riaccertati (+)	0,00
SALDO GESTIONE RESIDUI	0,00
Riepilogo	
SALDO GESTIONE COMPETENZA	0,00
SALDO FPV	0,00
SALDO GESTIONE RESIDUI	0,00
AVANZO/DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	0,00
AVANZO/DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICA	0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019	0,00

*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2019

II-Sez. I.I-Gest. Finanz. Cassa

Parte II) SEZIONE I.I - DATI CONTABILI: CASSA

1. Equilibri di cassa

Riscossioni e pagamenti al 31.12.2019					
	+/-	Previsioni definitive**	Competenza	Residui	Totale
Fondo di cassa iniziale **(A)**		0,00			0,00
Entrate Titolo 1.00	+	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 2.00	+	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 3.00	+	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.02.06 - *Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da aa.pp.* ***(B1)***	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate B (B=Titoli 1.00, 2.00, 3.00, 4.02.06)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
*di cui per estinzione anticipata di prestiti (somma *)*		0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 1.00 - *Spese correnti*	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - *Altri trasferimenti in conto capitale*	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 4.00 - *Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari*	+	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00
di cui rimborso anticipazioni di liquidità (d.l. n. 35/2013 e ss. mm. e rifinanziamenti		0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese C (C=Titoli 1.00, 2.04, 4.00)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Differenza D (D=B-C)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre poste differenziali, per eccezioni previste da norme di legge e dai principi contabili che hanno effetto sull'equilibrio					
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (E)	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti **(G)**	+	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE H (H=D+E-F+G)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.00 - *Entrate in conto capitale*	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.00 - *Entrate da rid. attività finanziarie*	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 6.00 - *Accensione prestiti*	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00 +F (I)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche **(B1)**	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.02 Riscoss. di crediti a breve termine	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.03 Riscoss. di crediti a m/l termine	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie L1 (L1=Titoli 5.02,5.03, 5.04)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate per riscossione di crediti, contributi agli investimenti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie (L=B1+L1)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate di parte capitale M (M=I-L)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.00	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Spese Titolo 2.00, 3.01 (N)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in c/capitale (O)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese di parte capitale P (P=N-O)	-	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE Q (Q=M-P-E-G)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.02 per concess. crediti di breve termine	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.03 per concess. crediti di m/l termine	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese Titolo 3.04 Altre spese increm. di attività finanz.	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese per concessione di crediti e altre spese per incremento attività finanziarie R (R=somma titoli 3.02, 3.03,3.04)	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 7 **(S)** - *Anticipazioni da tesoriere*	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 5 **(T)** - *Chiusura Anticipazioni tesoriere*	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate titolo 9 **(U)** - *Entrate c/terzi e partite di giro*	+	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese titolo 7 **(V)** - *Uscite c/terzi e partite di giro*	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa finale Z (Z=A+H+Q+L1-R+S-T+U-V)	=	0,00	0,00	0,00	0,00

* Trattasi della quota di rimborso annua
** Il totale comprende Competenza + Residui

II-Sez. I.I-Gest. Finanz. Cassa

2. Consistenza del fondo cassa al 31 dicembre	
Fondo di cassa al 31 dicembre 2019 (da conto del Tesoriere)	0,00
Fondo di cassa al 31 dicembre 2019 (da scritture contabili)	0,00

3. Consistenza del fondo cassa nell'ultimo triennio

	2017	2018	2019
Fondo cassa complessivo al 31.12	0,00	0,00	0,00
di cui cassa vincolata (1)	0,00	0,00	0,00

(1) Riportare l'ammontare dei fondi vincolati come risultano in tesoreria

4. Evoluzione della cassa vincolata nel triennio

Consistenza cassa vincolata	+/-	2017	2018	2019
Consistenza di cassa effettiva all'1.1	+	0,00	0,00	0,00
Somme utilizzate e non reintegrate in termini di cassa all'1.1	+	0,00	0,00	0,00
Fondi vincolati all'1.1	=	0,00	0,00	0,00
Incrementi per nuovi accrediti vincolati	+	0,00	0,00	0,00
Decrementi per pagamenti vincolati	-	0,00	0,00	0,00
Fondi vincolati al 31.12	=	0,00	0,00	0,00
Somme utilizzate in termini di cassa al 31.12	-	0,00	0,00	0,00
Consistenza di cassa effettiva al 31.12	=	0,00	0,00	0,00

5. Utilizzo dell'anticipazione e delle entrate vincolate nell'ultimo triennio:

	2017	2018	2019
Importo dell'anticipazione complessivamente concessa ai sensi dell'art. 222 del TUEL	0,00	0,00	0,00
Importo delle entrate vincolate utilizzate in termini di cassa per spese correnti, ai sensi dell'art. 195 co. 2 TUEL	0,00	0,00	0,00
Giorni di utilizzo dell'anticipazione	0,00	0,00	0,00
Importo massimo della anticipazione giornaliera utilizzata	0,00	0,00	0,00
Importo anticipazione non restituita al 31/12 (*)	0,00	0,00	0,00
Importo delle somme maturate a titolo di interessi passivi al 31/12	0,00	0,00	0,00

*Verificare la corrispondenza tra l'anticipo di tesoreria non restituito e il residuo passivo relativo a titolo V spesa

II-Sez. I.II Gest. Finan. FPV

Parte II) SEZIONE I.II - DATI CONTABILI: FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

1. Alimentazione Fondo pluriennale vincolato

1.1 Alimentazione Fondo pluriennale vincolato di parte corrente

	2017	2018	2019
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12			0,00
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza			0,00
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi 'ammessi dal principio contabile *			0,00
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2**			0,00
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti			0,00
- di cui FPV alimentato da trasferimenti e contributi per eventi sismici			0,00
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile			0,00
- di cui FPV da riaccertamento straordinario			0,00

(*) premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali;
(**) impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, da dimostrare nella relazione al rendiconto e da determinare solo in occasione del riaccertamento ordinario.

1.2 Alimentazione Fondo pluriennale vincolato c/capitale

	2017	2018	2019
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12			0,00
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza			0,00
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti			0,00
- di cui FPV da riaccertamento straordinario			0,00

II-Sez. I.III - Gest. ENTRATE

Parte II) SEZIONE I.III - DATI CONTABILI: ENTRATE

1. Grado di attendibilità delle previsioni delle entrate finali

Entrate	Previsioni definitive di competenza	Accertamenti	Accert.ti /Previsioni definitive di competenza %
	(A)	(B)	(B/A*100)
Titolo I	0,00	0,00	#DIV/0!
Titolo II	0,00	0,00	#DIV/0!
Titolo III	0,00	0,00	#DIV/0!
Titolo IV	0,00	0,00	#DIV/0!
Titolo V	0,00	0,00	#DIV/0!

2. Efficienza della riscossione e versamento

(da compilarsi solo da parte dei Comuni)

2.1 Efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione:

	Accertamenti	Riscossioni	FCDE Accantonato	FCDE
			Competenza Esercizio 2019	Rendiconto 2019
Recupero evasione IMU/TASI	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione COSAP/TOSAP	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione altri tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00

II-Sez. I.III - Gest. ENTRATE

2.2 Andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio, relativamente alle seguenti entrate:

Residui attivi		Esercizi precedenti	2015	2016	2017	2018	2019	Totale residui conservati al 31.12.2019 (1)	FCDE al 31.12.2019
IMU/TASI	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TARSU/TIA/TARI/TARES	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Sanzioni per violazioni codice della strada	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Fitti attivi e canoni patrimoniali	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Proventi acquedotto	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Proventi canoni depurazione	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Percentuale di riscossione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

(1) sono comprensivi dei residui di competenza

Parte II) SEZIONE II - DATI CONTABILI: INDEBITAMENTO E STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA

1. Tabella dimostrativa del rispetto del limite di indebitamento

ENTRATE DA RENDICONTO 2017	Importi in euro	%
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	0,00	
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	0,00	
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	0,00	
(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO 2017	0,00	
(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI DELL'ART. 204 TUEL (10% DI A)	0	
ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO 2019		
(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL al 31/12/2019[(1)]	0,00	
(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00	
(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00	
(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E)	0,00	
(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei contributi esclusi (G=C-D-E)	0,00	
Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate rendiconto 2017 (G/A)*100		#DIV/0!

1) La lettera C) comprende: ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2017 e ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso.

Nota Esplicativa

Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi.

Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'Ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito.

2. Debito complessivo

TOTALE DEBITO CONTRATTO[(2)]		
1) Debito complessivo contratto al 31/12/2018	+	0,00
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2019 (comprese le estinzioni anticipate)	-	0,00
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2019	+	0,00
TOTALE DEBITO	=	0,00

2) Il totale del debito si riferisce allo stock complessivo dei mutui in essere (quota capitale)

3. Nel caso in cui l'ente abbia effettuato operazioni di rinegoziazione dei mutui, compilare la tabella sottostante:

	IMPORTI
Mutui estinti e rinegoziati	25,00
Risorse derivanti dalla rinegoziazione	87,00
di cui destinate a spesa corrente	30,00
di cui destinate a spesa in conto capitale	20,00
Contributi ricevuti ai sensi dell' art. 9-*ter* del decreto legge 24 giugno 2016, n.113, come introdotto dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, in caso di estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari	70,00

4. Nel caso in cui siano state concesse fideiussioni o lettere di patronage "forte" a favore di soggetti diversi dagli organismi partecipati, compilare la tabella sottostante:

Nome/Denominazione/Ragione sociale	Causale	Importi complessivi delle garanzie prestate in essere al 31/12/2019	Tipologia	Somme pagate a seguito di escussioni 2019	Accantonamenti previsti nel bilancio 2019
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
		0,00		0,00	0,00
TOTALE		0,00		0,00	0,00

Appendice_Enti colpiti da sisma

Enti ricompresi nell'elenco di cui all'allegato 1 , 2 e 2-*bis*, del d.l. n. 189/2016 nonché, per quanto di interesse, Province in cui detti enti ricadono

Gestione entrate

1. Nel corso dell'esercizio 2019 sono pervenute all'Ente (Comune/Provincia), in relazione agli eventi sismici, le seguenti risorse:

Soggetto erogante	Importo
Regione (contabilità speciale)	€ 0,00
Regione (risorse proprie)	€ 0,00
Regione (fondi comunitari)	€ 0,00
Altro	€ 0,00

1.1 Specificare per ogni tipologia di risorse le modalità di regolazione contabile delle stesse con riguardo alla loro appostazione ed alla loro gestione in caso di esercizio provvisorio.

2. Verifica dell'impatto degli eventi sismici sul bilancio dell'Ente nell'esercizio 2019

2.1 Effetti della sospensione del pagamento dei tributi locali

Tipologia di tributo	*Previsioni definitive*	*Accertamenti*	*Minori accertamenti*	*Minori riscossioni*
	€ 0,00	*€ 0,00*	*€ 0,00*	*€ 0,00*
	€ 0,00	*€ 0,00*	*€ 0,00*	*€ 0,00*
	€ 0,00	*€ 0,00*	*€ 0,00*	*€ 0,00*

2.2 L'Ente, in ragione della sospensione del pagamento dei tributi locali, è stato destinatario di trasferimenti compensativi?

2.2.1 In caso di risposta positiva fornire i dati di dettaglio:

Indebitamento

3. L'Ente (Comune/Provincia) ha in essere contratti di mutuo con la Cassa depositi e prestiti per i quali è stato disposta, ai sensi dell'art. 44 del d.l. n. 189/2016 - come novellato dall'art. 15 del d.l. 28 maggio 2018, n. 55, conv. con legge 24 luglio 2018, n. 89 nonché da ultimo dall'art. 8, co.1, lett. a), d.l. n. 123/2019 - la sospensione del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2017, 2018 e 2019?

3.1 In caso di risposta positiva fornire i dati di cui alla tabella che segue :

Esercizio Finanziario	*Importo rate sospese*	*Termine differimento*
	0,00	
	0,00	
	0,00	

Appendice_Enti colpiti da sisma

Gestione della cassa

4. Risultato di cassa

Fondo di cassa complessivo al 31/12/2019	0,00
di cui fondi vincolati	0,00
di cui Fondi sisma	0,00
Fondi liberi	0,00

4.1. L'Organo di revisione ha verificato la corretta costituzione dei vincoli in relazione alle risorse afferenti agli eventi sismici?

Spese di personale

5. Nel corso dell'esercizio 2019 il Comune, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1-*ter* del d.l. 123/2019, ha proceduto ad assunzioni di personale in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale ai sensi dell'art. 50-*bis,* comma 1, del d.l. n. 189/2016 s.m.i. ?

5.1 In caso di risposta positiva:

5.1.1 Indicare gli estremi del provvedimento autorizzativo del Commissario straordinario

5.1.2 Indicare le modalità di reclutamento adottate tra quelle previste dal co. 3 del citato art. 50-bis d.l. n. 189/2016

5.1.3 Specificare la consistenza del personale al 31 dicembre 2016 e il numero di unità di personale a tempo determinato assunto ex art. 50-bis, negli esercizi 2017-2019

Anno	U.d.p. in servizio al 31/12	Personale assunto ex art. *50-bis* del d.l. n. 189/2016

5.2 In relazione alle predette assunzioni l'Ente ha beneficiato delle risorse di cui al comma 1 del citato art. 50-*bis* d.l. n. 189/2016?

5.2.1 In caso di risposta positiva indicare l'importo:

6. Ai sensi dell'art. 50-*bis*, comma 3-*bis* del d.l. n. 189/2016 l'Ente ha stipulato contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa?

6.1 In caso di risposta positiva:

6.1.1 Fornire elementi informativi(natura dell'incarico, durata dello stesso, eventuale proroga e compenso previsto)

6.1.2 l'Organo di revisione ha verificato la coerenza del compenso pattuito con i criteri di cui al comma 3-*ter d* el citato art. 50-*bis* ?

6.1.3 l'Ente con riguardo agli oneri derivanti dalla sottoscrizione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa ha ricevuto assegnazioni di risorse ai sensi del comma 3-*quater* del predetto art. 50-*bis* ?

6.1.3.1 In caso di risposta positiva fornire elementi informativi:

7. L'Organo di revisione ha formulato rilievi in ordine alle assunzioni poste in essere dall'Ente in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito l'Ente?

7.1 In caso di risposta positiva fornire elementi informativi:

Firma

QUESTIONARIO PER GLI ORGANI DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N. 266, RENDICONTO DELLA GESTIONE 2019

L'Organo di revisione certifica che i dati inseriti nel presente documento corrispondono a quelli indicati nel rendiconto relativo all'esercizio 2019 dell'Ente:

approvato con la delibera indicata nella scheda anagrafica, nonché agli omologhi dati trasmessi alla BDAP

Luogo e data di compilazione

lì

SOTTOSCRIZIONE

NOME

COGNOME

20A03342

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sull'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto all'organismo «I.C.E.P.I. S.p.a.», in Piacenza.

Con decreto del direttore generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del direttore generale il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico del 3 ottobre 2019;

Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, di attuazione della direttiva 2000/14/CE relativa all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;

Considerata. la delibera del Comitato settoriale di accreditamento per gli organismi notificati di Accredia del 27 marzo 2020, con la quale è stato rinnovato alla società I.C.E.P.I. S.p.a. il certificato di accreditamento n. 120B rev. 10, con data di scadenza al 19 giugno 2024, relativamente agli allegati VI, VII e VIII della direttiva 2000/14/CE per tutte le macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto di cui all'art. 12 della stessa direttiva;

Visto il decreto di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 2000/14/CE, a favore dell'organismo I.C.E.P.I. S.p.a., con sede legale in via Paolo Belizzi, 29/31/33 - 29122 Piacenza (PC), emanato dalla Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico con scadenza in data 19 giugno 2020;

Vista la documentazione relativa all'istanza presentata dall'organismo I.C.E.P.I. S.p.a., con sede legale in via Paolo Belizzi, 29/31/33 - 29122 Piacenza (PC), acquisita con prot. 0025433/MATTM del 9 aprile 2020, volta ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle procedure di valutazione della conformità delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto di cui all'art. 12 della direttiva 2000/14/CE, relativamente all'allegato VI (Procedura di controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici), all'allegato VII (Procedura di verifica dell'esemplare unico) e all'allegato VIII (Procedura di garanzia di qualità totale) e contenente le dichiarazioni sostitutive di certificazione di atto notorio (art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) e le autocertificazioni antimafia (art. 88, comma 4-*bis* e art. 89, decreto legislativo n. 159/2011) con le quali i soggetti di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso decreto legislativo;

L'organismo I.C.E.P.I. S.p.a., con sede legale in via Paolo Belizzi, 29/31/33 - 29122 Piacenza (PC), è autorizzato ad effettuare valutazioni di conformità secondo quanto disposto dalla direttiva 2000/14/CE, relativamente agli allegati VI (Procedura di controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici), all'allegato VII (Procedura di verifica dell'esemplare unico) e all'allegato VIII (Procedura di garanzia di qualità totale) per le macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto di cui all'art. 12 della stessa direttiva.

La presente autorizzazione, al pari del certificato di accreditamento, ha validità fino al 19 giugno 2024 ed è notificata alla Commissione dell'Unione europea, e agli Stati membri, ai sensi dell'art. 12, comma 4 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.

20A03343

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-161) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.